

Deliberazione della Giunta Regionale 17 gennaio 2020, n. 7-919

**L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Alpignano (TO). Approvazione della Variante Generale al P.R.G.C. del Comune di Alpignano (TO).**

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che il Comune di Alpignano (TO) è dotato di P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale Comunale), approvato con D.G.R. (Deliberazione della Giunta Regionale) n. 45-21263 del 29/07/1997, e provvedeva a:

- predisporre il progetto preliminare della Variante Generale al P.R.G.C. del Comune di Alpignano (TO) con D.C. (Deliberazione Consiliare) n. 27 del 19/06/2014;
- controdedurre alle osservazioni presentate da Enti e privati, a seguito della pubblicazione degli atti del progetto preliminare, e contestualmente adottare il progetto definitivo della Variante Generale al P.R.G.C. del Comune di Alpignano (TO) con D.C. n. 69 del 10/12/2015;
- integrare il precedente atto deliberativo con D.C. n. 9 del 29/04/2016.

Premesso, inoltre, che:

- la Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio con relazione ed integrazioni datate 13/10/2017, a seguito del parere espresso dalla Commissione Tecnica Urbanistica del 4/10/2017, si è espressa affinché l'Amministrazione Comunale provvedesse a controdedurre alle proposte di modifica e integrazioni formulate nel rispetto delle procedure fissate dal comma 13 ovvero dal comma 15 dell'art. 15 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- l'Assessore Regionale all'Urbanistica, con nota prot. n. 23934/A16.00 del 13/10/2017, ha provveduto a trasmettere il suddetto parere al Comune di Alpignano (TO), specificando i tempi per le controdeduzioni comunali e le ulteriori indicazioni procedurali;
- il Comune di Alpignano (TO) ha provveduto a:
  - a) predisporre il progetto preliminare della rielaborazione parziale della Variante Generale al P.R.G.C. del Comune di Alpignano (TO), per il quale sono state espletate le procedure prescritte dal comma 15 dell'art. 15 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., con D.C. n. 54 del 29/11/2018;
  - b) controdedurre alle osservazioni formulate dalla Regione e contestualmente adottare il progetto definitivo della Variante Generale al P.R.G.C. del Comune di Alpignano (TO) con DCC n. 16 del 26 marzo 2019.

Dato atto che, con parere datato 10/12/2019 prot.n. 31167 integrato con nota del 17/12/2019 prot.n.31945 ("allegato E"), il Settore competente della Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, ha espresso parere favorevole all'approvazione della Variante Generale al P.R.G.C. del Comune di Alpignano (TO), subordinatamente all'introduzione "*ex officio*" negli elaborati progettuali delle ulteriori modificazioni riportate nel documento denominato "allegato A" e datato 10/12/2019, finalizzate alla puntualizzazione e all'adeguamento, a norma di legge, della Variante Generale al P.R.G.C. del Comune di Alpignano (TO) e alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio.

Richiamato che, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e delle D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008 e n. 21-892 del 12/01/2015, le valutazioni relative agli aspetti ambientali strategici e di compatibilità ambientale (V.A.S.) sono contenute nei documenti denominati:

- nell' "allegato B" (D.D. n. 286 del 23/06/2017 relativa al parere dell'Organo Tecnico Regionale per la V.A.S.);

- nell' "allegato C" (Piano di Monitoraggio adottato con D.C. n. 16 del 26/03/2019);
- nell' "allegato D" (Dichiarazione di Sintesi per la V.A.S. firmata il 23/12/2019).

Richiamato, inoltre, che le previsioni urbanistiche generali e le norme di attuazione della Variante Generale al P.R.G.C. del Comune di Alpignano (TO) devono essere adeguate alle nuove norme urbanistiche regionali in materia di tutela ed uso del suolo, previste dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013 e s.m.i..

Preso atto, come da documentazione agli atti della Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio:

- delle Certificazioni datate 14/12/2015 e 11/04/2019, firmate dal Responsabile del Procedimento del Comune di Alpignano (TO), circa l'*iter* di adozione della Variante Generale al P.R.G.C., a norma della L.R. n. 56/77 e s.m.i. ed in conformità alle disposizioni contenute nella Circolare P.G.R. n. 16/URE del 18/07/1989;
- dei pareri della Direzione Regionale OOPP Settore Tecnico Regionale Area metropolitana di Torino prot. n. 15035 del 23/06/2017, prot. A16000-27012 del 25 ottobre 2019 e del parere integrativo prot. A16000 29155 del 18 novembre 2019;
- dell'esito della seduta della Commissione Tecnica Urbanistica del 4/10/2017;
- della documentazione relativa alla Variante Generale al P.R.G.C. del Comune di Alpignano (TO) che si compone degli atti e degli elaborati specificati al punto 3 del deliberato.

Dato atto che il procedimento di approvazione delle previsioni urbanistiche in questione è stato inviato alla Regione per l'approvazione entro la data dell'entrata in vigore della L.R. n. 26/2015 e che, pertanto, la conclusione dell'*iter* di approvazione può ancora avvenire nel rispetto delle procedure disciplinate dall'art. 15 della L.R. 56/1977 e s.m.i. (nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della L.R. n. 3/2013), secondo le disposizioni transitorie di cui all'art. 89 della stessa L.R. n. 3/2013 e s.m.i..

Visto il D.P.R. n. 8 del 15/01/1972.

Vista la L.R. n. 56 del 05/12/1977 e s.m.i..

Vista la L.R. n. 3 del 25/03/2013 e s.m.i..

Vista la L.R. n. 26 del 22/12/2015.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

La Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

*delibera*

1) di approvare, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. e secondo le disposizioni transitorie di cui all'art. 89 della L.R. n. 3/2013 e s.m.i.:

- la Variante Generale al P.R.G.C. del Comune di Alpignano (TO), subordinatamente all'introduzione "*ex officio*" negli elaborati progettuali delle ulteriori modificazioni riportate nell' "allegato A";
- l' "allegato A" datato 10/12/2019 (modifiche "*ex officio*"), l' "allegato B" (D.D. n. 286 del 23/06/2017 relativa al parere dell'Organo Tecnico Regionale per la V.A.S.), l' "allegato C" (Piano di Monitoraggio adottato con D.C. n. 16 del 26/03/2019), l' "allegato D" (Dichiarazione di Sintesi per la V.A.S. firmata il 23/12/2019) e l' "allegato E" datato 10/12/2019 (valutazioni conclusive del Settore competente della Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio);

2) di dare atto che, come da suddetto "allegato E", con la presente approvazione il P.R.G.C. di Alpignano (TO), introdotte le modifiche "*ex officio*" di cui al precedente articolo, si ritiene adeguato ai disposti del P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico) approvato con D.P.C.M. in data 24/05/2001, nonché adeguato ai disposti commerciali della L.R. 28/99;

3) che la documentazione relativa alla Variante Generale al P.R.G.C. del Comune di Alpignano (TO) si compone di:

- deliberazione consiliare n. 16 del 26/03/2019 con allegati:
  - fascicolo controdeduzioni alle osservazioni;
  - mappatura delle osservazioni pervenute;
- Confronto aree normative tra progetto definitivo e controdeduzioni;
  - Verifica di conformità alle prescrizioni e di coerenza con le direttive o indirizzi del Piano Paesaggistico regionale;
  - Fascicolo controdeduzioni alle osservazioni del OTR VAS;
  - Valutazione di compatibilità con il vigente Piano di classificazione acustica;
  - Tavola 12/QC- Aree servizi pubblici esistenti ed in progetto cartografati sc. 1:5.000;
- Tav. 15/QC – Quadro conoscitivo – Consumo di suolo - sc. 1:5.000;
- Relazione Illustrativa urbanistica /ambientale;
- Norme di Attuazione;
- Tav. 1/A – Assetto urbanistico - sc. 1:5.000;
- Tav. 1/A.1 – Assetto urbanistico – Quadrante 1 - sc. 1:2.000;
- Tav. 1/A.2 – Assetto urbanistico – Quadrante 2 - sc. 1:2.000;
- Tav. 1/A.3 – Assetto urbanistico – Quadrante 3 - sc. 1:2.000;
- Tav. 1/A.4 – Assetto urbanistico – Quadrante 4 - sc. 1:2.000;
- Tav. 1/A.5 – Assetto urbanistico – Quadrante 5 - sc. 1:2.000;
- Tav. 1/B – Carta dei vincoli paesaggistico ambientali - sc. 1:5.000;
- Tav. 1/C – Carta di sintesi della pericolosità su base catastale- sc. 1:5.000;
- Tav. 3/A – Planimetria sintetica - Mosaicatura PRGC - sc. 1:5.000;
- Tav. 1/A\* – Zonizzazione PRGC - Localizzazioni e addensamenti commerciali - sc. 1:5.000;
- Tav. 1/A\*\* – Assetto urbanistico – Usi civici - sc. 1:5.000;
- Tav. 2F – Capacità d'uso dei suoli;
- Tav. 4/G – Carta del reticolo idrografico SICOD – sc. 1:5.000;
- Tav. 6/G – Carta geomorfologia ed evento ottobre 2000 – Quadro del dissesto – sc. 1:5.000;
- Tav. 8/G – Carta di sintesi della pericolosità – sc. 1:5.000;

GLI ELABORATI GEOLOGICI Tav.4/G Tav.6/G e Tav.8/G SOPRAELENCATI SONO DA CONSIDERARE VIGENTI ESCLUSIVAMENTE PER LE PARTI INDICATE NEL PARERE UNICO DELLA DIREZIONE REGIONALE OOPP PROT. N. 48509 DEL 25 ottobre 2019, ADOTTATI CON DCC N. 54 DEL 29 NOVEMBRE 2018.

- Tav. 01/QC – Quadro conoscitivo – Strumentazione urbanistica vigente - sc. 1:5.000;
- Tav. 02/QC – Quadro conoscitivo – Edificato - sc. 1:5.000;
- Tav. 03/QC – Quadro conoscitivo – Rete acquedotto e pozzi di captazione - sc. 1:5.000;
- Tav. 04/QC – Quadro conoscitivo – Rete fognaria - sc. 1:5.000;
- Tav. 05/QC – Quadro conoscitivo – Rete metano - sc. 1:5.000;
- Tav. 06/QC – Quadro conoscitivo – Rete elettrodotti - sc. 1:5.000;
- Tav. 07/QC – Quadro conoscitivo – Impianti reti cellulari e telecomunicazioni - sc. 1:5.000;
- Tav. 08/QC – Quadro conoscitivo – Infrastrutture mobilità - sc. 1:5.000;
- Tav. 09/QC – Quadro conoscitivo – Aree soggette a vincolo - sc. 1:5.000;
- Tav. 10a/QC – Quadro conoscitivo – Beni architettonici e vincoli - sc. 1:1.000;
- Tav. 10b/QC – Quadro conoscitivo – Beni architettonici e vincoli - sc. 1:1.000;
- Tav. 11/QC – Quadro conoscitivo – edifici di interesse pubblico - sc. 1:5.000;
- Tav. 13a/QC – Quadro conoscitivo – Centro Storico - Stato di conservazione - sc. 1:1.000;
- Tav. 13b/QC – Quadro conoscitivo – Centro Storico - Cortili - sc. 1:1.000;
- Tav. 14/QC – Quadro conoscitivo – Mosaicatura PRGC - sc. 1:25.000;
- Sintesi osservazioni e controdeduzioni;
- Progetto preliminare, localizzazione osservazioni;
- Progetto preliminare, localizzazione osservazioni, Centro storico;
- Schede normative Centro Storico, Destra Dora;
- Schede normative Centro Storico, Sinistra Dora;
- Tav. 2/A – Centro Storico;
- Relazione geologico- tecnica;
- Tav. 1/G – Carta geologica – sc. 1:5.000;
- Tav. 2/G – Carta geologico-tecnica e delle indagini– sc. 1:5.000;
- Tav. 3/G – Carta idrogeologica – sc. 1:5.000;
- Tav. 5/G – Carta dell’acclività – sc. 1:5.000;
- Tav. 7/G – Carta microzone omogenee in prospettiva sismica– sc. 1:5.000;
- Relazione illustrativa sugli aspetti agronomico forestali;
- Tav. 1/F – Carta dell’uso attuale del suolo – sc 1:5.000;
- Tav. 3/F – Carta delle aziende agricole operanti sul territorio – sc 1:5.000;
- Tav. 4/F – Identificazione geografica dei terreni afferenti alle aziende agricole – sc 1:5.000;
- Piano di classificazione acustica – Adeguamento alla variante generale del PRGC 2014 – Verifica preliminare;
- Relazione su aspetti VAS che evidenzi e descriva come il processo valutativo abbia influito sulla formazione della Variante;
- Integrazione al documento “verifica preliminare di compatibilità acustica” che certifichi l’assenza di accostamenti critici ed esamini tutte le aree di nuova previsione e quelle confermate, con stralci cartografici di raffronto del Piano di Classificazione acustica.
- Lettura facilitata delle controdeduzioni alle osservazioni della Regione Piemonte;
- Rapporto ambientale, Sintesi non tecnica, Piano di monitoraggio;
- Testo comparato delle Norme di Attuazione;
- Schede delle aree normative;
- dati urbani;
- Relazione illustrativa (geologica) e relativi allegati;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul sito regionale “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, fatto salvo quanto

previsto dall'art. 15 comma 18 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. e dall'art. 89 della L.R. n. 3/2013 e s.m.i..

(omissis)

Allegato



**Art. 25 – Aree a prevalente destinazione residenziale**

Al primo comma si aggiunga la seguente dizione: "Eventuali minime differenze di superficie derivate da più accurati rilievi dei lotti interessati dagli interventi, fatti salvi i diritti di terzi, non costituiscono variante al PRGC."

**Art. 26 – Aree a prevalente destinazione produttiva e artigianale**

Al termine del comma 9, dopo le parole "... anche in relazione ai lotti edificati contermini." si aggiunga la seguente dizione: "Eventuali minime differenze di superficie derivate da più accurati rilievi dei lotti interessati dagli interventi, fatti salvi i diritti di terzi, non costituiscono variante al PRGC."

Deve essere stralciato il comma 10 dell'art. 26, che recita: "Nelle aree normative Pd e Pt, tranne in zona Pd02, eventuali insediamenti o trasformazione di attività esistenti che comportino la detenzione di sostanze pericolose, dovranno rispettare quanto previsto dal D. Lgs 334/1999 e s.m.e i. e i relativi allegati."

Esso dovrà essere sostituito dai seguenti commi:

"10.1. Nelle aree ad altissima vulnerabilità ambientale di cui all'articolo 13.1 della variante "Seveso" al PTC e di seguito riportate, non è ammesso l'insediamento di stabilimenti soggetti al d.lgs.105/15 né quello di stabilimenti di cui all'articolo 19, lettere c) e d) della Variante "Seveso" al PTC.

Articolo 13.1 delle Norme di Attuazione del PTC variante "Seveso":

1. aree naturali protette (nazionali, regionali, provinciali) istituite o in previsione;
2. siti Natura 2000 ex Direttiva 92/43/CEE "Habitat";
3. aree di interesse paesaggistico ai sensi del d.lgs.42/2004 s.m.i. art. 142, lettere b, (fascia di 300 m intorno ai laghi, da non intendersi limitata ai soli laghi naturali significativi o di rilevante interesse ambientale citati nelle Linee guida), d (montagne sopra i 1600 m) ed m (zone di interesse archeologico);
4. fasce A e B, zone RME, aree in dissesto idrogeologico a pericolosità molto elevata (Fa, Ee, Ca) ed elevata (Fq, Eb, Cp, Va) da PAI, o individuate dagli strumenti urbanistici locali qualora maggiormente cautelativi;
5. frane (progetto IFFI), movimenti gravitativi e fasce di rispetto fluviali ad alta probabilità di inondazione, indicate dagli studi della Provincia anche in relazione ai loro futuri aggiornamenti;
6. abitati da trasferire e consolidare classificati ai sensi della legge 9 luglio 1908 n. 445 e s.m.i.

Art. 19, lettere c) e d) delle Norme di Attuazione del PTC variante "Seveso" come precisato dalla nota esplicativa n.5 al PTC:

attività che prevedono la detenzione o l'impiego, in quantità pari o superiori al 20% delle rispettive quantità limite per l'applicazione dei requisiti di soglia inferiore di cui al d.lgs.105/2015, delle "sostanze pericolose" definite dall'Allegato 1, Parti 1 e 2, del decreto medesimo, di seguito indicate:

- c) prodotti petroliferi e combustibili alternativi, come definiti dalla Parte 2;
- d) "sostanze pericolose" classificate nella sezione "Pericoli per l'ambiente" della Parte 1.

Analogo divieto si applica alla modifica o trasformazione di attività esistenti che per effetto delle variazioni ricadono nei casi di cui al comma precedente. Sono escluse da tale divieto le attività che ricadono nei casi di cui al/ai comma/i precedente/i esclusivamente a seguito di modifiche normative (ad es. variazione della classificazione delle sostanze, etc.)

10.2. Nelle aree a rilevante vulnerabilità ambientale di cui all'articolo 13.2 della variante "Seveso" al PTC, punti 3, 4, 8, 11, 12 e 13, di seguito riportate, si applicano i seguenti divieti di insediamento

di stabilimenti soggetti al d.lgs.105/2015, elencati all'articolo 15.2 terzo comma della Variante "Seveso", punti I, II, III:

Art. 13.2. "Zone a rilevante vulnerabilità ambientale"  
3. aree di interesse paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 s.m.i., art. 142, let. g (aree boscate);  
4. aree soggette a vincolo idrogeologico ex l.r. 45/1989 e aree boscate ex artt. 5.5 e 5.7 delle NDA del PTC;  
8. sistemi dell'agricoltura specializzata e/o vitale (vigneti specializzati, colture di prodotti tipici, frutteti, ecc...) individuati dagli strumenti urbanistici o da altri studi o strumenti di pianificazione;  
11. acquiferi sotterranei ad alta/elevata vulnerabilità;  
12. zone di ricarica delle falde;  
13. territori con soggiacenza inferiore a 3 metri dal p.c.;

Art. 15.2 terzo comma della Variante "Seveso", punti I, II, III  
I. per gli stabilimenti a pericolo di eventi incidentali di tipo energetico, non è ammessa nei casi di cui ai punti 3 e 4 del precedente articolo 13.2;  
II. per gli stabilimenti a pericolo di eventi incidentali di tipo tossico, non è ammessa nei casi di cui al punto 8 del precedente articolo 13.2;  
III. per gli stabilimenti a pericolo di eventi incidentali a ricaduta ambientale, non è ammessa nei casi di cui ai punti 11,12, 13 del precedente articolo 13.2;

10.3. Nelle rimanenti aree del territorio comunale (aree a rilevante vulnerabilità ambientale non ricadenti nel comma precedente e aree a ridotta vulnerabilità ambientale), per l'insediamento di stabilimenti soggetti al d.lgs.105/2015 o di stabilimenti di cui all'articolo 19, lettere c) e d) della Variante "Seveso" al PTC si applicano le procedure di cui agli articoli 15 e 19 della Variante "Seveso" al PTC.

10.4. Non è ammesso l'insediamento di uno stabilimento soggetto al d.lgs.105/2015 qualora nell'area di esclusione da esso generata siano presenti o previsti dal piano regolatore elementi territoriali vulnerabili di categoria A o B di cui al d.m. 09/05/2001.

10.5. Non è ammesso l'insediamento di uno stabilimento di cui all'articolo 19 lettera a) della Variante "Seveso" al PTC, qualora entro una distanza pari a 200 m. misurata dal perimetro siano presenti o previsti dal piano regolatore elementi territoriali vulnerabili di categoria A o B di cui al d.m. 09/05/2001.

Art. 19, lettera a) delle Norme di Attuazione del PTC variante "Seveso" come precisato dalla nota esplicativa n. 5 al PTC:  
attività che prevedono la detenzione o l'impiego, in quantità pari o superiori al 20% delle rispettive quantità limite per l'applicazione dei requisiti di soglia inferiore di cui al d.lgs.105/2015, delle "sostanze pericolose" definite dall'Allegato 1, Parti 1 e 2, del decreto medesimo, di seguito indicate:  
a) "sostanze pericolose" classificate nella sezione "Pericoli per la salute" della Parte 1 che presentino almeno una delle seguenti indicazioni di pericolo: H330, H331, nonché quelle classificate nella sezione "Altri pericoli" di cui alla Parte 1 che presentino l'informazione supplementare sul pericolo EUH029.

Per la nozione di stabilimento, e quindi del suo perimetro, è opportuno fare riferimento alla definizione riportata nell'articolo 3 del D.Lgs. 105/2015.

10.6. Non è ammesso l'insediamento di uno stabilimento di cui all'articolo 19 lettere b) o c) della Variante "Seveso" al PTC qualora entro una distanza pari a 100 m misurata dal perimetro siano presenti o previsti dal piano regolatore elementi territoriali vulnerabili di categoria A o B di cui al d.m. 09/05/2001.

Art. 19, lettere b) o c) delle Norme di Attuazione del PTC variante "Seveso" come precisato dalla nota esplicativa n. 5 al PTC:  
attività che prevedono la detenzione o l'impiego, in quantità pari o superiori al 20%

delle rispettive quantità limite per l'applicazione dei requisiti di soglia inferiore di cui al D.Lgs. 105/2015, delle "sostanze pericolose" definite dall'Allegato 1, Parti 1 e 2, del decreto medesimo, di seguito indicate:

- b) "sostanze pericolose" classificate nella sezione "Pericoli fisici" della parte 1 nelle categorie P3b o P5c;
- c) prodotti petroliferi e combustibili alternativi, come definiti dalla Parte 2;

Per la nozione di stabilimento, e quindi del suo perimetro, è opportuno fare riferimento alla definizione riportata nell'articolo 3 del D. Lgs. 105/2015.

10.7. Analogo divieto si applica alla modifica o trasformazione di attività esistenti che per effetto delle variazioni ricadono nei casi di cui ai commi precedenti.

Sono escluse da tale divieto le attività che ricadono nei casi di cui al/i comma/i precedente/i esclusivamente a seguito di modifiche normative (ad es. variazione della classificazione delle sostanze, etc.)

10.8. Nelle rimanenti aree del territorio comunale, per l'insediamento di stabilimenti soggetti al D.Lgs. 105/2015 o di stabilimenti di cui all'articolo 19, lettere a), b), c) della Variante "Seveso" al PTC si applicano le procedure di cui agli articoli 10 e 19 della Variante "Seveso" al PTC."

#### **Art. 27 – Aree a prevalente destinazione terziaria, direzionale e commerciale**

Al termine dell'articolo, quale ultimo comma, si aggiunga la seguente dizione: "Eventuali minime differenze di superficie derivate da più accurati rilievi dei lotti interessati dagli interventi, fatti salvi i diritti di terzi, non costituiscono variante al PRGC."

#### **Art 28 – Aree agricole, boscate e umide: Ela, Elb, Elc, Eld.**

Al comma 3, dopo le parole "solo quando ne sia oggettivamente dimostrata" aggiungere la dizione: "la indispensabilità (limitandola a quanto strettamente necessario)".

Al termine dell'articolo si aggiunga la seguente dizione quale comma 6: "Dovranno essere rispettate le indicazioni e le norme fornite dalle leggi vigenti in materia agricola (LR 1 del 22 gennaio 2019 - Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale), e ricettivo-turistica quali la LR n. 2 del 23 febbraio 2015 - Nuove disposizioni in materia di agriturismo ed i relativi Regolamenti n. 1 del 1 marzo 2016 e n. 5 del 13 febbraio 2017."

#### **Art 28.1 – Aree agricole Ela**

Al termine del comma 10 dell'art. 28.1 si aggiunga la seguente dizione: "Riguardo agli edifici residenziali circostanti, fatto salvo quanto richiesto dalle normative sanitarie (ASL) o da altri uffici/Enti competenti in materia o da norme vigenti, si richiede siano rispettate le seguenti distanze:

- per la realizzazione di nuovi allevamenti intensivi di suini, ovini, sanati, asini, o per l'ampliamento di quelli esistenti, dovranno essere rispettati mt 500
- per altri allevamenti e per allevamenti non intensivi mt. 100

Da tale norma sono escluse le abitazioni dei proprietari, per i quali deve essere rispettato quanto stabilito dalle norme sanitarie.

Relativamente alle acque si rimanda al Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n.10/R. e s.m.i. in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 e s.m. e i."

**Art. 28.3 - Aree boscate Elc**

La prima frase del **comma 1** dell'articolo 28.3 che recita: "Si definiscono aree boscate tutte le superfici che rispondono alla definizione data dall'art. 3 della LR 40/98" dovrà essere così integrata: "Si definiscono aree boscate tutte le superfici che rispondono alla definizione data nell'art. 3 della L.R. 40/98 e negli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 34/2018 - Testo unico in materia di foreste e filiere forestali."

**Al termine dell'articolo** si inserisca il nuovo punto 8: "Gli eventuali interventi che comportano la trasformazione delle superfici boscate devono privilegiare soluzioni che consentano un basso impatto visivo sull'immagine complessiva del paesaggio e la conservazione dei valori storico-culturali ed estetico-percettivi del contesto, tenendo conto anche della funzione di intervallo fra le colture agrarie e di contrasto all'omogeneizzazione del paesaggio rurale di pianura e di collina."

**Art. 29 – Aree a servizi pubblici Sre, Srp, Spe, Spp, Ste, Stp.**

Alla penultima riga del **comma 1**, la sigla "Spe" deve essere sostituita dalla corretta sigla "Ste".

Eliminare il **comma 2** che recita "Trattasi di zona urbana classificabile come zona di tipo F (art. 2 del DM 1444/68)".

**Art. 39 - Tutela e valorizzazione degli edifici e dei manufatti di interesse storico, artistico, architettonico e ambientale**

Al **comma 6** la parola "ambientale" deve essere sostituita con la parola "paesaggistica".

**Al termine del comma 6** si aggiunga inoltre: "Ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 20 novembre 2017 n. 168, recante "Norme in materia di domini collettivi", nel caso di liquidazione di un terreno gravato da uso civico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h) del D.Lgs 42/2004, il vincolo paesaggistico e la relativa autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del decreto stesso permangono."

**Art. 40 – Tutela e valorizzazione di specifiche aree di interesse paesaggistico e ambientale Ele**

Dopo il **comma 4**, si aggiunga il seguente **comma 5**: "Nelle zone esterne alla perimetrazione delle Zone di transizione, è consentito anche l'utilizzo agricolo purché coerente con il valore ed il pregio del territorio.

A valere per le aree Ele si richiamano i seguenti principi generali:

- miglioramento della naturalità e della qualità ambientale
- potenziamento delle dotazioni ecologiche e dei corridoi ecologici
- contrasto alla diffusione delle specie esotiche invasive
- valorizzazione e riqualificazione paesaggistica, con particolare attenzione alla tutela del sistema di segni paesaggistici storicamente esistenti
- tutela dei corridoi visuali
- mitigazione dei margini edificati

Si richiamano inoltre e si applica quanto espresso all'art. 28 delle presenti norme di attuazione ai commi 3 e 4. Dovrà essere applicato altresì quanto prescritto al **comma 5** dello stesso art. 28."

**Art. 41 – Fasce perifluviali e corridoi di connessione ecologica**

Nel **titolo** e nella prima riga del **comma 1**, dopo la parola "perifluviali" siano inserite le parole "e perilacuali".

Al termine del **comma 1**, dopo le parole "... relative sponde per una fascia di mt. 150", aggiungere la dizione: "... e territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla battigia."

Al termine dell'**articolo 41**, si aggiunga il seguente comma 4: "Le eventuali trasformazioni che ricadono nella zona fluviale interna, (costituita dalla fascia di tutela paesaggistica dei 150 metri e dalle fasce A e B del PAI), devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali caratterizzanti il corso d'acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche."

A seguire, sempre nell'**articolo 41**, si inserisca il seguente comma 5: "Nei territori contermini ai laghi gli interventi di recupero e di riqualificazione degli ambiti urbanizzati o quelli di nuova costruzione devono essere realizzati secondo criteri progettuali di coerenza dimensionale e morfologica con i caratteri tipologici del tessuto edificato storicamente consolidato e di ripristino e valorizzazione delle relazioni paesaggistiche del territorio interessato, che ne contraddistinguono la connotazione e l'identità."

#### **Art. 42.2 – Progettazione delle aree verdi.**

Al termine del **comma 3** si aggiunga: "Tutte le aree permeabili dovranno essere piantumate almeno in parte con alberi ad alto fusto."

L'articolo dovrà essere integrato aggiungendo il **nuovo comma 1bis** che segue:

"[1bis] Per quanto attiene al disegno del verde, le fasi di progettazione e realizzazione del verde dovranno svilupparsi contestualmente a quelle di edificazione e di realizzazione delle aree a servizi."

#### **Art. 42.4 - Orti in ambiti urbani destinati all'autoconsumo.**

Devono essere stralciati i **commi 2, 3 e 4**, dalle parole "l'assegnazione avverrà tramite ..." fino a "...avviso pubblico da parte della P.A..".

#### **Art. 42.5 – Nuove piantumazioni**

La dizione dell'elenco in calce al comma [1] "- lungo le strade campestri", deve essere così sostituita: "- lungo le strade, incluse quelle campestri."

#### **Art. 57.1 – Indicazioni e prescrizioni progettuali di mitigazione ambientale**

##### **Comma [2] - Componente acqua**

Al termine del comma, si aggiunga la seguente

"(Prescrizione)

Si considera recepita la vigente perimetrazione delle aree di ricarica delle falde profonde relativa al Comune di Alpignano, così come rappresentata nell'estratto cartografico riportato al termine del presente Allegato A alla DGR di approvazione, tratto dalla Cartografia delle aree di ricarica degli acquiferi profondi della pianura piemontese di cui alla D.D. n. 268 del 21.07.2016, pubblicata sul BUR n. 41 del 13.10.2016, e reperibile all'indirizzo <http://www.geoportale.piemonte.it/cms/>.

Per quanto attiene alle aree di ricarica delle falde profonde si richiamano i disposti della D.G.R. n. 12-6441 del 02.02.2018 "Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2017", pubblicata sul BUR n. 6 del 08.02.2018, e di eventuali successive modifiche e integrazioni."

#### **Art. 57.1 – Indicazioni e prescrizioni progettuali di mitigazione ambientale**

##### **Comma [9] - Componente illuminazione**

In calce al comma 9 "Illuminazione" dovrà essere aggiunto il testo seguente:

"In linea generale sarà necessario prevedere impianti di illuminazione che si inseriscano correttamente nel contesto, soprattutto negli ambiti di pregio paesaggistico, e che risultino idonei a contenere l'inquinamento luminoso in un'ottica di risparmio energetico (utilizzo di led, scelta di tonalità luminose ambientalmente compatibili, limitazione della dispersione di flusso luminoso mediante l'utilizzo di lampade ad alta efficienza, ...)."

#### **Art. 57.2 – Indicazioni progettuali di inserimento paesaggistico**

Si modifichi il comma [13] "Paesaggio" dell'articolo 57.2 inserendo un ultimo punto, così formulato:

"(Prescrizione) Al fine di mitigare l'inserimento paesaggistico dei volumi edificati, che dovranno risultare efficacemente schermati dal verde dal punto di vista percettivo e da quello acustico, si prevedano, ove possibile, adeguate piantumazioni lungo gli assi viabilistici ai margini e/o all'interno dei lotti di intervento.

In base alle caratteristiche dei siti si potrà ricorrere a siepi mono e/o plurifilare, e/o a filari alberati che includano alberi ad alto fusto. Tali specie dovranno raggiungere, una volta a regime, un'altezza media superiore a quella delle nuove costruzioni."

Si aggiunga al comma [15] la seguente dizione:

"(Prescrizione) Nell'ambito delle aree a servizi dovranno essere previste anche aree a verde ecologico, ossia aree destinate a verde che non comportano l'impermeabilizzazione del suolo. Rientrano in tali tipologie di aree, a titolo esemplificativo e non esaustivo: aiuole, viali alberati, orti urbani, giardini, parchi urbani, ...".

#### **Art. 57.3 – Indicazioni progettuali di compensazione ambientale**

In calce al comma [16], dopo i termini "... aree di pregio naturalistico", si aggiunga la seguente dizione:

"... , di contenimento di specie vegetali esotiche e infestanti, nonché in interventi volti alla sistemazione geologico-idrogeologica e alla riqualificazione e valorizzazione dell'assetto paesaggistico comunale (demolizione/mascheramento di elementi detrattori del paesaggio quali antenne, ripetitori, tralicci dismessi, recupero/riqualificazione dei nuclei di matrice storica e dei loro elementi connotativi e/o di ambiti degradati del tessuto delle periferie, recupero della rete sentieristica, ...)."

Il comma 19 dovrà essere così modificato:

[19] "(Prescrizione) La superficie, la localizzazione e lo sviluppo progettuale delle compensazioni ambientali sono obbligatoriamente da concordare con la Pubblica Amministrazione,

prevalentemente in sede di definizione delle convenzioni attuative, o eventualmente in sede di rilascio del permesso di costruire.”.

#### **Art. 60 – Aspetti prescrittivi**

Al **Paragrafo 1** – Norme tecniche per le costruzioni (NTC08). In tutta la norma l’acronimo NTC08 deve essere sostituito con NTC18.

Al **Paragrafo 9** – Opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, la dizione “... ai sensi del medesimo articolo 381.” deve essere modificata in “... ai sensi del medesimo articolo 38.”.

Al **termine dell’articolo** si inserisca il **nuovo Paragrafo 13 – Integrazioni**, contenente le seguenti prescrizioni:

- “- Le aree delimitate con le sigle UIDe e CSN2e nella Tav. 1/G – *Carta Geologica* dovranno essere considerate alla stregua delle “Aree con caratteristiche geotecniche scadenti (Depositi lacustri)” indicate nella Tav. 8/G, in quanto presentano analoghe caratteristiche.
- In generale devono essere rispettati i principi generali elencati al punto 3.10 della CPGR 7/LAP/96.”.

### **SCHEDE NORMATIVE D’AREA**

#### **Scheda normativa area Ct02**

Si integri la sezione “Ct2 - Particolari progettuali: sezione stradale” con la seguente precisazione:  
“La rotatoria in progetto dovrà essere contenuta entro il margine delle aree individuate come Superficie Fondiaria (SF) e non dovrà interferire con le aree a Servizi Pubblici (SP).”.

#### **Scheda normativa area Ct03**

La **sezione della scheda Ct 03 “Particolari progettuali: sezione stradale e realizzazione parcheggi”** deve essere titolata come “Ct 03 - Particolari progettuali: sezione stradale, realizzazione parcheggi e piantumazioni”.

Essa dovrà essere altresì **integrata - in calce alle prescrizioni** relativi alle superfici a parcheggio, primo punto – con la seguente prescrizione:

“Per quanto attiene alle opere a verde, si rende necessario sia salvaguardare il più possibile la vegetazione esistente, sia prevedere lungo la viabilità interna al lotto la piantumazione di specie arboreo-arbustive autoctone con funzione di filtro visivo ed acustico tra i nuovi volumi edificati e l’asse viario stesso.”.

#### **Scheda normativa area Tc04**

La sezione 3 “Indicazioni progettuali di carattere ambientale” della scheda normativa di Piano dell’area Tc04 deve essere integrata inserendo in calce al primo punto la seguente prescrizione:

“Considerato che il margine meridionale dell’area è segnato da un percorso panoramico normato ai sensi dell’art. 30 delle NdA del Piano Paesaggistico regionale (Strada Statale 24 del Monginevro nei pressi di Caselette e Grangiotto - via Caselette), dovrà essere prevista lungo tale tratto viario un’adeguata schermatura verde finalizzata a mitigare gli interventi edificatori previsti e a salvaguardare le visuali panoramiche fruibili.”.

Alle schede delle aree Tc01, Tc02, Tc03, Tc04 e Tc05, si aggiunga al paragrafo **Modalità di attuazione**, dopo le parole “Permesso di Costruire convenzionato” la dizione “o S.U.E.”.


**ELABORATI GEOLOGICI**

**CARTOGRAFIA geologica**

**Tavola 12QC – Aree a servizi pubblici esistenti e in progetto cartografate.**


Alla legenda della tavola 12QC si aggiunga la seguente dizione: “Le aree colorate in giallo corrispondono alla identificazione azzurra nella legenda della presente cartografia.”.

**Tav. 4G – Carta del Reticolo Idrografico – S.I.C.O.D.**, deve essere integrata con gli elementi grafici relativi agli interventi di cui alle sigle CA3, CA4, CA5 e CA6 indicanti opere di canalizzazione, così come già definite nello stralcio cartografico dell’elaborato Controdeduzioni al parere Unico.




*Estratto cartografico dall’elaborato Controdeduzioni al parere unico, adottato con DCC n. 16 del 26 marzo 2019.*

**Tav. 4G – Carta del Reticolo Idrografico – S.I.C.O.D.**, deve intendersi integrata con la legenda completa della Tavola avente stessa denominazione adottata con DCC n. 69 del 10 dicembre 2015, inserendo gli elementi relativi agli interventi di cui alle sigle CA3, CA4, CA5 e CA6.




*Estratto della Legenda della Tavola 4/G adottata con DCC n. 69 del 10 dicembre 2015*

**TAV. 6/G – Carta Geomorfológica ed evento alluvionale 13-16 Ottobre 2000 – Quadro del dissesto, deve essere integrata con la legenda riportata nell’omonima Tavola adottata con DCC n. 69 del 10 dicembre 2015.**



Legenda della Tavola 6/G adottata con DCC n. 69 del 10 dicembre 2015






Legenda della Tavola 6/G adottata con DCC n. 69 del 10 dicembre 2015

**TAV. 6/G – Carta Geomorfologica ed evento alluvionale 13-16 Ottobre 2000 – Quadro del dissesto**  
L'area (compresi edifici e pertinenze) racchiusa tra Strada Antica di Rivoli, Via della Costa, l'individuazione lineare del "Terrazzo principale e scarpata morfologica" indicato nella stessa Tav. 6/G, fino all'edificio indicato dal civico 6b, che si estende al piede o sulla scarpata del terrazzo, deve essere considerata inserita nella classe IIIb2.


**Tavola 8/G – Carta di Sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica**

La Tavola 8/G deve essere integrata con la legenda riportata nell'omonima Tavola 8/G adottata con DCC n. 54 del 29 novembre 2018.



Legenda della Tavola 8/G adottata con DCC n. 69 del 10 dicembre 2015





Legenda della Tavola 8/G adottata con DCC n. 69 del 10 dicembre 2015

## Tavola 8/G – Carta di Sintesi della pericolosità geologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica

La perimetrazione della classe IIIb3 presso Cascina Bonafous dovrà essere resa conforme a quella correttamente indicata nella Tav.1/C – Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica (base catastale). E’ da ritenersi pertanto valida la perimetrazione più cautelativa indicata nella Tav. 1C.

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA GEOLOGICA

#### Capitolo 7.8 - Cronoprogrammi

- Al termine del **primo paragrafo**, dopo le parole “... e della Tav. 1/C (sintesi su base catastale).” si inseriscano i seguenti ulteriori punti:

“- In caso gli edifici in classe IIIb facciano riferimento a più ambiti di applicazione, è necessario fare riferimento ai diversi Cronoprogrammi relativi.

- L’area (compresi edifici e pertinenze) racchiusa tra Strada Antica di Rivoli, Via della Costa, l’individuazione lineare del “Terrazzo principale e scarpata morfologica” indicato nella Tav. 6/G, fino all’edificio al numero civico 6b di Strada Antica di Rivoli, che si estende al piede o sulla scarpata del terrazzo, deve essere considerata inserita nella classe IIIb2.

Per gli interventi compresi in tale area é conseguentemente necessario fare riferimento al Cronoprogramma di tipo B.

Come indicato al punto 7.6 della NTE/99 alla CPGR/7LAP/96 spetta all’Amministrazione Comunale stabilire se eventuali opere esistenti siano in grado di mitigare il rischio o siano necessari ulteriori interventi. Sia per le opere già esistenti, che per quelle di possibile nuova realizzazione, è necessario prevedere il programma di manutenzione ordinaria e straordinaria adeguato al loro mantenimento in efficienza.”.

- Nella dizione “a seguito della quale si applicano le norme previste all’Art. 60 delle N.T.A” il riferimento all’art. 60 delle NTA del PRGC deve essere sostituito con il riferimento all’art.59;

- al **Punto 1**, Ambito di applicazione, la frase “Il cronoprogramma di tipo A si applica a tutte le aree edificate in Classe IIIb2 e IIIb3 in quanto ricadenti nelle fasce di rispetto lungo reticolo idrografico minore” deve essere sostituita dalla frase “Il cronoprogramma di tipo A si applica a tutte le aree edificate in Classe IIIb2 e IIIb3 afferenti o ricadenti nelle fasce di rispetto lungo il reticolo idrografico minore”;

#### ELABORATO CONTRODEDUZIONI AL PARERE UNICO

Al **punto 8** (pag. 4 dell’elaborato Controdeduzioni al Parere unico) la dizione “La nuova area IIIb2 proposta, di cui al punto 4/a, è stata inserita ...” deve essere sostituita con “La nuova area IIIb3 proposta, di cui al punto 4/a, è stata inserita ...”.

## RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA

### Capitolo 3 – SCHEDE geologiche

Al termine del Capitolo, dopo le parole “ ... 1/C (Sintesi su base catastale)” si aggiunga il seguente punto: “La Relazione Geologico-Tecnica è da intendersi costituita dall’elaborato adottato con DCC 69 del 10/12/2015 integrato e modificato dalle schede “Tc03”, “Tc01a Tc01b Tc02” e “Tc05” dell’omonimo elaborato adottato con DCC n. 16 del 26/03/2019 in sostituzione rispettivamente delle precedenti schede “Tmd02 e Tmt02”, “Pct11 e Pct12” e “Pct1”.

#### Scheda Tc03

Al paragrafo **Pericolosità ed idoneità all’utilizzazione urbanistica**, si stralcino le frasi “Per la parte ineditata ricadente nella fascia di rispetto dei canali vale quanto previsto per la Classe IIIa (Art. 60 punto 3 della N.T.A)” e “Per la parte edificata ricadente nella fascia di rispetto dei canali vale quanto previsto per la Classe IIIb3 (Art. 60 punto 4 della N.T.A)” sostituendole con le frasi rispettivamente “Per la parte ineditata ricadente nella fascia di rispetto dei canali vale quanto previsto per la Classe IIIa (Art. 59 punto 3 e Art. 60 c. 2 delle N.T.A)” e “Per la parte edificata ricadente nella fascia di rispetto dei canali vale quanto previsto per la Classe IIIb3 (Art. 59 punto 4 e Art.60 c. 2 delle N.T.A)”.

#### Scheda Tc01a, Tc01b, Tc02


Al paragrafo **Aspetti prescrittivi**, è necessario sostituire il riferimento all’art. 61 delle NTA con il riferimento all’art. 60 delle NTA.

#### Scheda Tc05

Al paragrafo **Aspetti prescrittivi**, è necessario sostituire il riferimento all’art. 61 delle NTA con il riferimento all’art. 60 delle NTA.

Il Dirigente del Settore  
**ing. Salvatore SCIFO**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs 82/2005





Allegato B



Direzione AMBIENTE, GOVERNO E TUTELA DEL TERRITORIO

Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate

DETERMINAZIONE NUMERO: 286

DEL: 23 GIU, 2017

Codice Direzione: A16000

Codice Settore: A1605A

Legislatura: 10

Anno: 2017

Non soggetto alla trasparenza ai sensi Artt. 15-23-26 del decreto trasparenza

Firmatario provvedimento: LEONARDI Aldo

#### Oggetto

Fase di valutazione della procedura di VAS relativa alla Variante Generale al PRGC vigente del Comune di Alpignano (TO). Espressione del parere motivato di cui all'art. 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006.

Il Comune di Alpignano (TO) ha predisposto il progetto della Variante Generale al PRGC vigente e lo ha adottato nella versione definitiva con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 10 dicembre 2015; successivamente, ha provveduto all'invio della documentazione alla Regione, ai fini dell'approvazione della Variante da parte della Giunta regionale.

La Variante rientra nel campo di applicazione dell'articolo 6, comma 2, lettera a) del d.lgs. 152/2006 e, pertanto, è sottoposta alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).

L'Autorità competente per la VAS, cui spetta il compito di esprimere il previsto parere motivato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dalla d.g.r. 9 giugno 2008, n. 12-8931, inerente primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di VAS, e dall'articolo 3bis della l.r. 56/1977, è la Regione in quanto amministrazione preposta all'approvazione del Piano.

La Regione svolge le funzioni di Autorità competente per la VAS tramite l'Organo tecnico regionale, istituito ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/1998, secondo quanto disposto dall'atto di indirizzo regionale citato.

Il processo di VAS è iniziato con la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale sul documento tecnico preliminare, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 19 luglio 2012, ai fini della specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale.

A seguito dell'adozione della Variante nella versione preliminare con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 19 giugno 2014, gli elaborati tecnici sono stati inviati ai soggetti



competenti in materia ambientale ai fini dell'espressione del previsto parere di competenza e sono stati pubblicati ai fini della consultazione del pubblico e del pubblico interessato.

La documentazione, adottata in via definitiva dal Comune con la citata DCC n. 69 del 10 dicembre 2015, trasmessa in Regione in data 15 dicembre 2015 per l'avvio delle procedure di valutazione ambientale e approvazione definitiva della Variante, è stata esaminata dalla struttura competente al fine di verificarne la completezza. La pratica, a seguito dell'invio degli atti integrativi richiesti da parte del Comune in data 6 maggio 2016, è stata ritenuta completa e resa procedibile per l'istruttoria a decorrere dal 9 maggio 2016.

Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria tecnica, finalizzata all'espressione del parere motivato in merito alla sostenibilità ambientale della Variante in oggetto, è stato attivato l'Organo tecnico regionale, individuando le Direzioni regionali Ambiente, Governo e Tutela del territorio e Agricoltura quali strutture regionali interessate all'istruttoria, di concerto con il Settore regionale Copianificazione urbanistica area Nord-Ovest responsabile dell'istruttoria urbanistica.

La Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante, è stata redatta sulla base dell'analisi della documentazione pervenuta e degli approfondimenti valutativi ritenuti necessari; essa comprende i contributi dei settori interessati della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio e della Direzione Agricoltura.

Visti i contenuti della Variante Generale al PRGC in oggetto e le analisi e le valutazioni ambientali a supporto della stessa, tenuto conto del contesto ambientale e paesaggistico del territorio del Comune di Alpignano e considerati gli esiti dell'istruttoria dell'Organo tecnico regionale, si ritiene che debbano essere risolte le criticità ambientali rilevate e migliorati i profili di sostenibilità ambientale della Variante medesima, tenendo conto delle considerazioni valutative, delle osservazioni e delle indicazioni contenute nella relazione tecnica allegata alla presente determinazione.

Conseguentemente, si ritiene necessario che nella fase di revisione della Variante in oggetto, condotta ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006, il Comune, in qualità di autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, provveda a predisporre modifiche e integrazioni alla Variante medesima, finalizzate a prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti significativi che l'attuazione della stessa potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale e paesaggistico, tenendo conto degli esiti delle consultazioni e delle osservazioni e indicazioni contenute nella relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso,

**IL DIRIGENTE**

visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
- la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40,
- la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56,
- la deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931,
- la deliberazione della Giunta regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977,
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23,
- gli strumenti di programmazione e pianificazione sovra-ordinati riferiti al territorio comunale oggetto di valutazione,

**DETERMINA**



- di esprimere, relativamente alla Variante Generale al PRGC vigente del Comune di Alpignano (TO), in qualità di autorità competente per la VAS, parere motivato, di cui all'art. 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006, con le osservazioni e indicazioni dettagliatamente descritte nella Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di ritenere necessario che il Comune di Alpignano, in qualità di autorità procedente, al fine di risolvere le criticità ambientali evidenziate dal processo di valutazione e migliorare i profili di sostenibilità ambientale della Variante in oggetto, provveda alle opportune revisioni della stessa, secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. 152/2006, in collaborazione con l'Autorità competente per la VAS, tenendo conto degli esiti delle consultazioni e delle osservazioni e indicazioni contenute nella relazione tecnica allegata;
- di trasmettere al Comune di Alpignano e al Settore Copianificazione urbanistica area Nord-Ovest copia del presente provvedimento, per il seguito di competenza;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione dedicata del sito web della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.

23 GIU. 2017


Il Dirigente


(ing. Aldo LEONARDI)

I Funzionari estensori

Fiamma Bernardi

Raffaella Delmastro





Allegato

Comune di ALPIGNANO (TO) – Variante Generale al PRGC

*Procedura di Valutazione Ambientale Strategica  
Fase di valutazione*

**Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale finalizzata all'espressione del parere motivato di cui all'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006**

**1. PREMESSA**

La presente relazione è l'esito del lavoro istruttorio svolto dall'Organo Tecnico Regionale (OTR) ai fini dell'espressione del parere motivato, di cui all'art. 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006, da parte della Regione in merito alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa alla Variante Generale al PRGC del Comune di Alpignano.

La Variante Generale al PRGC in oggetto rientra nel campo di applicazione dell'articolo 6, comma 2, lettera a) del d.lgs. 152/2006 e, pertanto, è sottoposta alla procedura di valutazione ambientale strategica.

L'Autorità competente per la VAS, cui spetta il compito di esprimere il citato parere motivato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dalla d.g.r. 9 giugno 2008 n. 12-8931, inerente primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di VAS, e dall'articolo 3bis della l.r. 56/1977, è la Regione in quanto amministrazione preposta all'approvazione del Piano.

La Regione svolge le funzioni di autorità competente per la VAS tramite l'OTR, istituito ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 40/1998, secondo quanto disposto dalla citata d.g.r. n. 12-8931 del 9 giugno 2008.

Il processo di VAS è iniziato in data 02.07.2012 con un incontro tecnico presso gli uffici regionali volto ad approfondire gli aspetti procedurali e di merito inerenti l'avvio della fase di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale (RA). Il Comune di Alpignano con DCC n. 44 del 19.07.2012 ha adottato il Documento tecnico preliminare, trasmesso con note prot. nn. 20641 e 20642 del 02.08.2012 alla Regione Piemonte e agli altri soggetti con competenza ambientale (Provincia di Torino, ARPA Piemonte, Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici, Soprintendenza archeologica, Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Piemonte, ASL TO3, Corpo forestale dello Stato, ATO-R, ATO3 Torinese, Autorità di bacino del Fiume Po, Associazione tutela Collina morenica, Coldiretti di Alpignano, CIA Torino, Confesercenti Torino, Confcommercio Torino, Unione industriale Torino, Confindustria Torino, Comuni limitrofi e associazioni ambientaliste, culturali e di settore portatrici di interessi sul territorio).

In tale fase, sono pervenuti i contributi della Provincia di Torino – Servizio Valutazione Impatto ambientale (nota prot. n. 813004/lb6 del 17.10.2012) e dell'OTR (nota prot. n. 39219/DB0805 del 04.12.2012).



Il Comune di Alpignano ha adottato il Piano nella versione preliminare con DCC n. 27 del 19.06.2014 e, dopo la fase di pubblicazione, ha ottenuto i pareri formulati dalla Provincia di Torino – Servizio Valutazione Impatto ambientale e da Arpa Piemonte – Dipartimento provinciale di Torino.

La Variante Generale al PRGC è stata adottata nella versione definitiva con DCC n. 69 del 10.12.2015 e, successivamente, il Comune ha provveduto all'invio della documentazione alla Regione in data 15.12.2015.

La pratica, a seguito dell'invio in data 06.05.2016 da parte del Comune degli atti integrativi richiesti, è stata ritenuta completa e resa procedibile per l'istruttoria a decorrere dal 09.05.2016.

Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria tecnica finalizzata all'espressione del parere motivato relativo alla Variante Generale al PRGC in oggetto, sono state effettuate alcune riunioni da parte dell'Organo tecnico regionale, composto dalle Direzioni regionali Ambiente, Governo e Tutela del territorio ed Agricoltura, individuate quali strutture regionali interessate. L'istruttoria è stata condotta di concerto con il Settore regionale Copianificazione urbanistica Area Nord-Ovest.

La relazione istruttoria è stata redatta sulla base dell'analisi della documentazione pervenuta e di ulteriori approfondimenti valutativi ritenuti necessari; essa comprende i contributi della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio e della Direzione Agricoltura.

## **2. ASPETTI GENERALI E METODOLOGICI**

### **2.1 Obiettivi e azioni della Variante Generale al PRGC**

Dalla documentazione di Piano emergono essenzialmente le seguenti finalità che potrebbero determinare effetti sulle componenti ambientali, territoriali e paesaggistiche del territorio comunale:

- contenere la superficie urbanizzata;
- ottimizzare la densità abitativa;
- riqualificare il centro storico;
- contenere i consumi energetici;
- potenziare i percorsi ciclopedonali e la mobilità ecologica e alternativa;
- tutelare e incrementare le superfici a verde;
- valorizzare il paesaggio;
- gestire il ciclo dei rifiuti limitandone gli impatti ambientali;
- valorizzare i fronti su via e i bordi urbani;
- ridurre l'inquinamento acustico;
- valorizzare i bordi urbani;
- conservare e valorizzare il ruolo dell'attività agricola;
- potenziare i corridoi ecologici.

Tali azioni si traducono essenzialmente in prescrizioni normative e nelle seguenti proposte progettuali:

- introduzione di capacità insediativa aggiuntiva nelle aree dense e di transizione;
- individuazione delle aree residenziali di nuovo impianto Ct01 (14.000 mq) e Ct02 (15.120 mq), per una superficie territoriale complessiva pari a 29.120 mq, all'interno delle aree di transizione;



- riorganizzazione/razionalizzazione dei complessi edilizi dell'ex scuola Riberi su via Matteotti e dell'ex casa di riposo S. Martino su via Sommeiller ai fini di residenza sociale e dismissione dell'ex scuola Filippo Turati con demolizione del fabbricato esistente e realizzazione di un nuovo edificio da destinare a edilizia residenziale pubblica sovvenzionata;
- riproposizione, in quanto ad oggi non attuate, delle "aree di trasformazione parziale da servizi pubblici non realizzati in aree in parte residenziali e in parte a servizi" Crst01, Crst02 e Crst03, così come individuate dal Piano vigente;
- conferma delle aree produttive vigenti e non attuate ed individuazione delle aree produttive Pt05 e Pt06;
- revisione e incremento delle aree a servizi.

## 2.2 Contenuti del Rapporto Ambientale in relazione a quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del d.lgs. 152/2006, con riferimento all'allegato VI al d.lgs. 152/2006

La documentazione pervenuta relativa all'adozione del Progetto Definitivo della Variante Generale al PRGC include il Rapporto Ambientale, che è stato strutturato tenuto conto di quanto disposto dall'art. 13, comma 4 del d.lgs. 152/2006, con particolare riferimento ai contenuti elencati nell'allegato VI alla Parte II del medesimo decreto legislativo.

Si rileva che il RA è comprensivo della Sintesi non tecnica, del Programma di monitoraggio ambientale e della Relazione preliminare alla stesura della Dichiarazione di Sintesi.

Si prende infine atto positivamente sia delle tavole del Quadro conoscitivo a corredo della documentazione ambientale, sia delle schede degli interventi contenute al capitolo 16 del RA.

Riguardo a queste ultime, *si sottolinea la necessità che le schede del RA divengano parte dell'apparato normativo del Piano, sia integrandole con le schede normative, sia specificando e distinguendo all'interno di ciascuna di esse le misure mitigative e compensative previste.* Le misure attualmente indicate in calce alle singole schede sono individuate come "misure compensative", mentre si tratta di azioni a carattere mitigativo.

## 2.3 Analisi di coerenza esterna

Per quanto attiene all'analisi di coerenza esterna verticale, presentata nel RA alla Parte III, capitolo 12.1, si rileva, in linea generale, che esclusivamente per i piani territoriali (PTR, PPR, PTC2) è stata elaborata una matrice di correlazione tra gli obiettivi del piano preso in considerazione e le norme della Variante, mentre per gli strumenti settoriali è stato fornito essenzialmente un inquadramento del piano sovraordinato con riferimenti al territorio di Alpignano. Si riportano di seguito alcune osservazioni relative al PTR e al PPR.

### Piano Territoriale Regionale (PTR)

Per quanto riguarda la verifica di coerenza esterna nei confronti del PTR (approvato con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011), *si evidenzia che il Rapporto Ambientale non ha sviluppato le analisi nei confronti degli articoli 24 e 26, che individuano come obiettivi prioritari il potenziamento del ruolo dell'agricoltura nonché la valorizzazione e il recupero del patrimonio agricolo, e dell'articolo 31 relativo al contenimento del consumo di suolo.*



Gli articoli 24 e 26 tutelano i territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura. In particolare l'art. 26 definisce che in tali territori le politiche e le azioni devono essere volte a garantire la permanenza ed il potenziamento delle attività agricole, a valorizzare i prodotti agroalimentari e i caratteri dell'ambiente e del paesaggio rurale, a limitare le trasformazioni d'uso del suolo agricolo che comportano impermeabilizzazione, erosione e perdita di fertilità, a valorizzare le capacità produttive del comparto agricolo, a favorire il turismo rurale e la diversificazione dell'economia rurale.

Le direttive di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo specificano che in tali territori "le eventuali nuove edificazioni sono finalizzate alla promozione delle attività agricole e alle funzioni connesse" e che "la realizzazione di nuove costruzioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata e alla sottoscrizione di impegno unilaterale d'obbligo a non mutarne la destinazione d'uso".

L'art. 31 del PTR riconosce la valenza strategica della risorsa suolo, in quanto bene non riproducibile per il quale si rendono necessarie politiche di tutela e salvaguardia volte al contenimento del suo utilizzo, e individua nella compensazione ecologica una delle modalità con cui controllare il consumo di suolo.

Il comma 9, tra le direttive, specifica che la pianificazione locale può prevedere nuovi impegni di suolo solo a fronte della dimostrazione dell'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti.

Il comma 10 definisce inoltre che, in assenza di soglie massime di consumo di suolo da definirsi per categorie di Comuni, "le previsioni di incremento di consumo di suolo ad uso insediativo consentito ai Comuni per ogni quinquennio non possono superare il 3% della superficie urbanizzata esistente".

#### Piano Paesaggistico Regionale (PPR)

In riferimento ai contenuti dei paragrafi 3.3 "Un indirizzo strategico per nuove politiche urbane" e 12.1.2 "Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR)" del RA, si segnala che viene citato il Piano Paesaggistico Regionale adottato con DGR n. 53-11975 del 04.08.2009, mentre andrà presa in considerazione la più recente riadozione del Piano con DGR n. 20-1442 del 18.05.2015. Per ulteriori informazioni si rimanda al successivo paragrafo 3.4 "Paesaggio e territorio".

#### 2.4 Interventi di mitigazione e compensazione ambientale: ricadute normative delle valutazioni ambientali

In merito alle misure mitigative e compensative si rimanda alle indicazioni fornite nei successivi paragrafi 3.2 – 3.11 per le differenti componenti ambientali considerate, con le quali modificare e/o integrare le Norme di Attuazione (di seguito anche NdA), nonché al paragrafo 3.12 relativo all'art. 7.1 delle NdA, specificamente incentrato sugli interventi di mitigazione e compensazione.

Si suggerisce di integrare tali informazioni nella relazione a supporto della Dichiarazione di sintesi nell'ambito della successiva revisione del Piano ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. 152/2006.



### 3. ASPETTI AMBIENTALI, TERRITORIALI E PAESAGGISTICI

#### 3.1 Sintesi puntuale delle criticità

Dal momento che il processo di VAS ha la finalità di promuovere lo sviluppo sostenibile, **analizzando**, fin dalla fase preparatoria del piano, gli effetti ambientali significativi che potrebbero derivare dall'attuazione delle previsioni e ricercando alternative o, in seconda istanza, misure di compensazione e mitigazione efficaci, la tabella che segue sintetizza le principali criticità ambientali e paesaggistiche connesse alle scelte dello **strumento** urbanistico, in parte già evidenziate al capitolo 10 "Uso e capacità d'uso del suolo, aziende agricole e biodiversità nelle aree urbane" del RA. Le previsioni sono identificate dalle sigle adottate nelle tavole della Variante Generale al PRGC.

Nel dettaglio, la tabella distingue le seguenti tipologie di "criticità/sensibilità":

- nel primo caso (terza colonna) sono evidenziate le **criticità/sensibilità** di carattere ambientale e paesaggistico che, nelle successive fasi di definizione del Piano, dovranno condurre ad un ripensamento delle previsioni in relazione all'entità delle problematiche riscontrate (eventuale eliminazione, rimodulazione/riduzione dell'estensione superficiale, rilocalizzazione, ...);
- nel secondo caso (quarta colonna) sono segnalate le criticità e sensibilità che richiedono l'integrazione dell'apparato normativo con indicazioni o **prescrizioni** di carattere compensativo, mitigativo e/o progettuale volte a ridurre le **ricadute** ambientali e paesaggistiche delle previsioni proposte.

*In entrambi i casi, le successive scelte di Piano dovranno essere il risultato di approfondimenti valutativi calibrati tenendo conto anche degli effetti cumulativi e sinergici delle previsioni nel loro insieme.*

Tutte le criticità elencate nello schema seguente sono ampiamente illustrate ai successivi punti della parte 3 del presente contributo, nella quale sono approfondite anche tematiche non esplicitamente richiamate in tabella, che coinvolgono trasversalmente tutte le previsioni di Piano.

Infine, si specifica che *la valutazione effettuata, dovendo stimare il complesso delle ricadute potenzialmente generate dall'attuazione dello strumento urbanistico in oggetto sul sistema ambientale e paesaggistico comunale, tiene conto sia delle nuove previsioni introdotte della Variante in oggetto, sia delle previsioni vigenti non ancora attuate.*

Tabella di sintesi delle criticità

Area	Destinazione d'uso prevista o confermata	Criticità/Sensibilità che richiedono la revisione delle previsioni	Criticità/Sensibilità che richiedono la definizione di specifiche attenzioni e misure di mitigazione ambientale da integrare a livello procedurale, progettuale e/o normativo
C101	Area residenziale di completamento	Consumo di suolo agricolo ad elevata capacità d'uso (II-III classe - carta 1:50.000)	Interferenza visiva con vigneto e frutteto
C102	Area residenziale di completamento	Consumo di suolo agricolo ad elevata capacità d'uso (II classe - carta 1:250.000)	Interferenza visiva con area boscata
		Sfrangiamento in area libera con conseguente avanzamento del fronte edificato	



Area	Destinazione d'uso prevista o confermata	Criticità/Sensibilità che richiedono la revisione delle previsioni	Criticità/Sensibilità che richiedono la definizione di specifiche attenzioni e misure di mitigazione ambientale da integrare a livello procedurale, progettuale e/o normativo
Pt03	Area di completamento per attività produttive	Consumo di suolo agricolo ad elevata capacità d'uso (II classe - carta 1:250.000)	Interferenza con area boscata
		Incremento del sistema delle barriere antropiche con annullamento delle pause del costruito	
Pt05	Area di completamento per attività produttive	Consumo di suolo agricolo ad elevata capacità d'uso (III classe - carta 1:250.000)	Interferenza con vegetazione arborea, superfici orto-frutticole e area boscata
		Sfrangiamento in area libera con conseguente avanzamento del fronte edificato	
Pt06	Area di completamento per attività produttive	Consumo di suolo agricolo ad elevata capacità d'uso (parte II classe - carta 1:250.000 e parte III classe - carta 1:50.000)	Interferenza con area a diffusa presenza di siepi e filari
		Sfrangiamento in area libera con conseguente avanzamento del fronte edificato	
Spe adiacenti a Pd03, Pd04 e Pd07	Aree per attrezzature e servizi esistenti	Consumo di suolo agricolo ad elevata capacità d'uso (III classe - carta 1:50.000)	Interferenza con area boscata
Srp71	Area per attrezzature e servizi in progetto	Consumo di suolo agricolo irriguo consortile ad elevata capacità d'uso (II classe - carta 1:50.000)	
Srp56	Area per attrezzature e servizi in progetto	Consumo di suolo agricolo irriguo consortile ad elevata capacità d'uso (II classe - carta 1:50.000)	
Crst01	Area a residenza (ex Crs PRGC 1997)	Consumo di suolo agricolo irriguo consortile ad elevata capacità d'uso (II classe - carta 1:50.000)	

### 3.2 Suolo

Il territorio del Comune di Alpignano, situato a nord-est di Torino, ha una superficie di 1.192 ettari. Il territorio, attraversato dal torrente Dora Riparia in direzione est - ovest, presenta una morfologia variabile con assetto da pianeggiante a debolmente ondulato.

Le superfici agricole presentano una prevalenza di seminativi e prati e occupano quasi la metà del territorio comunale, ma sono in parte frammentate dalla presenza della viabilità comunale e di quella di collegamento con i Comuni contermini (SSP 24).

Le superfici forestali, costituite da boschi di latifoglie di origine naturale, occupano 146,5 ettari, ossia poco più del 12% della superficie comunale; sono confinate in corrispondenza di zone di scarpata o a morfologia ondulata, nei terreni più poveri o lungo i corsi d'acqua.

### Consumo di suolo agricolo ad elevata potenzialità produttiva

La versione aggiornata della Carta di Capacità d'uso dei suoli del Piemonte a scala 1:50.000 (IPLA-Regione Piemonte, 2010) non copre l'intero territorio comunale e alcune porzioni di superficie, di limitata estensione, sono cartografate solo all'1:250.000. Per quanto riguarda il territorio comunale coperto dalla carta a scala 1:50.000, si evidenzia la presenza di suoli che rientrano in prima (suoli privi o quasi di limitazioni, adatti per un'ampia scelta di colture agrarie), in seconda (suoli con alcune moderate limitazioni che riducono la produzione delle colture agrarie) ed in terza (suoli con alcune limitazioni che riducono la scelta e la produzione delle colture agrarie) classe di capacità d'uso dei suoli.

Dall'esame del Sistema Informativo Bonifica e Irrigazione (SIBI) della Regione Piemonte, la parte meridionale del territorio comunale risulta essere irrigua e servita da infrastrutture irrigue consortili gestite dal Consorzio Unione bealere derivate dalla Dora Riparia (c/o Opera Pia Barolo – Via delle Orfane 7 – 10122 Torino – tel. 011.500863 – fax 011.4310332). Sono inoltre presenti infrastrutture irrigue (pozzi o canali irrigui) gestite dalle singole aziende agricole.

Al fine di valutare l'incidenza delle previsioni urbanistiche indicate nella Variante Generale proposta sulle aree agricole irrigue e sui suoli ad elevata capacità d'uso, nell'ambito dell'istruttoria regionale sono state confrontate le previsioni di piano con le informazioni relative alla capacità d'uso dei suoli (versione aggiornata delle sopra citate Carte di Capacità d'uso dei suoli del Piemonte, consultabili e scaricabili alla pagina [http://www.regione.piemonte.it/agri/area\\_tecnico\\_scientifica/suoli/index.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/suoli/index.htm)) e alle infrastrutture ed aree irrigue (consultabili e scaricabili dal sito web della Regione Piemonte alla pagina [http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/sibi\\_web/](http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/sibi_web/)).

Per quanto riguarda le limitate porzioni di territorio comunale non coperte dalla cartografia di semidettaglio (1:50.000) le informazioni sulla capacità d'uso dei suoli sono state desunte dalla carta a scala 1:250.000. È palese che i dati desunti dalle due carte non sono confrontabili per motivi dovuti alla differenza di scala.

Alcune perplessità sui documenti di Piano sorgono in merito all'elaborato cartografico Tavola 2/F "Carta della capacità d'uso del suolo" (scala 1:5.000), che riporta con alcune inesattezze le delimitazioni delle classi di capacità d'uso dei suoli descritte nella "Carta di Capacità d'uso dei suoli del Piemonte" a scala 1:50.000, che rappresenta il documento cartografico di riferimento ufficiale ai sensi della DGR n. 32-11356 del 4 maggio 2009.

Dal punto di vista metodologico, si evidenzia, infatti, che la Carta dei Suoli del Piemonte, che sottende alla Carta della Capacità d'uso è rilevata alla scala 1:50.000 e tale deve essere il suo utilizzo. Una Carta della Capacità d'uso a scala 1:5.000 implica necessariamente una nuova fotointerpretazione ed un rilevamento pedologico ad hoc secondo gli standards di rilevamento FAO (che prevedono una densità crescente di osservazioni, opportunamente suddivise tra trivellate manuali e profili pedologici, al crescere della scala). Stessa considerazione vale, a maggior ragione, rispetto all'utilizzo della Carta della Capacità d'uso a scala 1:250.000.

Sulla base di quanto indicato nella "Relazione illustrativa degli aspetti agronomico-forestali", facente parte degli elaborati della Variante, per la definizione della suddivisione nelle diverse classi di capacità d'uso del suolo di **Alpignano** individuate nella Tavola 2/F, "si è fatto riferimento alla Carta dei suoli e carte derivate 1:50.000 (Regione Piemonte, IPLA S.p.A. 2001-10), che risulta essere la più dettagliata per la zona in esame. Tale documento è stato ripreso ed aggiornato portandolo ad una scala



adeguata 1:5.000, ciò che **sostanzialmente** è stato modificato riguarda le aree interessate dalle più recenti espansioni territoriali e industriali collocate prevalentemente a nord e ad est dell'abitato".

La DGR n. 32-11356 del 4 maggio 2009, con la quale la Carta della Capacità d'uso dei suoli del Piemonte a scala 1:250.000 è adottata quale strumento cartografico di riferimento per tale specifica tematica, stabilisce che per gli approfondimenti alla scala di semi-dettaglio relativamente alle aree di pianura e di collina lo strumento cartografico di riferimento è la Carta della Capacità d'uso dei suoli alla scala 1:50.000. La DGR ribadisce inoltre che ogni studio pedologico finalizzato alla definizione della classe di capacità d'uso del suolo a scala aziendale deve essere condotto utilizzando la metodologia ufficiale della Regione Piemonte per la valutazione della Capacità d'uso dei suoli a scala aziendale adottata con la DGR n. 88 – 13271 dell'8 febbraio 2010.

Anche la copertura delle porzioni di territorio regionale non cartografate a scala 1:50.000 deve essere effettuata utilizzando la metodologia sopra citata.

In estensione di quanto stabilito dalle DGR n. 3-1183 del 14 dicembre 2010 e n. 6-3315 del 30 gennaio 2012, è prassi consolidata che gli approfondimenti a scala aziendale e ogni altro studio correlato alle carte pedologiche regionali siano oggetto di verifica tecnica e di validazione da parte di IPLA S.p.A., che svolge il ruolo di supporto tecnico-scientifico per conto della Regione Piemonte, e della Direzione Agricoltura.

*La citata Tavola 2/F "Carta della capacità d'uso del suolo" (scala 1:5.000) non può pertanto essere considerata quale elaborato prescrittivo di Piano.*

#### Consumo di suolo come risorsa ecologica ed ambientale

Il dato di riferimento per valutare se il consumo di suolo generato dalla Variante proposta è compatibile con la soglia del 3% definita sull'arco temporale di 5 anni fissata dall'articolo 31 del PTR è desunto dal documento "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte - edizione 2015" (scaricabile dal sito web della Regione Piemonte alla pagina <http://www.regione.piemonte.it/territorio/pianifica/sostenibilita.htm>), che riporta i dati, suddivisi per Province, delle superfici relative alle diverse tipologie di consumo di suolo per ogni Comune. Tale dato di riferimento è fissato in 10,65 ettari.

Esaminando i dati relativi al consumo di suolo da superficie urbanizzata (CSU), che è pari a 355 ettari (29,76% della superficie territoriale comunale), e al consumo di suolo complessivo (CSC), che è pari a 374 ettari (31,35%), emerge che Alpignano si colloca tra i Comuni della Provincia di Torino che hanno valori percentuali di consumo di suolo maggiori.

Il Rapporto Ambientale non effettua alcuna valutazione dell'entità di consumo di suolo generato dalle previsioni urbanistiche introdotte dalla Variante proposta. Tali previsioni non paiono però superare la soglia fissata dall'art. 31 del PTR.

Si osserva inoltre che i limiti indicati dal PTCP2 relativi alla capacità insediativa non possono essere considerati sostitutivi delle soglie previste dall'art. 31, comma 8, del PTR, in quanto trattano due grandezze diverse e non confrontabili tra loro, ovvero il numero di abitanti insediabili il PTCP2 e le superfici urbanizzate il PTR, e che, di conseguenza, relativamente al consumo di suolo, sono prevalenti le soglie definite al comma 10 dell'art. 31 del PTR.

E' stata effettuata una verifica relativamente al consumo di suolo generato dall'attuazione delle previsioni urbanistiche contenute nella Variante Generale proposta, sovrapponendo le aree di nuovo impianto all'impronta urbanistica del



consumo di suolo da superficie urbanizzata (reperibile al link <http://www.geoportale.piemonte.it> ricercando la voce "consumo di suolo" - aggiornamenti 2008-2013) e considerando come nuovo consumo le superfici che ricadono esternamente al perimetro dell'impronta suddetta. Per maggior completezza l'analisi è stata estesa anche alle previsioni vigenti, non attuate e confermate con modifiche dalla Variante proposta, che allo stato attuale non sono ancora impermeabilizzate e sono utilizzate almeno in parte ai fini agricoli.

*Risultano completamente esterne all'impronta del costruito le aree Ct01, Pt03, Pt06, Srp71, Srp56, Crst01; sono invece in larga misura esterne all'impronta gli ambiti Ct02, Pt05, Pt09 e Spe adiacenti alle aree Pd03, Pd04 e Pd07. Per tali aree si rimanda anche alla tabella di sintesi delle criticità al paragrafo 3.1.*

Si osserva, inoltre, che la delimitazione delle sopra citate aree Srp71, Srp 56 e Crst01 non segue il confine delle particelle, ma taglia obliquamente gli appezzamenti agricoli.

*Alla luce di quanto sopra, considerati sia la presenza di aree per le quali lo strumento di pianificazione vigente ha già previsto il cambio di destinazione d'uso, ma che non sono ancora state attuate e allo stato di fatto sono libere e in alcuni casi utilizzate a fini agricoli o coperte da vegetazione arboreo-arbustiva, sia l'andamento demografico tendenzialmente stabile<sup>1</sup>, si invita l'Amministrazione Comunale a rivalutare l'insieme delle previsioni urbanistiche proposte. Tale valutazione dovrà tenere conto dell'effettiva necessità delle nuove previsioni in relazione sia alla domanda posta dalla collettività, sia alla presenza di aree, in particolare a destinazione d'uso produttiva, oggetto di possibili interventi di riconversione o riutilizzo, sia alle previsioni produttive vigenti, ma non ancora attuate.*

Il consumo di suoli ad elevata capacità d'uso è un impatto irreversibile e non mitigabile, che produce i suoi effetti, oltre che sull'attività agricola, soprattutto sulla risorsa ambientale suolo. La fertilità di un suolo è infatti il frutto di un complesso processo di formazione che necessita di periodi di tempo medio-lunghi e, una volta alterata, non può essere ripristinata in tempi utili ai fini delle esigenze economiche e civili della società umana.

La sensibilità e la consapevolezza della necessità di porre un freno all'impiego e all'impermeabilizzazione del suolo, maturate negli ultimi anni, devono quindi tradursi in atti concreti volti alla conservazione della risorsa suolo<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Dal punto di vista demografico il Comune di Alpignano ha registrato una popolazione residente che nell'ultimo ventennio è passata dai 17.072 abitanti del 1991 ai 17.097 del 2010, per scendere a 17.008 residenti registrati al 1° gennaio 2016 (dati ISTAT), con una continua riduzione delle nascite e un complessivo invecchiamento della popolazione nel suo complesso, solo in parte compensati da processi migratori.

<sup>2</sup> A questo proposito, si sottolinea che già il Piano Territoriale Regionale del 1997 relativamente ai suoli ad eccellente produttività, ascrivibili alla prima e alla seconda classe di capacità d'uso, evidenziava che "le politiche territoriali regionali e locali devono confermare gli usi agricoli specializzati e scoraggiare variazioni di destinazione d'uso suscettibili di compromettere o ridurre l'efficiente utilizzazione produttiva dei suoli". Il vigente PTR, oltre a porsi come obiettivo strategico la limitazione del consumo di suolo (art. 31), tutela i territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura (artt. 24-26), in particolare se ricadenti nella prima e nella seconda classe di capacità d'uso dei suoli. Il comma 2 dell'art. 26 precisa che la tutela si applica anche ai territori ricadenti in terza classe di capacità d'uso dei suoli, qualora i territori in prima classe siano assenti o inferiori al 10% del territorio comunale.

Analogamente il PTC1, approvato con DCR n. 291-26243 del 1° agosto 2003, all'art. 4 "Disposizioni in materia di agricoltura" indicava tra gli indirizzi la tutela delle attività agricole, la lotta alla marginalizzazione del comparto irriguo, nonché la conservazione delle attività agricole; le direttive dei



### 3.3 Natura e biodiversità

Si prende atto positivamente della scelta della Variante, dichiarata nel RA alla Parte VI, capitolo 19, pag. 242 e recepita nelle NdA all'art. 36 "Fasce periglufiali e corridoi di connessione ecologica", di tutelare e valorizzare le fasce periglufiali e i corridoi di connessione ecologica, individuati anche nella Tavola 1/B "Carta dei vincoli paesaggistico-ambientali".

Si richiede tuttavia di *specificare al comma 4 dell'art. 36 gli effettivi interventi di compensazione previsti*, in coerenza con le norme del PTCP2 che vengono richiamate prevista, rimandando eventualmente all'individuazione grafica delle aree oggetto di compensazione. Si veda in merito anche il successivo paragrafo 3.12.

Nell'attuale formulazione delle NdA, l'art. 26.3 "Aree umide (Eld)" pare vietare l'espanto delle siepi campestri e dei filari solo nell'ambito delle aree Eld. Nel caso degli alberi isolati, il divieto di espanto degli esemplari presenti nelle aree Eld, enunciato nell'art. 26.3, è esteso con l'art. 26.7 "Alberi isolati" a tutti gli alberi isolati individuati nella Tavola 1/B. *Ai fini di una maggior tutela delle formazioni lineari, si richiede di riformulare l'art. 26.7*, estendendo la tutela prevista nei confronti degli alberi isolati anche a tutte le siepi campestri e i filari individuati nella Tavola 1/B situati esternamente alle aree umide (Eld). *Di conseguenza dovrà essere modificata anche la formulazione dell'art. 26.3.*


*L'art. 37.1.5 "Scelta delle specie da utilizzare negli spazi verdi urbani" delle Norme di Attuazione dovrà essere integrato*, specificando che, prima della realizzazione delle opere a verde, dovrà essere effettuata un'analisi agronomica per individuare le specie arboree ed arbustive, i sesti d'impianto e l'ampiezza delle fasce a verde che nel lungo periodo garantiscano uno sviluppo vegetativo (dimensione della chioma e struttura dell'apparato radicale) adeguato al contesto in cui si inseriscono.

Per quanto riguarda l'elenco delle specie vegetali di cui è vietato l'utilizzo, si invita a fare esplicito riferimento alle "Black-List" approvate dalla Regione Piemonte con la DGR n. 46-5100 del 18 dicembre 2012 e aggiornate con la DGR n. 23-2975 del 29 febbraio 2016. Si richiede inoltre di specificare che tali specie non devono essere utilizzate non solo nell'ambito degli spazi urbani a verde, ma, più in generale, anche nel caso di interventi di mitigazione e di compensazione ambientale che comportano la messa a dimora di specie vegetali in ambito rurale.

Si segnala, infine, che *le norme relative alla previsione di aree produttive dovranno individuare misure di mitigazione per ridurre il potenziale impatto causato sull'avifauna a seguito dell'eventuale realizzazione di edifici con facciate a vetrate trasparenti*. Tale modalità costruttiva, infatti, risulta essere un'importante causa di mortalità sull'avifauna, in quanto gli uccelli non sono in grado di percepire le superfici vetrate come ostacolo. Le NdA dovranno quindi contenere specifiche indicazioni per la progettazione degli edifici che prescrivano l'utilizzo di materiali opachi o colorati o satinati o idoneamente serigrafati, evitando materiali riflettenti o totalmente trasparenti, in modo da risultare visibili all'avifauna ed evitare collisioni. A tale proposito si raccomanda di fare riferimento alla pubblicazione "Costruire con vetro e luce rispettando gli uccelli" (Stazione ornitologica svizzera Sempach, 2008), scaricabile dal sito [http://www.windowcollisions.info/public/leitfaden-voegel-und-glas\\_it.pdf](http://www.windowcollisions.info/public/leitfaden-voegel-und-glas_it.pdf).

---

commi 4.2.1 e 4.2.2 ponevano ulteriori tutele per i suoli di prima e di seconda classe di capacità d'uso, per i quali viene indicata la conservazione della destinazione d'uso agricola. Il PTCP2, approvato con delibera n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pone come obiettivo principale del piano (art. 14 NdA) il contenimento del consumo di suolo e, con gli artt. 15, 16 e 17, inserisce una serie di norme a tutela dei suoli con particolare riferimento a quelli ad uso agricolo.



### 3.4 Paesaggio e territorio

I contenuti conoscitivi e prescrittivi del Piano Paesaggistico Regionale, riadottato con d.g.r. n. 20-1442 del 18 maggio 2015 "Nuova adozione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) - l.r. 56/1977 e s.m.i.", dovranno trovare riscontro negli elaborati cartografici e normativi della Variante Generale al PRGC di Alpignano.

Nello specifico si ricorda all'Amministrazione comunale di *verificare che le previsioni dello strumento urbanistico non siano in contrasto con le prescrizioni in salvaguardia del Piano Paesaggistico Regionale* (prescrizioni degli artt. 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle NdA e prescrizioni d'uso, di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del d.lgs. 42/2004, riportate nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Parte Prima), provvedendo, se del caso, a rendere coerenti i contenuti della Variante con tali prescrizioni.

In termini operativi si evidenzia che il territorio di Alpignano è interessato da aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. (Parte Seconda del Catalogo), segnalate anche al paragrafo 3.6.4 del RA (pag. 56) e nella Tavola 1/B "Carta dei vincoli **paesaggistico-ambientali**". Tali aree sono soggette rispettivamente al regime di salvaguardia dettato dagli articoli 14 "Sistema idrografico" e 16 "Territori coperti da foreste e da boschi" delle NdA del PPR.

Per l'individuazione dei beni paesaggistici costituisce riferimento la Tavola P2 del PPR, tenendo conto tuttavia che:

- per quanto riguarda le aree boscate dovranno essere periodicamente verificate e aggiornate le perimetrazioni alla luce della vigente legislazione in materia forestale (l.r. 4/2009 e s.m.i. e DPGR n. 2/R del 23 gennaio 2017) e dell'evoluzione dinamica dei boschi;
- stante la presenza di specchi d'acqua di origine presumibilmente artificiale, situati in prossimità della Dora Riparia nella porzione occidentale del comune, si *invita* a verificare se i territori ad essi contermini possano o meno essere soggetti alle disposizioni di tutela paesaggistica di cui all'art. 15 delle NdA del PPR, con particolare riferimento alle prescrizioni in salvaguardia.

Si suggerisce, infine, di verificare le previsioni della Variante proposta alla **luce** degli obiettivi di tutela relativi alle componenti naturalistico-ambientali, storico-culturali, **percettivo-identitarie** e morfologico-insediative di cui alla Tavola P4 "Componenti paesaggistiche" del PPR, valutando altresì un eventuale aggiornamento o **integrazione** della citata Tavola 1/B .

Rispetto al sistema paesaggistico del territorio comunale, la Variante **Generale** al PRGC in esame, pur ponendosi l'obiettivo di perseguire uno sviluppo urbano coerente con le esigenze di sostenibilità ambientale e di valorizzazione del paesaggio **locale**, propone alcune previsioni che **complessivamente** sollevano criticità, **soprattutto** in termini di dimensione degli interventi.

Facendo riferimento alle aree segnalate al paragrafo 3.1 "Sintesi **puntuale** delle criticità", si evidenzia che l'attuazione dell'insieme delle previsioni introdurrà **nuove** barriere antropiche su suoli integri, determinando ricadute anche sul piano più propriamente paesaggistico, in particolare sulla funzionalità della struttura **ecologica** locale.

*Più nel dettaglio si ritiene opportuno che l'area residenziale C102 e soprattutto le espansioni del tessuto produttivo confermate e di nuovo impianto (aree P103, P105,*



*Pt06 ed ambiti Spe per attrezzature e servizi ad esse connessi) siano oggetto di un complessivo ridimensionamento.*

L'ambito Ct02, così come l'altra previsione di nuovo impianto Ct01, andrà a interessare aree assegnate nella Tavola P.4 "Componenti paesaggistiche" del PPR alla morfologia insediativa n. 10 "aree rurali di pianura o collina", per le quali si perseguono i seguenti obiettivi:

- il contenimento delle proliferazioni insediative (interventi di ampliamento e nuova edificazione) non connesse all'agricoltura, con particolare attenzione alle aree di pregio paesaggistico o a elevata produttività;
- la salvaguardia dei suoli agricoli di alta capacità d'uso;
- la regolamentazione degli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente (con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario) e la manutenzione o il ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica.

Per quanto attiene al comparto produttivo, l'estensione superficiale delle aree proposte e delle limitrofe aree Spe, tenendo conto degli ambiti ad oggi inattuati nonché dei nuovi ampliamenti previsti, pare sovradimensionata e non supportata da concrete manifestazioni di interesse da parte delle imprese né da una valutazione dei fabbricati sottoutilizzati o dismessi.

Come specificato alla tabella al paragrafo 3.1, le aree di completamento Pt e le relative Spe sopra citate interferiscono con aree segnalate dal PPR per la presenza diffusa di siepi e filari, per l'interesse agronomico, nonché per la copertura boscata, della quale si ritiene necessario escludere la trasformazione, data la ridotta estensione delle aree boschive ancora presenti sul territorio comunale, che assumono particolare importanza dal punto di vista della funzionalità ecosistemica.

Una parte dei terreni oggetto di ampliamento (Pt05 e Pt06) sono individuati dal PPR (Tavola P.4) quali morfologie insediative n. 5 "insediamenti specialistici organizzati", per le quali il PPR, ancorché non approvato, detta le seguenti disposizioni:

- rientrino in un ridisegno complessivo dei margini, degli spazi pubblici, delle connessioni con il sistema viario, del verde e delle opere di urbanizzazione, finalizzato a una maggiore continuità con i contesti urbani o rurali, nonché al contenimento e alla mitigazione degli impatti paesaggistici ed ambientali;
- non interferiscano con i corridoi di connessione ecologica o con aree di particolare capacità d'uso o pregio per le coltivazioni tipiche;
- non determinino la necessità, se non marginale, di nuove infrastrutture che possano incrementare la frammentazione ecosistemica e paesaggistica;
- sia prevista, contestualmente alle fasi edificatorie, la realizzazione di adeguate aree di verde pubblico o a uso pubblico.

Alla luce di quanto sopra, per le aree che verranno confermate nella successiva definizione del Piano, si propone di integrare le prescrizioni normative relative alla formazione di barriere verdi ai confini con gli ambiti agricoli (art. 37.2 "Bordi urbani", comma 6, delle NdA e schede degli interventi al capitolo 16 del FA, da recepire nell'apparato normativo) con le seguenti indicazioni:

- sia individuata una ristretta gamma di soluzioni tipologico-compositive univoche, che dovranno costituire il filo conduttore volto a conferire agli interventi carattere di organicità ed uniformità;
- si prediligano colorazioni e materiali di finitura con tonalità scure e opache riferite al contesto di riferimento (scelte nella gamma dei colori delle terre e della



vegetazione, quali grigi, marroni, verdi), tendendo a smaterializzare e ad attenuare la rilevanza percettiva dei volumi previsti dai principali punti di osservazione.

Considerati i caratteri di pregio paesaggistico che caratterizzano l'ambito di Col Gianeseco, si ritiene necessario, mediante specifiche disposizioni normative:

- garantire la tutela della fruizione panoramica percepibile dalle emergenze architettoniche di interesse **storico-documentale**, tipologico e ambientale (art. 35 NdA) del Collegio Marino (Villa Govean e relativa cascina e parco) a sud e di Villa Ratti e della ex cascina di Via Colgianeseco a nord;
- salvaguardare i caratteri di naturalità dell'ambito, mediante la tutela e la valorizzazione sia delle aree boscate, sia della vegetazione lungo il canale;
- escludere l'edificabilità all'interno delle aree a servizi Sre41 al contorno.

*Nell'ottica di rafforzare le prescrizioni di tutela di tale ambito si propone pertanto di estendere a tutta l'area, o perlomeno alle porzioni libere attualmente individuate quali Ela "Aree a destinazione agricola" (art. 26.1 delle NdA), la classificazione Ele "Aree di interesse ambientale" (art. 26.4 delle NdA).*

Si ritiene opportuno, infine, approfondire le disposizioni normative e le scelte insediative della Variante tenendo conto degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia" e degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale", approvati con d.g.r. n. 30-13616 del 22 marzo 2010, nonché delle "Linee guida per l'analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico-percettivi del paesaggio", MIBACT, Regione Piemonte, Politecnico e Università di Torino.

Tali documenti contengono criteri e modalità per promuovere la qualità paesaggistica delle trasformazioni territoriali nei paesaggi della contemporaneità, in relazione sia ai temi del disegno urbano (rapporto tra le forme del territorio e le morfologie insediative), sia agli aspetti scenico-percettivi (scelta dei canali di osservazione, definizione di bacini visivi, verifica di relazioni di intervisibilità e di sequenze significative).

### 3.5 Risorse idriche

#### Qualità delle risorse idriche

Per quanto concerne il torrente Dora Riparia, che attraversa il territorio comunale di Alpignano, si ricorda che i dati relativi alle criticità concernenti le acque, alla qualità della risorsa idrica, gli obiettivi previsti e le misure di riqualificazione sono inseriti nel Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdG Po-2015), approvato con DPCM il 27 ottobre 2016.

Si segnala che è disponibile sul sito web regionale il Piano di gestione della vegetazione fluviale, redatto da IPLA su incarico della Regione Piemonte, che fornisce il quadro di indirizzo per gli interventi in materia di vegetazione perfluviale con finalità sia di riduzione del rischio idraulico che di tutela della fascia boscata multifunzionale ([http://www.regione.piemonte.it/ambiente/acqua/gestione\\_po.htm](http://www.regione.piemonte.it/ambiente/acqua/gestione_po.htm)). Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-3480 del 13 giugno 2016, i Piani di gestione della vegetazione perfluviale sono stati inquadrati come strumenti gestionali assimilabili a un Piano Forestale Aziendale specifico per il contesto fluviale. I piani, attualmente in attesa di approvazione, sono utili strumenti di conoscenza e gestione del patrimonio

boschivo regionale in particolare nelle zone planiziali dove gli unici lembi di foresta rimasti sono quelli posti lungo i corsi d'acqua.

Si evidenzia, infine, a titolo collaborativo che è in via di definizione il progetto della prevista cassa di espansione sul torrente Dora Riparia, opera idraulica funzionale a ridurre i livelli idrici che raggiungono Torino in caso di eventi idrologici maggiori.

Per quanto attiene all'apparato normativo della Variante, si ricorda la *necessità di garantire l'invarianza idraulica degli interventi di nuova realizzazione e la gestione dello smaltimento delle acque meteoriche, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, prevedendo adeguate soluzioni per il risparmio idrico e il riutilizzo delle acque meteoriche, così come richiesto nell'art. 146 c. 2 del d.lgs. 152/2006 e in applicazione dell'art. 42 delle Norme del PTA.*

Nel Rapporto Ambientale è più volte ribadita la necessità di utilizzare serbatoi per la raccolta delle acque piovane, pertanto si reputa necessario che venga inserita come specifica indicazione delle NdA. Le misure adottate per convogliare i deflussi delle acque meteoriche derivanti dalle nuove superfici **impermeabilizzate** non dovranno aggravare la situazione delle aree adiacenti, siano esse già urbanizzate oppure agricole.

Poiché alcune previsioni urbanistiche individuate dalla Variante proposta andranno ad inserirsi in un contesto agricolo irriguo, *dovranno inoltre essere mantenute e garantite la perfetta funzionalità idraulica della rete irrigua e la possibilità di svolgere agevolmente tutte le operazioni manutentive e ispettive che si rendono necessarie per la gestione di tali infrastrutture.* Tutti gli eventuali interventi sul reticolo irriguo dovranno essere **preventivamente** concordati con i soggetti gestori.

Nel caso in cui siano interferite infrastrutture irrigue, si richiede di verificare con il soggetto gestore se siano state realizzate con finanziamento pubblico, in **modo** da accertare la presenza di vincoli che impongano l'obbligo del mantenimento in funzione degli impianti.

### Captazioni idropotabili

Il Rapporto Ambientale, nel paragrafo dedicato alle risorse idriche (pag. 176), mette in evidenza la **sovrapposizione** di alcune aree in Variante con le aree di salvaguardia dei pozzi di captazione idropotabile così come ridefinite **secondo** il Regolamento regionale n. 15/R del 2006 in materia di acque destinate al consumo umano. Come anche indicato nelle NdA si conferma che tali aree sono **soggette** ai divieti di cui alla DGR n. 19-39629 del 02.11.1994, istitutiva della **ridefinizione** delle aree di salva-guardia con criterio idrogeologico.

### 3.6 Rischio di Incidente Rilevante

Dall'esame della **documentazione** di Piano si rileva che non è stato **ottemperato** quanto osservato nella Determina prot. n. 33/48649/2014 espressa dalla Provincia di Torino – Servizio Pianificazione territoriale generale e **Copianificazione urbanistica** in merito all'adeguamento del progetto preliminare della presente Variante al **PRGC** alla Variante "Seveso" al PTCP2.

*Si ritiene pertanto necessario conformare il Progetto definitivo di Piano alle richieste della Provincia, tenendo conto dell'entrata in vigore del d.lgs. 105/2015, che ha sostituito il d.lgs. 334/1999, citato all'art. 51.1 delle NdA.*



La Città metropolitana di Torino, a tal proposito, ha emanato la Nota esplicativa n. 5 "Assistenza tecnica ai comuni in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica. Variante "Seveso" al PTC – chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 105/2015 e all'abrogazione del D.Lgs. 334/99", approvata con DCM n. 39516/2015 del 15.12.2015, che raccorda quanto previsto nella specifica Variante Seveso al PTC2 al nuovo testo normativo nazionale.

### 3.7 Elettromagnetismo

Nel prendere atto positivamente del quadro conoscitivo sugli elettrodotti contenuto nel RA, *si evidenzia la necessità di modificare come segue l'art. 38.3 delle Norme di Attuazione in merito all'edificazione nelle fasce di rispetto:*

*"Per gli elettrodotti e la protezione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici valgono le normative specifiche, che includono anche le indicazioni relative al calcolo delle fasce di rispetto, di cui alle norme nazionali (D.P.C.M. 08.07.2003, Legge 22.02.2001 n. 36, D.M. 29.05.2008) e regionali (L.R. 03.08.2004 n. 19 ), nonché tutte quelle eventualmente di aggiornamento e modifica.*

*Nel caso di attuazione di nuove aree ricadenti all'interno della fascia di rispetto (D.M. 29.05.2008), ai sensi di quanto previsto all'art. 4, comma 1, lettera h, della Legge 36/2001 non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore".*

### 3.8 Rumore

*La relazione di compatibilità con la classificazione acustica deve prevedere per le aree oggetto di Variante di piano che non sono compatibili con il Piano di classificazione acustica vigente una proposta tecnica finalizzata a verificare l'effettiva possibilità di non introdurre nuovi accostamenti critici, come previsto dalla d.g.r. 85-3802 del 06.08.2001 "L.r. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a). Linee guida per la classificazione acustica del territorio".*

*Deve altresì essere verificata per le aree oggetto di Variante, la congruenza con i Piani di classificazione acustica vigenti nei comuni limitrofi.*

### 3.9 Energia

*Relativamente a quanto contenuto negli artt. 34.5 "Impianti fotovoltaici per la produzione di energia" e 39 "Prescrizioni per l'installazione di impianti a fotovoltaico" delle NdA, in merito all'installazione di impianti fotovoltaici a terra, si segnala che il decreto ministeriale del 10 settembre 2010, pubblicato sulla GU n. 219 del 18 settembre 2010, contenente le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", specifica che le sole Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni e divieti per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili, secondo quanto disposto al paragrafo 17 del suddetto DM e con atti di tipo programmatico o pianificatorio con cui sono definite le misure e gli interventi necessari al raggiungimento della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (c.d. burden sharing). Nelle more dell'emanazione del decreto di assegnazione della relativa quota di burden sharing, le Regioni potevano tuttavia individuare le aree non idonee "senza procedere alla contestuale programmazione di cui al punto 17.2.*



Con DGR n. 3-1183 del 14 dicembre 2010 la Regione Piemonte ha individuato le aree e i siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al DM del 10 settembre 2010. Nello specifico, per quanto concerne le aree agricole, sono inidonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra i terreni classificati dai vigenti PRGC a destinazione d'uso agricola e naturale ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo, i terreni agricoli vitati destinati alla produzione di prodotti DOCG e DOC e i terreni agricoli irrigati con impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico.

Ai fini dell'attuazione della DGR sopra citata, lo strumento cartografico di riferimento da utilizzare per l'individuazione della classe di capacità d'uso dei suoli è quello adottato con DGR n. 75-1148 del 30 novembre 2010.

Maggiori informazioni in merito possono essere richieste al Settore Sviluppo energetico sostenibile della Regione Piemonte, competente in materia.

Si segnala, inoltre, che non è stata recepita nelle Norme di Attuazione la proposta dell'art. 39bis "Fonti alternative di energia" di cui alla pagina 92 del RA, capitolo 5 "L'energia", pag. 92.

*Al fine di rendere agevole l'utilizzo delle NdA, si richiede di unificare i contenuti dei due articoli (artt. 34.5 e 39) in un solo articolo, eventualmente integrandolo con i contenuti relativi alle fonti di energia rinnovabile espressi nel Rapporto Ambientale e non inseriti nell'attuale versione delle NdA (art. 39bis).*

Nell'art. 40 "Requisiti delle costruzioni per il contenimento energetico" al comma 4 si afferma che per la sostenibilità energetica e ambientale dei nuovi edifici in costruzione si dovrà fare riferimento al Protocollo Itaca. Si segnala che le certificazioni del Protocollo Itaca sono applicabili per specifiche destinazioni d'uso (per esempio residenziale, commerciale, ...), pertanto è inesatto riferirle in modo indistinto alle nuove costruzioni. Inoltre sarebbe opportuno identificare un livello di certificazione da raggiungere (per es. medio alto – elevato) per rendere effettivamente efficace l'utilizzo delle certificazioni per il miglioramento delle performances ambientali dell'edificio.


Si ritiene forse più opportuno indicare quanto segue:

"Gli interventi dovranno rispondere ad adeguati livelli di sostenibilità ambientale con certificazione riconosciuta a livello nazionale o internazionale dalla quale risulti un valore medio-alto della rispettiva scala di valutazione".

Tale indicazione però prevede che tutti i nuovi edifici vengano certificati, dunque prevede che ci siano dei costi fissi di certificazione ambientale.

### 3.10 Aria

In riferimento alla Parte II del RA, capitolo 4, pagg. 67-72, "La qualità dell'aria" si segnala che la zonizzazione del territorio regionale piemontese relativa alla *qualità dell'aria ambiente* è stata aggiornata con DGR n. 41-855 del 29 dicembre 2014, pubblicata sul BUR n. 4 del 29 gennaio 2015. Contestualmente, è stato approvato il Programma di Valutazione, recante la nuova configurazione della rete di rilevamento della Qualità dell'Aria e degli strumenti necessari alla valutazione della stessa.



### 3.11 Rifiuti

Dai dati regionali disponibili sulla raccolta rifiuti emerge che nell'anno 2015 il Comune ha raggiunto una percentuale pari al 61,5% di raccolta differenziata, abbastanza vicina al 65% previsto dall'art. 205 del d.lgs. 152/2006. Preso atto di quanto descritto nel RA e dell'indice relativo alla produzione dei rifiuti previsto nel Piano di monitoraggio ambientale, considerata la previsione di nuove aree residenziali e produttive sul territorio comunale, si ritiene comunque opportuno prevedere la localizzazione di punti di conferimento necessari alla raccolta differenziata delle varie frazioni dei rifiuti urbani, quali ad esempio contenitori posizionati a livello del suolo stradale, al fine di favorire i servizi di raccolta differenziata (secondo le indicazioni e i criteri forniti dal nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani approvato con DCR n. 140 – 14161 del 19 aprile 2016).

### 3.12 Norme relative agli interventi di mitigazione e compensazione

Per quanto riguarda gli interventi di mitigazione e di **compensazione** ambientale, si valutano positivamente le misure e le azioni di tutela del tessuto edificato urbano e degli elementi che caratterizzano e il territorio rurale (siepi, filari, alberi isolati, aree boscate, corridoi ecologici, aree umide, ...) disciplinate dalle Norme di **Attuazione**.

Si rileva tuttavia che il Rapporto Ambientale non contiene indicazioni **sufficientemente** esaustive circa le azioni da attuare per compensare gli impatti derivanti dall'attuazione delle previsioni di Piano. Rispetto al consumo di suolo, le uniche compensazioni idonee possono consistere nel recupero a verde di aree impermeabilizzate, già compromesse dall'urbanizzazione e dismesse o in fase di dismissione, aventi una superficie comparabile con quella delle aree **agricole** delle quali invece si prevede la trasformazione.

Relativamente agli articoli 7.1 e 26.2 delle NdA, si segnala che, con DGR n. 23-4637 del 6 febbraio 2017, la Regione Piemonte ha approvato i criteri e le **modalità** per la **compensazione** forestale necessaria nel caso di trasformazione del bosco ad altra destinazione d'uso in attuazione dell'art. 19, comma 3, della l.r. 4/2009.

Si richiede inoltre quanto segue:

L'art. 7.1 "*Interventi di mitigazione, **compensazione** ambientale e inserimento paesaggistico per le trasformazioni urbanistiche*" delle NdA dovrà essere **integrato**, specificando che gli interventi di mitigazione e di **compensazione** ambientale e di inserimento paesaggistico sono finalizzati alla conservazione della biodiversità, **nonché** al miglioramento e all'**implementazione** della rete ecologica provinciale e **comunale** e devono essere attuati nei casi in cui si verifichino la riduzione di aree a **copertura arboreo-arbustiva**, l'interruzione della continuità ecologica a seguito della realizzazione dei nuovi tratti viari o il consumo di suolo libero determinato dall'**attuazione** delle previsioni di Piano. Tali interventi dovranno consistere non solo nella realizzazione di filari arborati e di siepi campestri e di imboscamenti di superfici **attualmente** non forestali (come indicato nell'art. 7.1), ma anche in attività di miglioramento della funzionalità dei corridoi ecologici presenti nell'ambito del territorio **comunale**, di miglioramento delle superfici boscate esistenti, di mantenimento del **paesaggio** agrario e di valorizzazione delle aree di pregio naturalistico.

Poiché inserimento paesaggistico, mitigazione e **compensazione** ambientale sono concetti diversi e non sovrapponibili, l'articolo dovrà specificare quali **interventi** siano configurabili come inserimento paesaggistico, quali come mitigazione e **quali** come **compensazione** ambientale.



Si ritiene utile, nella successiva fase di revisione del Piano, un confronto con l'Amministrazione comunale finalizzato all'individuazione condivisa di ambiti di proprietà pubblica ove possano essere attuate le misure compensative previste. Tale individuazione dovrà essere trasposta su base cartografica e richiamata nell'apparato normativo della Variante all'art. 7.1, al fine di rendere più efficacemente applicabili e governabili gli interventi compensativi.

Tale indicazione risulta peraltro coerente con l'orientamento, dichiarato a pag. 178 del RA, di individuare zone di compensazione e mitigazione come aree di ricomposizione paesaggistica, ricreando la continuità delle fasce boscate lungo gli elementi morfologici (scarpate di terrazzo, creste moreniche, ...), il sistema idrografico e la viabilità rurale di cui alle Tavole di Piano in scala 1:2000 (1/A – 1/A5).

Poiché al comma 3 dell'art. 7.1 si dispone che le previste piantumazioni di cui al comma 1 debbano essere realizzate sui "bordi urbani", cui è dedicato l'intero art. 37.2 delle NdA, si ritiene necessario rendere il meno discrezionale possibile l'interpretazione del significato di "bordo urbano", eventualmente individuando graficamente le aree di margine degli insediamenti che devono essere trattate come tali. Si condivide infatti la scelta di riqualificare tali ambiti e pertanto la definizione dell'ampiezza e della localizzazione può rendere più agevole e speditiva l'applicazione delle prescrizioni normative.

Si ritiene, infine, che il comma 8 dell'art. 7.1, così come formulato, sia di difficile attuazione e controllo, a meno che venga riferito alle opere di compensazione realizzate, le quali dovrebbero però essere di proprietà/gestione pubblica e essere oggetto di manutenzione non solo per i 5 anni successivi all'impianto.

#### 4 PIANO DI MONITORAGGIO

Per quanto attiene al "Programma di monitoraggio" allegato al Rapporto Ambientale, si evidenzia l'opportunità di stabilire fin d'ora la periodicità con cui sarà prodotto il rapporto di monitoraggio, così come previsto alla lettera *i* dell'Allegato VI del d.lgs. 152/2006 e di prevedere la trasmissione delle risultanze del monitoraggio per via telematica alla Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del territorio.

In linea generale, si osserva inoltre che il programma di monitoraggio non contiene i valori dello stato di fatto attuale relativi ad ogni singolo indicatore, né i valori di riferimento a cui tendere, che sono elementi necessari per verificare, in itinere ed ex post, le prestazioni dello strumento urbanistico.

*Il set di indicatori proposti dovrà essere integrato mediante i seguenti indici:*

- indice funzionale alla valutazione delle ricadute generate dall'attuazione della Variante al PRGC sulla componente scenico-percettiva, ossia sul livello di organizzazione del paesaggio comunale e sulla sua qualità scenica. Dovranno essere individuati, su apposita cartografia, alcuni punti di osservazione particolarmente significativi, sia in termini di valore (presenza di elementi peculiari, complessità della scena paesaggistica, ampiezza e profondità del campo visivo, intervisibilità, ...), sia di vulnerabilità visiva. Il monitoraggio dovrà avvalersi di rilievi fotografici realizzati dai punti prescelti e tali rilievi dovranno essere ripetuti in tempi successivi al fine di controllare, attraverso un confronto visivo, l'effettiva riconoscibilità dei luoghi;
- indici relativi al consumo di suolo e alla frammentazione, descritti nelle labelle di seguito riportate, tratte dalla pubblicazione "Monitoraggio del consumo di suolo in



Piemonte – edizione 2015". Tali indici fanno parte di un set di strumenti di analisi e valutazione, predisposto dalla Regione Piemonte, per garantire un monitoraggio dei processi considerati, fondato su presupposti teorici univoci e su un approccio metodologico condiviso a tutti i livelli della pianificazione. Gli indicatori suggeriti possono costituire l'opportunità per avviare un processo di monitoraggio, riferito all'intero territorio comunale, che consenta di valutare, su una scala temporale di lungo periodo, gli effetti cumulativi di trasformazioni antropiche determinate dall'attuazione di diversi strumenti urbanistici:

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE URBANIZZATA	
$CSU = (Su/Str) \times 100$	Su = Superficie urbanizzata <sup>3</sup> (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento <sup>4</sup> (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie urbanizzata dato dal rapporto tra la superficie urbanizzata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata dalla superficie urbanizzata all'interno di un dato territorio

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE INFRASTRUTTURATA	
$CSI = (Si/Str) \times 100$	Si = Superficie infrastrutturata <sup>5</sup> (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie infrastrutturata dato dal rapporto tra la superficie infrastrutturata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata da parte delle infrastrutture all'interno di un dato territorio

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO AD ELEVATA POTENZIALITÀ PRODUTTIVA (CSP) <sup>6</sup>	
$CSP = (Sp/Str) \times 100$	Sp = Superficie di suolo appartenente alle classi di capacità d'uso I, II e III consumata dall'espansione della superficie consumata complessiva (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Rapporto tra la superficie di suolo (ha) appartenente alle classi di capacità d'uso I, II e III consumata dall'espansione della superficie consumata complessiva e la superficie territoriale di riferimento; moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare, all'interno di un dato territorio, l'area consumata da parte dell'espansione della superficie consumata complessiva a scapito di suoli ad elevata potenzialità produttiva Tale indice può essere applicato distintamente per le classi di capacità d'uso

<sup>3</sup> Porzione di territorio composta dalla superficie edificata e dalla relativa superficie di pertinenza. E' misurabile sommando la superficie edificata e la relativa superficie di pertinenza rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

<sup>4</sup> Porzione di territorio definita secondo criteri amministrativi, morfologici, geografici, altimetrici e tematici, rispetto alla quale viene impostato il calcolo degli indicatori sul consumo di suolo a seconda dell'ambito di interesse del monitoraggio.

<sup>5</sup> Porzione di territorio, che si sviluppa al di fuori della superficie urbanizzata, ospitante il sedime di un'infrastruttura lineare di trasporto e la sua fascia di pertinenza o l'area di una piattaforma logistica o aeroportuale. E' misurabile sommando le superfici dei sedimi delle infrastrutture lineari di trasporto e delle relative fasce di pertinenza e delle superfici delle piattaforme logistiche o aeroportuali rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

<sup>6</sup> Da utilizzare qualora vengano consumate porzioni di suolo di I, II o III classe.



	I, II o III (ottenendo gli indici CSP I, CSP II e CSP III) oppure sommando i valori di consumo delle tre classi ottenendo delle aggregazioni (CSPa = CSP I + CSP II) o un valore complessivo (CSPc = CSP I + CSP II + CSP III)
--	--

INDICE DI DISPERSIONE DELL'URBANIZZATO	
Dsp = $[(\text{Sud} + \text{Sur}) / \text{Su}] * 100$	Sud = Superficie urbanizzata discontinua <sup>7</sup> (m <sup>2</sup> ) Sur = Superficie urbanizzata rada <sup>8</sup> (m <sup>2</sup> ) Su = superficie urbanizzata totale (m <sup>2</sup> )
Descrizione	Rapporto tra la Superficie urbanizzata discontinua sommata alla Superficie urbanizzata rada e la superficie urbanizzata totale nella superficie territoriale di riferimento
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare la dispersione dell'urbanizzato relativamente alla densità dell'urbanizzato

INDICE DI FRAMMENTAZIONE DA INFRASTRUTTURAZIONE (IFI)	
IFI = Li/Str	Li = Lunghezza dell'infrastruttura (decurtata dei tratti in tunnel e di viadotto) (m) Str = Superficie territoriale di riferimento (m <sup>2</sup> )
Descrizione	-
Unità di misura	m/m <sup>2</sup>
Commento	Consente di valutare la frammentazione derivante dall'infrastrutturazione; maggiore è il valore dell'indice, maggiore è la frammentazione

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO REVERSIBILE (CSR)	
CSR = $(\text{Scr} / \text{Str}) * 100$	Scr = Superficie consumata in modo reversibile (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie consumata in modo reversibile (somma delle superfici di cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici etc.) dato dal rapporto tra la superficie consumata in modo reversibile e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata in modo reversibile (cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici etc.) all'interno di un dato territorio

Per quanto riguarda l'indicatore BTC (*Capacità Biologica Territoriale*) individuato nel set di indicatori proposti, si ritiene che questo unico parametro non sia sufficiente per monitorare il modificarsi nel tempo dei "valori" ambientali di un determinato territorio. Per ottenere risultati attendibili e significativi, questa metodologia deve essere

<sup>7</sup> Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è compresa tra il 50% e il 30%. È riferita ad aree edificate dove la presenza di spazi vuoti o verdi è predominante e significativa.

<sup>8</sup> Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è inferiore al 30%. È riferita ad aree scarsamente edificate dove la presenza di spazi vuoti/verdi è predominante; gli edifici isolati e sparsi sul territorio sono contornati da attività agricole o da aree naturali.



applicata a superfici territoriali sufficientemente estese, mentre perde di significato se viene applicata a singole aree di trasformazione urbanistica.

Occorre inoltre precisare che deve essere prestata grande attenzione all'individuazione delle unità di paesaggio; tale delimitazione è correlata essenzialmente alla struttura geomorfologica del territorio e non a limiti amministrativi o di progetto che, nella quasi totalità dei casi, sono avulsi dal contesto ambientale e il cui utilizzo comporta il rischio elevato di perdere qualunque significato ecologico.

Per la stima della BTC delle tessere vegetali (foreste, prati, pascoli, canneti, verde urbano e campi agricoli) si richiede di utilizzare le schede proposte da Ingegnoli e Giglio 2005 e da Ingegnoli 2011 nel manuale "Bionomia del Paesaggio". Si sottolinea che il verde stradale (alberate, sistemazioni a verde di rotatorie o barriere spartitraffico, alberate di aree destinate a parcheggio, ...) non può essere assimilato al verde urbano che può comprendere solo i parchi urbani o i giardini pubblici.


Al fine di integrare le indicazioni desunte dall'utilizzo dell'indicatore BTC si suggerisce di utilizzare un indicatore aggiuntivo e, in particolare, di calcolare l'Habitat standard procapite reale HS (misurato in mq/abitante o in ha/abitante) (Ingegnoli 2011) e di determinare per la specifica fascia bioclimatica ed il tipo di paesaggio il valore dell'HS\* teorico minimo ottimale. Il rapporto di questi due parametri ( $s=HS/HS^*$ ) permette di valutare la capacità portante delle unità di paesaggio antropizzate, cioè l'autosufficienza dell'habitat umano. Pare evidente che tale parametro può fornire utili indicazioni rispetto alla sostenibilità ambientale dello stato attuale dei luoghi e della sua variazione a seguito delle trasformazioni urbanistiche previste.

Per quanto riguarda l'*indicatore di Qualità ambientale "lunghezza dei varchi ecologici"* (lettera a), si osserva che non è chiara la sua modalità di applicazione e si rileva che tale indice da solo non è in grado di fornire elementi utili per una valutazione esaustiva della funzionalità dei corridoi e dei varchi ecologici. Altre informazioni utili da prendere in considerazione nel monitoraggio sono l'ampiezza dei varchi ecologici e la loro struttura e continuità, connesse sia alle modifiche sia del tessuto edilizio, sia delle colture.

Per quanto riguarda l'*indicatore "numero attraversamenti della fauna minore"*, si osserva che, ai fini della connettività ecologica e della riduzione della mortalità della piccola fauna vertebrata, non è tanto importante avere molti passaggi per la fauna, ma il fatto che questi siano posizionati nei punti opportuni e che siano realizzati in modo da essere effettivamente utilizzati dalle specie animali presenti nel territorio.

L'*indicatore "interventi in aree di compensazione ambientale"* dovrebbe essere connesso all'individuazione cartografica degli ambiti nei quali attuare le compensazioni, al fine di consentire atto a misurare in modo efficace l'attuazione delle misure compensative previste, considerando gli aspetti sia quantitativi (entità degli interventi, come indicato a pag. 7 del programma di monitoraggio proposto) sia qualitativi (differenti tipologie di interventi).

Infine, per quanto concerne all'*indicatore "superfici drenanti"* si suggerisce di precisare se si intende misurare la percentuale (come parrebbe dalla descrizione dell'indicatore nella tabella a pag. 7) oppure l'estensione (come parrebbe dall'unità di misura indicata in mq) delle superfici permeabili.







# COMUNE DI ALPIGNANO

## PRG

## VARIANTE GENERALE Riadozione Progetto Definitivo

Variante Generale al vigente Piano Regolatore Generale - approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni formulate al progetto preliminare (rielaborato a seguito delle osservazioni regionali) adottato con deliberazione C.C. n° 54 del 29/11/2018 - ai sensi dell'art. 15, comma 15 della L.R. 56/77 -

### RAPPORTO AMBIENTALE - PIANO DI MONITORAGGIO - SINTESI NON TECNICA

MARZO 2019

PROGETTO PRELIMINARE	Adozione D.C.C. n. 27, 19/06/2014 ai sensi dell'art. 89 della LR 3/2013 e dell'art. 15 della LR 56/77 e s.m.i. pubblicato da 14 luglio al 22 agosto 2014 trasmesso alla Provincia di Torino in data 31/07/2014 la quale si è espressa con DGR 887-47734/2014 del 22/12/2014
PROGETTO DEFINITIVO	D.C.C. n. 69 del 10/12/2015 Integrazioni D.C.C. n. 9 del 29/04/2016 Pratica considerata procedibile ai fini istruttori in data 09/05/2016
PARERE	COMMISSIONE TECNICA URBANISTICA REGIONALE seduta del 04/10/2017 n. 1/2017
OSSERVAZIONI	REGIONE PIEMONTE PROT. nr. 23934/A16.00 del 13/10/2017 PRATICA nr. B50547 in conformità ai disposti di cui all'art. 15, 13 comma della LR 56/77 e s.m.i. Albo Pretorio dal 05/03/2017 al 03/08/2017, comprese le ulteriori indicazioni procedurali che rinviano ai disposti di cui all'15, c. 5 della relazione integrativa.
ADOZIONE	D.C.C. n. 54 del 29.11.2018
PUBBLICAZIONE	dal 5.12.2018 al 2.2.2019. Osservazioni pervenute dal 4.1.2019 al 2.2.2019
RIADOZIONE PROGETTO DEFINITIVO	D.C.C. 16 del 26/03/2019
TRASMISSIONE	REGIONE PIEMONTE D.C.C.
PARERE	REGIONE PIEMONTE
ADOZIONE PROGETTO DEFINITIVO	D.C.C.
PUBBLICAZIONE	B.U.R.
PROGETTISTI ANALISI GEOLOGICO-TECNICA ANALISI AGRONOMIC-FORRESTALE ANALISI ACUSTICA	Arch. Fabio MINUCCI arch. Maria Teresa ROLI Geol. Paolo QUAGLILO Geol. Marco BALESTRO Dott.ssa For. Roberta BENETTI Ecoplan Srl - arch. Pier Augusto DONNA BIANCO Tecnico in acustica ambientale DGR Piemonte n. 42-16516 del 10/02/1997
REDAZIONE CONTRODEDUZIONI A CURA DI:	 ARCHITETTURA URBANISTICA arch. Maria SORBO Torre Rivella - Corso Regio Parco, 2 10153 Torino tel. 011.0204650 studiom.sorbo@gmail.com m.sorbo@architettorinopec.it Hanno collaborato arch. Lucio DE BENEDETTI arch. Massimo BERTO

Il S

Andrea OLIVA

L'Assessore all'Urbanistica  
arch. Tamara DEL BEL BEI LUZ

Il Responsabile del Procedimento  
arch. Franco TITONEL


Il Segretario Comunale  
dott. Maria GAVINI

Allegato C

REGIONE PIEMONTE  
DIREZIONE A16000: Ambiente, Governo e  
Tutela Territorio  
Prot. n. 9883/A16000 del 12/04/2019



## MODIFICHE AL PIANO DI MONITORAGGIO





# COMUNE DI ALPIGNANO

# PRG

## VARIANTE GENERALE

### Progetto Definitivo

Adottato in data ..... con DCC n. ....

## V.A.S.

### PROGRAMMA DI MONITORAGGIO



## INDICE

Premessa .....	3
1 - Responsabilità, ruoli e risorse .....	4
1.1 - Tempi .....	5
1.2 - Modalità per l'attuazione del monitoraggio.....	5
1.3 - Il set di indicatori per il monitoraggio .....	6

**Progettisti**  
Arch. Fabio Minucci  
Arch. Maria Teresa Roli

**Sindaco**  
Dott. Giovanni Da Ronco

**Assessore all'Urbanistica**  
Arch. Claudio Malacrino

**Analisi geologico - tecnica**  
Geol. Paolo Quagliolo  
Geol. Marco Balestro

**Il Segretario Comunale**  
Dott. Ilaria Gavaini

**Il Responsabile del procedimento**  
Geom. Vincenzo Locuratolo

**Analisi agronomico-forestale**  
Dott.ssa For. Roberta Benetti



## PROGRAMMA DI MONITORAGGIO

### Premessa

I piani che, a norma della direttiva 2001/42/CE, sono sottoposti a valutazione ambientale devono essere sottoposti al controllo degli effetti ambientali significativi attraverso un monitoraggio che ne accompagni il percorso di attuazione. Un controllo sistematico che deve verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, oltre a consentire una tempestiva individuazione degli eventuali effetti negativi imprevisi al fine di adottare per tempo le opportune misure correttive.

Il Programma di monitoraggio ambientale sarà finalizzato a fornire dati utili per l'integrazione delle politiche urbanistiche con le politiche ambientali, o settoriali aventi rilevanza ambientale, perseguite dall'Amministrazione.

In merito si sottolinea che, ad oggi, non risultano disponibili linee guida o atti di indirizzo formali di livello regionale che definiscano modalità operative per le azioni di monitoraggio ambientale di piani e programmi, in particolare per quanto riguarda la definizione degli indicatori da utilizzare in ragione dei diversi caratteri dei diversi territori, delle diverse azioni previste e delle diverse modalità di misurazione dei fenomeni rilevabili. Stante il carattere ed i costi dell'attività di monitoraggio è indispensabile che il Comune venga assistito nell'operazione dagli enti sovraordinati (Arpa, Regione, Provincia, ..... ) che dispongono di autorità competenti in materia ambientale e che producono annualmente ed ordinariamente report ambientali.

Ai sensi dell'art. 18 del D.lgs n. 128/2010, «il monitoraggio è effettuato dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (.....).

*Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.*

*Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate (...) è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate.*

*Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.»*

Nel documento "Specificazione delle informazioni generali che dovranno essere contenute nel Rapporto Ambientale" fornito dalla Regione «si sottolinea l'importanza di includere nel piano di monitoraggio indicatori che consentano di valutare:

- *l'efficacia delle eventuali azioni di recupero del tessuto edilizio previste dal piano;*
- *l'entità delle ricadute ambientali e paesaggistiche sulla superficie agricola utilizzata (ad esempio rispetto al tipo di agricoltura intensiva o estensiva, rispetto a modi e tipi colturali caratterizzanti il territorio, ...);*
- *la consistenza della componente vegetazionale, anche in riferimento a zone boscate residue che possono comunque svolgere un ruolo rilevante in un disegno di rete ecologica locale;*
- *la consistenza delle formazioni lineari di campo (siepi e filari), che costituiscono un elemento imprescindibile per la realizzazione di una rete ecologica locale;*
- *il livello di frammentazione ambientale del territorio comunale;*
- *il consumo di suolo.»*

### 1 - Responsabilità, ruoli e risorse

La responsabilità è in capo al Responsabile del procedimento VAS nonché Autorità competente in materia ambientale del Comune di Alpignano per la presente Variante generale, sig. Longo Marcello dell'Ufficio Ambiente.

Il monitoraggio sarà coordinato dal responsabile dell'Area Urbanistica e Territorio del Comune di Alpignano.

## 1.1 - Tempi

Si programma di realizzare il primo monitoraggio (tempo  $T = 0$  corrispondente alla data di entrata in vigore della variante generale) entro i due mesi successivi all'entrata in vigore della variante. Tale rilevazione dovrà servire per verificare successivamente il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalla variante, individuare gli eventuali effetti negativi impreveduti e le conseguenti adozioni di opportune misure correttive. I monitoraggi successivi dovranno realizzarsi secondo i tempi e le indicazioni che emergeranno a seguito del primo monitoraggio di cui sopra.

E' indispensabile che nella attività di monitoraggio il Comune venga assistito dagli enti sovraordinati che dispongono di autorità competenti in materia ambientale e che producono annualmente ed ordinariamente Report ambientali.

In prima istanza tale attività sussidiaria deve essere svolta da Arpa, Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino.

Si rimanda allo specifico Fascicolo controdeduzioni alle osservazioni Organo Tecnico Regionale - V.A.S.

## 1.2 - Modalità per l'attuazione del monitoraggio

L'attività di monitoraggio avrà inizio con l'entrata in vigore della variante generale, avrà al tempo  $T = 0$ .

L'Ufficio responsabile provvederà a raccogliere i dati utilizzando il set di indicatori descritti al successivo paragrafo. Tali indicatori sono stati ripartiti in due categorie:

- quelli relativi alla misurazione dello stato dell'ambiente per i quali sono esplicitati il parametro di riferimento (unità di misura) e l'ente di riferimento principale per la produzione del dato
- quelli urbanistico-ambientali, di attuazione (performance) del piano, connessi alle attività trasformative (attività edilizia privata/pubblica, realizzazione di infrastrutture).

Al fine di organizzare semplificare/razionalizzare tali rilevazioni dovranno predisporre delle schede di rilevazione da compilare alla comunicazione di fine lavori con riferimento ad ogni singola pratica edilizia o realizzazione di opere pubbliche.

Nella scheda dovranno essere evidenziati i dati relativi agli indicatori relativi all'intervento in oggetto (vedi tabella "Il set di indicatori per il monitoraggio"), integrata laddove ritenuto

Si rimanda allo specifico Fascicolo controdeduzioni alle osservazioni Organo Tecnico Regionale - V.A.S.

necessario. Tali dati dovranno essere riportati in apposite tabelle riepilogative in occasione delle scadenze annuali di monitoraggio.

I diversi dati raccolti costituiranno, unitamente ad una relazione illustrativa/ interpretativa degli stessi, l'annuale Report di monitoraggio. Nella relazione illustrativa/interpretativa dovranno mettersi in evidenza:

- il livello di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale previsti;
- gli eventuali effetti negativi imprevisi e la proposta delle eventuali misure correttive.

Il Report dovrà essere pubblicato sul sito Web del comune di Alpignano ed inviato alla Regione, all'ARPA e Città Metropolitana di Torino.


### 1.3 - Il set di indicatori per il monitoraggio

Al fine di pervenire ad una corretta azione di monitoraggio della variante si è ritenuto opportuno predisporre un core-set di indicatori<sup>1</sup> correlati agli obiettivi e alle azioni di piano più significativi per verificare, in itinere ed ex post, le prestazioni dello strumento urbanistico.

Gli indicatori riportati nella tabella seguente sono finalizzati, oltre che alla descrizione dello stato dell'ambiente e del territorio del Comune, alla verifica del livello di perseguimento degli obiettivi assunti nel Piano e degli effetti indotti sulla città e sul territorio.

Si rimanda allo specifico Fascicolo controdeduzioni alle osservazioni Organo Tecnico Regionale - V.A.S.

<sup>1</sup> Gli indicatori appartenenti al core-set sono stati scelti sulla base di alcuni criteri: la rappresentatività rispetto alla tematica in oggetto, la sensibilità alle trasformazioni indotte dal piano, la disponibilità e la reperibilità dei dati, la facilità di lettura e di comunicazione delle informazioni.



Il set di indicatori per il monitoraggio (segue da pagina precedente)

Indicatore	Obiettivo	Descrizione dell'indicatore	Sistema di rilevazione	Unità di misura
Distribuzione della popolazione	Distribuzione della popolazione nelle aree urbanizzate	Densità e numero abitanti in rapporto ai passaggi componenti le aree urbanizzate (tipiche in centro storico, aree dense, aree di transizione).	Analgraf	n° abitanti
Recupero del centro storico	Salvaguardare e valorizzare il centro storico	Numero di interventi di recupero nel centro storico	Numero di pratiche attivate per tipo di intervento (art. 49 NTA). Cadenza annuale	- n° interventi - mq di slp
Efficienza energetica degli edifici	Contenere il consumo delle risorse rinnovabili e non	Privilegiare la costruzione di edifici ad alta efficienza energetica regolamentando i materiali costruttivi, l'isolamento termico, l'esposizione solare ecc.	Numero degli edifici in classe energetica A, B, C. Cadenza annuale	n°
Indici di trasformazione immediata	Verifica dello stato di attuazione degli interventi previsti dal nuovo PRG per categorie di consumo del suolo.	Area impegnata dai nuovi interventi rispetto al totale della superficie fondiaria destinata a nuova edificazione dal PRG	Numero dei permessi rilasciati con relativa superficie coperta	mq di Sf coperta/mq Sf per nuova edificazione (vedi tabelle normative)
Salute popolazione	Riduzione popolazione esposta all'inquinamento atmosferico	Numero di superamento dei valori soglia nell'atmosfera di inquinanti pericolosi per la salute umana (CO, NO2, PM10, C6H6, SO2, O3)	Definizione dello stato attuale e monitoraggio periodico a cadenza annuale	µg/mc
Qualità aria	Ridurre le emissioni climaterari	Livello di emissioni CO2 Emissioni acidificanti complessive da processi energetici	Definizione dello stato attuale e monitoraggio periodico a cadenza annuale	µg/mc
Sostenibilità ambientale e della mobilità	Miglioramento dell'accessibilità al sistema dei servizi per tutto il territorio comunale	Lunghezza piste ciclabili che connettono diverse unità di servizio tra loro	Definizione dello stato attuale e monitoraggio periodico a cadenza annuale	mt.
Numero attraversamenti della fregata minore	Diminuire gli elementi di discontinuità della rete ecologica	Rapporto tra lunghezza delle barriere infrastrutturali alla continuità ecologica e n° dei bypass	Numero, interdistanza e dimensione dei transiti in fase di progettazione e di realizzazione. Cadenza annuale	n°/km
Produzione rifiuti	Gestire l'incremento della produzione dei rifiuti derivante dai nuovi insediamenti attraverso la diffusione della raccolta differenziata	Incremento dei quantitativi di rifiuti prodotti sul territorio e percentuale di differenziazione	Definizione dello stato attuale e monitoraggio periodico a cadenza annuale	- t/anno - % raccolta differenziata

Comune di Alpignano

PRG Variante generale

Sintesi non tecnica

Pag. 7

Il set di indicatori per il monitoraggio

Indicatore	Obiettivo	Descrizione dell'indicatore	Sistema di rilevazione	Unità di misura
PRG (Capacità Biologica Territoriale)	Miglioramento degli ecosistemi appartenenti al paesaggio urbano, della qualità dell'aria e dell'inquinamento acustico	Rappresenta la capacità biologica degli ecosistemi presenti nel territorio	Per le aree di controllo, definito lo stato attuale assunto dal PRG/C, si provvederà alla verifica del parametro sia all'atto del rilascio dei titoli abilitativi sia a conclusione dell'intervento autorizzato	Mcal/mq/anno
Interventi in aree di compensazione ambientale	Mantenimento degli equilibri ecosistemici delle aree di trasformazione urbana	Rappresenta la capacità biologica dei neo-ecosistemi di recupero	Si provvederà alla verifica dei dati parametrici sia all'atto del rilascio dei titoli abilitativi sia a conclusione dell'intervento autorizzato. Cadenza annuale	n°/mq
Aree per servizi verde in ambiente urbano	Incremento delle aree verdi in paesaggio urbano	Rappresenta l'estensione delle aree occupate dal verde all'interno delle superfici comunali	Incremento % dello standard di aree a verde rispetto al totale delle aree per standard. Cadenza annuale	mq, e mq/ab
Qualità ambientale	Sostenibilità ambientale	a) Lunghezza delle piste ciclabili esistenti e di nuove realizzazioni b) Quantità di pannelli fotovoltaici installati nelle nuove realizzazioni residenziali e produttive	a) monitoraggio periodico con cadenza annuale b) verifica del parametro all'atto del rilascio del titolo abilitativo e a fine lavori	a) m b) mq
Realizzazione delle piste ciclabili	Favorire la mobilità sostenibile come alternativa al trasporto su gomma	Rappresenta la percentuale di superficie permeabile rispetto alla superficie complessiva dell'area di intervento	Verifica realizzazione di piste per tipologia di ambiente attraversati. Cadenza annuale	km/anno
Superfici di verde	Ridurre la impermeabilizzazione dei suoli negli interventi di trasformazione residenziale e produttiva	Valuta il fenomeno del consumo e della impermeabilizzazione del suolo dovuto alla urbanizzazione e alla costruzione di infrastrutture di trasporto. Noto anche con il termine inglese di "soil sealing"	Si provvederà alla verifica dei dati parametrici sia all'atto del rilascio dei titoli abilitativi sia a conclusione dell'intervento autorizzato.	mq.
Superficie impermeabilizzata	Indirizzare il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo verso i tracciati della rete primaria	Valuta il fenomeno del consumo e della impermeabilizzazione del suolo dovuto alla urbanizzazione e alla costruzione di infrastrutture di trasporto. Noto anche con il termine inglese di "soil sealing"	Valutare l'incidenza percentuale della vitalità locale e di quella della rete primaria in progetto rispetto alla rete attuale in complesso. Cadenza annuale	ha
Risorgenza della falda	Controllare l'escursione della falda	Rappresenta la variazione della quota della falda freatica rispetto a superfici di riferimento (piano di campagna, s.l.m. piano interrato più basso)	Verifica periodica dei livelli della falda mediante posa di sonda (tubazione infissa) in fase di costruzione. La lettura dei valori verrà effettuata condizionalmente, due volte all'anno, nelle stagioni di piena e di magra.	mt.

(segue)

- Capacità Biologica Territoriale, definita da Ingegneri & Giglio, 2005) come una grandezza che si misura in Mcal/m<sup>2</sup>/anno e legata alla vegetazione, in relazione alla sua capacità di trasformare l'energia solare. Essa misura il flusso di energia che un sistema ecologico deve dissipare per mantenere il suo livello di ordine e metastabilità.
- Viene rilevata in sede di nuova costruzione e/o sostituzione edilizia mediante l'installazione di uno o più piezometri muniti di centralino di segnalazione di livelli anomali della falda.



Gli indicatori sono stati individuati in ragione :

- 1) della loro capacità di fornire una fotografia sufficientemente dettagliata del territorio prima dell'entrata in vigore della variante generale al PRG ed a monitorarne, nel tempo, gli effetti sull'ambiente dall'attuazione delle azioni previste;
- 2) degli obiettivi assunti nella predisposizione della variante, privilegiando i dati disponibili in sede comunale o reperibili presso altri enti od amministrazioni sovraordinate (Regione, Città Metropolitana, ARPA).





**REGIONE  
PIEMONTE**

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio

Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate

valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it

Allegato D

**Allegato <sup>D</sup> alla Deliberazione della Giunta Regionale relativa alla Variante Generale al PRGC del Comune di ALPIGNANO (TO)**

**DICHIARAZIONE di SINTESI ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b) del d.lgs. 152/2006**

Il presente documento costituisce la dichiarazione di sintesi che, secondo quanto disposto dall'art. 17 del d.lgs. 152/2006 e dalla d.g.r. n. 12-8931 del 09.06.2008, accompagna l'approvazione del Piano, illustrando: "in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate".

La presente dichiarazione di sintesi fa riferimento alle osservazioni ambientali e paesaggistiche, sviluppate nella relazione di esame delle controdeduzioni redatta dall'Organo Tecnico regionale, sulla base dei dati forniti dal Comune di Alpignano negli elaborati "Rapporto Ambientale - Piano di Monitoraggio - Sintesi non tecnica" e "Fascicolo di controdeduzioni alle osservazioni dell'Organo tecnico regionale VAS", che riassumono le criticità emerse in fase di istruttoria del Progetto definitivo e illustrano le scelte conseguentemente effettuate dall'Amministrazione comunale.

Tali osservazioni sono state integralmente recepite nella relazione di controdeduzione redatta dal Settore Copianificazione urbanistica Area Nord-Ovest per la predisposizione del provvedimento di approvazione di competenza della Giunta Regionale.

In relazione al processo di Valutazione Ambientale Strategica, si evidenzia che la fase di specificazione è stata attivata il 02.08.2012, mediante la trasmissione del Documento tecnico preliminare e la consultazione dei soggetti con competenza in materia ambientale (Regione Piemonte, Provincia di Torino, ARPA Piemonte, **Soprintendenza** per i Beni architettonici e paesaggistici, Soprintendenza archeologica, Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Piemonte, ASL TO3, Corpo forestale dello Stato, ATO-R, ATO3 Torinese, Autorità di bacino del Fiume Po, Associazione tutela Collina morenica, Coldiretti di Alpignano, CIA Torino, Confesercenti Torino, Confcommercio Torino, Unione Industriale Torino, Confindustria Torino, Comuni limitrofi e associazioni ambientaliste, culturali e di settore portatrici di interessi sul territorio). L'Organo tecnico regionale per la VAS ha inviato il proprio contributo di specificazione con nota prot. n. 39219/DB0805 in data 04.12.2012.

Il Comune di Alpignano ha adottato il Piano nella versione preliminare con d.c.c. n. 27 del 19.06.2014 e, successivamente, ha acquisito i contributi dei soggetti con competenza in materia ambientale (Provincia di Torino – Servizio Valutazione Impatto ambientale e ARPA Piemonte – Dipartimento provinciale di Torino).



Il Progetto definitivo della Variante generale al PRGC è stato adottato con d.c.c. n. n. 69 del 10.12.2015 e, successivamente, il Comune ha provveduto all'invio della documentazione alla Regione, ove è pervenuta in data 15.12.2015.

A seguito di una formale verifica da parte dell'allora competente Settore Attività di Supporto al Processo di Delega per il Governo del Territorio e dell'invio da parte del Comune degli atti integrativi richiesti, il Progetto definitivo di Piano è stato ritenuto procedibile per l'istruttoria in data 09.05.2016.

L'Organo tecnico regionale per la VAS, composto dalle Direzioni regionali Ambiente, Governo e Tutela del territorio ed Agricoltura, ha attivato l'istruttoria tecnica inerente la fase di valutazione del Progetto definitivo, svolgendo alcune riunioni il Settore Copianificazione urbanistica Area Nord-Ovest.

L'Organo tecnico regionale ha espresso il Parere Motivato con determina dirigenziale n. 286 del 23.06.2017, pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 al BUR n. 26 del 29.06.2017.

Tale contributo aveva posto l'attenzione su aspetti inerenti le ricadute del nuovo strumento di pianificazione sullo stato qualitativo di diverse componenti ambientali e paesaggistiche, con particolare attenzione alle criticità potenzialmente determinate dalla previsione di alcune aree di completamento. Era stata sottolineata, inoltre, la necessità di approfondire e ridefinire alcuni aspetti metodologici, in particolare per quanto riguarda il piano di monitoraggio.


Nel Parere Motivato l'organo tecnico regionale aveva, infine, indicato la necessità di approfondire alcuni aspetti normativi, recependo disposizioni settoriali vigenti e definendo adeguate misure di mitigazione e compensazione, orientate a minimizzare gli impatti e a garantire una maggiore coerenza delle azioni previste rispetto al contesto ambientale e paesaggistico.

A seguito delle osservazioni regionali in materia di VAS ed urbanistica, l'Amministrazione comunale ha adottato le controdeduzioni con d.c.c. n. 16 del 26.03.2019.

Nella fase di revisione del Piano, il Comune ha svolto approfondimenti finalizzati a rivedere e migliorare i contenuti dell'apparato normativo della Variante generale al PRGC, del Rapporto Ambientale (RA) e del piano di monitoraggio, nonché a garantire una più efficace integrazione delle previsioni con il sistema territoriale locale, sotto il profilo ambientale e paesaggistico.

Nel dettaglio, l'analisi della documentazione predisposta dall'Amministrazione comunale ha evidenziato quanto segue:

- è stato perfezionato ed integrato l'apparato normativo della Variante, inserendo specifiche schede degli interventi che includono indicazioni mitigative, compensative e la rappresentazione grafica dei bordi urbani;
- è stato inserito nelle NdA della Variante uno specifico titolo (Titolo IX "Indicazioni progettuali di carattere ambientale", artt. 57, 57.1, 57.2, 57.3 e 58) e sono state apportate puntuali modifiche a singoli articoli al fine di recepire le indicazioni fornite in sede di Parere Motivato in materia di risparmio idrico e riutilizzo delle acque meteoriche, salvaguardia della rete irrigua, smaltimento dei rifiuti, protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici, compatibilità delle previsioni rispetto alla zonizzazione acustica, utilizzo di pavimentazioni permeabili, sostenibilità energetica degli interventi, tutela delle aree di interesse




paesaggistico-ambientale e delle connessioni ecologiche, sviluppo delle aree verdi urbane, corretto inserimento paesaggistico e compensazioni ambientali;

- è stato integrato il RA con la verifica di coerenza rispetto agli artt. 24, 26 e 31 del Piano Territoriale regionale (PTR), sono state confermate le previsioni di incremento dimostrando che si attestano sotto la soglia del 3% ed è stata proposta una specifica carta tematica (Tavola 2/F “Capacità d’uso dei suoli”), relativa alla capacità d’uso dei suoli e volta a sostituire integralmente la Tavola 2F allegata al Progetto definitivo della Variante;
- sono stati rivalutati gli ambiti a destinazione agricola, ampliando le aree Ele “Aree di interesse paesaggistico e ambientale”;
- è stato modificato il Programma di monitoraggio per quanto attiene ai tempi, alle modalità di attuazione e al set di indicatori selezionati, accogliendo quasi completamente i rilievi dell’OTR.

Nella fase di approvazione del Piano, stante il permanere di alcuni elementi di criticità, sia a livello ambientale che urbanistico, sono state introdotte d’ufficio alcune modifiche, puntualmente descritte nell’Allegato A alla deliberazione di approvazione del Piano.

In sintesi, tali modifiche comportano:

- l’integrazione delle schede normative delle aree Tc04, Ct02 e Ct03 con puntuali prescrizioni progettuali volte a favorire un corretto inserimento paesaggistico degli interventi;
- l’aggiornamento dell’art. 28.3 “Aree boscate” delle NTA al fine di aggiornare i riferimenti normativi al D.Lgs. 34/2018 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”;
- la puntualizzazione delle modalità attuative delle aree verdi e delle nuove piantumazioni agli artt. 42.2 “Progettazione delle aree verdi” e 42.5 “Nuove piantumazioni”;
- il recepimento della perimetrazione delle aree di ricarica delle falde profonde definita dalla “Cartografia delle aree di ricarica degli acquiferi profondi della pianura piemontese”, di cui alla determinazione dirigenziale n. 268 del 21.07.2016, pubblicata sul BUR n. 41 del 13.10.2016, e l’introduzione nelle NTA di un nuovo punto, in calce al comma 2 “Acqua” dell’art. 57.1 “Indicazioni e prescrizioni progettuali di mitigazione ambientale”, atto a richiamare la normativa vigente in materia (d.g.r. n. 12-6441 del 02.02.2018, pubblicata sul BUR n. 6 dell’08.02.2018);
- l’integrazione del comma 9 “Illuminazione” del citato art. 57.1 al fine di assicurare che gli impianti di illuminazione si inseriscano idoneamente nel contesto e favoriscano il contenimento dell’inquinamento luminoso;
- l’integrazione dell’art. 57.2 “Indicazioni progettuali di inserimento paesaggistico” delle NTA con due prescrizioni finalizzate rispettivamente alla previsione di adeguate piantumazioni atte a schermare i volumi edificati (comma 13) e alla precisazione del significato attribuito alle “aree verde ecologiche” (comma 15);
- la revisione e l’integrazione dei commi 16 e 19 dell’art. 57.3 “Indicazioni progettuali di compensazione ambientale” nell’ottica di fornire maggiori indicazioni sulle possibili opere compensative e di assicurarne l’efficace applicazione;




- il completo recepimento del parere del Dipartimento Ambiente e Vigilanza ambientale – Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza siti produttivi – Ufficio Prevenzione del rischio nelle attività industriali della Città Metropolitana (nota prot. n. 57164 del 02.07.2019, pervenuta agli uffici regionali con prot. n. 18259/A16000 del 15.07.2019), condiviso con il Settore Emissioni e Rischi ambientali della Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del territorio.

Per il Dirigente di Settore  
(dott.ssa Paola MOLINA)

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

Il Funzionario istruttore:  
arch. R. Delmastro  
tel. 011.4325228



Allegato E



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio  
Settore Copianificazione Urbanistica Area Nord-Ovest

[territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it](mailto:territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it)  
[copianificazioneurbanistica.areanordovest@regione.piemonte.it](mailto:copianificazioneurbanistica.areanordovest@regione.piemonte.it)

Data (\*)

Protocollo (\*)

(\*) *segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui ACTA*

Classificazione: 11.60.10 PRGC - B50547

#### Allegati

- All. 1: Parere della Direzione Regionale OOPP, prot. A16000-27012 del 25 ottobre 2019
- All. 1bis: Chiarimento della Direzione Regionale OOPP, prot. A16000 29155 del 18 novembre 2019
- All. 2: Contributo Settore Regionale OTR VAS A1605A, in data 13 novembre 2019
- All. 3: Parere Città Metropolitana, Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità  
Prot. n. 57164 /2019/TA1/FN – Tit.:10.4.1 del 2 luglio 2019

#### Riferimento protocollo

Prot. Gen. n. 9883 del 12 aprile 2019  
Rif. Prot. n. 10398 del 12 aprile 2019 del Comune di ALPIGNANO

Pratica n. B50547


## RELAZIONE

**OGGETTO:** Comune di **ALPIGNANO**  
Provincia di **Torino**  
**Variante Generale al P.R.G.C. - CONTRODEDUZIONI**  
D.C.C. n. 16 del 26 marzo 2019  
Legge Regionale 5.12.1977, n. 56 e s.m.i.

### 1 PREMESSA E OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE

Il Comune di Alpignano è dotato di PRGC approvato con DGR n. 45-21263 del 29 luglio 1997 e successivamente modificato con la Variante Strutturale approvata con DGR n. 13-11562 del 26 gennaio 2004 per le aree per Attività Produttive.

Il Progetto preliminare era stato adottato ai sensi dell'art. 89 della L.R. 3/2013 e dell'art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i. con deliberazione del C.C. n. 27 del 19/06/2014, era stato trasmesso alla Provin-



cia di Torino in data 31 luglio 2014, la quale si era espressa con Delibera di Giunta 887-47734/2014 del 22 dicembre 2014.

Con la DCC n. 69 del 10 dicembre 2015 era stato adottato il Progetto definitivo della Variante, successivamente integrato con DCC n. 9 del 29 aprile 2016 ed inviato in Regione ai fini dell'approvazione.

La variante è stata quindi discussa in Commissione Tecnico Urbanistica il 4 ottobre 2017. La relazione di osservazioni è stata inviata al Comune di Alpignano (prot. regionale n. 23934 del 13 ottobre 2017).

L'Amministrazione comunale ha elaborato le controdeduzioni che sono state correttamente ripubblicate (per le parti modificate rispetto alla variante esaminata dagli uffici regionali) dal 5 dicembre 2018 al 3 gennaio 2019. Nei successivi 30 giorni sono pervenute 31 osservazioni. Con DCC n. 16 del 26 marzo 2019, sono state controdedotte tali osservazioni ed è stato adottato il Progetto definitivo riformulato in coerenza con quanto osservato dagli uffici regionali.

La pratica è stata considerata procedibile dall'aprile 2019.

Si prende atto di quanto controdedotto da parte dell'Amministrazione Comunale in ordine alle richieste e osservazioni formulate dalla Regione Piemonte; esse riguardavano le previsioni edificatorie ed il loro azionamento, il controllo delle tematiche ambientali e della VAS, la verifica del Piano Territoriale e Paesaggistico regionali, le analisi idrogeologiche e l'adeguamento al PAI, l'adeguamento alle norme vigenti ed il riordino delle Norme di Attuazione.

Come già evidenziato nella Relazione di osservazioni del 2017, la presente variante persegue un sostanziale riordino del territorio ed un complessivo adeguamento alle norme ed ai Piani di ordine superiore, applicando i principi di tutela definiti dalla più recente dottrina urbanistica.

In particolare esso è fondato sull'obiettivo dichiarato del risparmio e della salvaguardia di territorio, che risulta l'elemento caratterizzante della progettazione. A tale fine erano state messe in atto alcune scelte di base, riportate in estrema sintesi nel seguito:

- grande attenzione ed approfondimento delle possibilità di trasformazione per la riqualificazione delle aree storiche centrali;
- possibilità di intervento molto limitate per le aree residenziali a densità edificatoria esaurita attorno al centro storico;
- possibilità di accrescere la densità edificatoria per il resto del centro abitato e per alcune aree industriali;
- pochissime aree di espansione/completamento residenziali;
- approfondimento delle caratteristiche delle zone agricole e tutele paesaggistiche.

Conservando l'impostazione già data di tutela e salvaguardia del territorio, le controdeduzioni in oggetto, condotte mediante la ripubblicazione del progetto di PRG, hanno consentito di chiarire e coordinare quanto già definito, evitando sovrapposizioni e contrasti tra le norme e le previsioni nonché tra le norme stesse, che avrebbero potuto inficiarne l'applicazione.

A tale fine le Norme di Attuazione sono state completamente riviste e integrate dove necessario, le diverse zone del territorio comunale sono state riesaminate e distinte in base alla densità dell'edificato enucleando i lotti vuoti ancora edificabili. Tali elementi sono confluiti nelle Schede d'area del Piano, dove molti di essi hanno trovato specifici livelli di approfondimento, verifica e coordinamento con il tessuto edificato circostante.



## 2. SINTESI DELLE CONTRODEDUZIONI

Si prende atto che l'Amministrazione Comunale di Alpignano ha complessivamente dato positivo riscontro a quanto osservato nella fase istruttoria precedente, fatta salva la necessità di apportare alcuni ulteriori prescrizioni di chiarimento o approfondimento normativo.

In particolare si evidenzia:

### 2.1 Piano Territoriale Regionale

Rispetto alle previsioni del PTR, con particolare riferimento al consumo di suolo, il nuovo PRGC del Comune di Alpignano può essere nel suo complesso positivamente considerato alla luce delle scelte pianificatorie che escludono la delimitazione di aree di nuovo impianto, limitandosi a conservare le previsioni già consolidate con precedenti varianti – quali ad esempio le aree industriali, che erano state ampliate con la variante al PRG del 2006 e che vengono confermate – nonché scegliendo di non incrementare le zone residenziali, ma di consentire un maggiore addensamento dell'esistente.

In tal senso è stata comunque redatta una apposita cartografia (Tav. 15QC – Consumo di suolo, in scala 1:5.000), da cui si evince che il consumo di suolo in progetto è pari al 1,62%, quindi molto inferiore a quanto stabilito dall'articolo 31 del PTR.

### 2.2 Piano Paesaggistico Regionale

Al fine di analizzare la coerenza tra il Piano Paesaggistico Regionale e il nuovo PRG, l'A.C. ha redatto uno specifico documento denominato "Verifica di conformità e coerenza con gli obiettivi, prescrizioni e indirizzi del Piano Paesaggistico Regionale". In relazione ad esso è stato quindi fornito il contributo del Settore Regionale Territorio e Paesaggio, che si riporta nel seguito della presente Relazione.

Si ricorda che resta fermo l'obbligo di adeguamento del PRGC secondo le modalità previste dall'art. 46 comma 2 delle NdA dello stesso Ppr, in attuazione dell'art. 145 comma 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

### 2.3 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino

Il Progetto preliminare della Variante Generale al P.R.G.C. del Comune di Alpignano, adottato con D.C.C. n. 27 del 19 giugno 2014 era stato inviato alla Provincia di Torino che, con Delibera di Giunta Provinciale del 22 dicembre 2014, aveva rilevato alcuni elementi di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento PTC2. Tali discordanze, che riguardavano nello specifico la coerenza della viabilità comunale con le previsioni del PTC2, nonché la verifica della normativa vigente in ambito RIR, non risultavano essere state recepite nel Progetto definitivo della variante. Si era quindi richiesto alla Amministrazione Comunale di procedere ai necessari approfondimenti. In questa ultima fase, al fine di proseguire nell'istruttoria della variante in oggetto, considerata la difficoltà dell'A.C. a procedere negli adeguamenti richiesti nonché la specificità degli argomenti trattati, è stato chiesto contributo di competenza agli uffici della Città Metropolitana che si allega alla presente Relazione (Prot. Città Metropolitana n. 57164 /2019/TA1/FN – Tit.:10.4.1 del 2 luglio 2019).

Da esso si evince la **sostanziale correttezza delle previsioni viabilistiche**, così come previste in questa definitiva formulazione della variante al PRGC.

L'analisi effettuata dagli uffici provinciali in ordine al Progetto preliminare di PRGC, aveva inoltre evidenziato il mancato adeguamento all'allora vigente **normativa relativa alle industrie a Rischio di incidente rilevante**.

Anche il parere formulato dall'Organo Tecnico Regionale della VAS con Determina Dirigenziale n. 286 del 23 giugno 2017, richiedeva l'adeguamento delle Norme di Attuazione e degli elaborati di PRGC al D.Lgs 105/2015.

Benché il Comune di Alpignano non presenti industrie a rischio sul proprio territorio, sussiste tutt'ora la **necessità di ulteriori approfondimenti ed integrazioni** relativi all'adeguamento alla norma nazionale delle Industrie a rischio di incidente rilevante, consistente oggi nel D.Lgs 105/2015, e alla "Variante Seveso" al PTC2, che potranno essere effettuati nel corso di future varianti. Per tale ultimo argomento si rimanda al punto 3.3 della presente Relazione.

#### 2.4 Azzonamento e Norme di Attuazione

Relativamente alle scelte comunali di azzonamento, con particolare riferimento alle zone urbanizzate **residenziali** del Centro storico e del centro abitato, è stato effettuato un positivo riordino delle aree e delle rispettive possibilità edificatorie, delimitando e normando i lotti ancora liberi e disponibili per l'edificazione quali lotti di completamento.

Per quanto riguarda le aree **agricole** di tipo Ela, Elb, Elc, Eld, Ele, al fine di chiarire la loro estensione evitando sovrapposizioni o contrasti, sono state messe a punto cartografie specifiche che ne consentono l'analisi singola. Tali cartografie sono state dotate di scheda d'area che indica in modo sintetico le principali prescrizioni e le indicazioni progettuali.

Sono stati infine riprogettati alcuni ambiti per i quali erano appunto stati richiesti approfondimenti e chiarimenti, illustrando anche a livello grafico le modalità e funzionalità specifiche delle aree.

Gli approfondimenti hanno avuto le opportune ricadute nelle cartografie, nelle Norme di attuazione, e nelle Schede d'area.

Per quanto riguarda il comparto a destinazione **produttiva**, le modifiche sono state minime, compatibilmente con la partecipazione e le richieste del settore imprenditoriale coinvolto.

Sono state anche positivamente integrate le Norme di Attuazione, in relazione alle possibili destinazioni d'uso, ai tipi di intervento, alle tutele del territorio ed alle fasce di rispetto.

#### 2.5 Azzonamento, perequazione urbanistica e incremento edificatorio. Calcolo della CIR.

E' stato chiarito il meccanismo di applicazione dei principi e delle quantità perequativi, trattato all'art. 4.1 delle Norme di Attuazione, integrando correttamente le norme e le schede delle singole zone in cui la perequazione è applicata.

Come nella fase precedente, il Centro Storico è indicato quale zona di decollo di possibilità edificatorie derivanti dalle demolizioni, e le aree Bt e Ct sono considerate aree di possibile atterraggio secondo le modalità e quantità specificate nelle singole schede.

Al fine di rispondere a quanto richiesto è stata analizzata la densità territoriale delle diverse zone delimitate dal PRG (Bd, Bt, Ct...), arrivando ad identificare e delimitare i lotti effettivamente liberi (Ct) compresi nel tessuto edilizio e passibili di nuova edificazione.

In coerenza con tali delimitazioni sono quindi state rilevate le superfici fondiari dei lotti, nonché le parti libere e quelle coperte, pervenendo ad indicare il Rapporto di copertura, la densità e gli indici edificatori univoci per ciascun lotto.

L'analisi ha condotto alla modifica di alcune aree e delle tabelle prodotte nella fase precedente. Le nuove tabelle sono state inserite nella Relazione Illustrativa, cui si rimanda per gli approfondimenti.

A titolo esemplificativo, per le **aree Bd – Area residenziale consolidata**, si fa salva l'area normativa e la sua definizione, ma essa viene suddivisa diversamente in base ad indici ed altezze, identificando quattro nuove zone (BdA, BdB, BdC, BdD) realizzate con piani attuativi unitari, con

altezze variabili tra gli 11 e i 18 mt, che si riconfermano nella consistenza esistente; si modifica quindi in coerenza la precedente tabella.

Per le stesse aree dense Bd, in particolare Bd01, Bd02, Bd03, Bd04, Bd08 (ora denominata Bd7) è stata data positiva risposta a quanto richiesto in ordine alle schede d'area, modificandole ed integrandole di conseguenza.

Anche le aree **Bt – Aree di transizione**, sono state suddivise diversamente al loro interno in base alla presenza/densità del costruito. In tal modo è stato possibile estrapolare le aree libere effettivamente edificabili, che sono ricondotte alla categoria Ct - Aree di completamento, aggiungendosi alle aree Ct già previste e incrementandole.

Sono state quindi indicate le zone BtA, BtB, BtC, BtD, BtE, edificate mediante SUE, per le quali la possibilità edificatoria viene limitata all'esistente, definendo comunque i principali parametri.

Per tutte le aree Bt è stata creata una ulteriore Sezione delle schede, in cui vengono indicate cartograficamente le modalità specifiche di intervento ulteriori rispetto alle NdiA, quali ad esempio le cortine a verde, la localizzazione di parcheggi, l'indicazione dei Bordi urbani, il rispetto degli allineamenti, ecc...

E' stata fornita positiva risposta anche alle altre richieste.

In particolare nelle aree Bt attuabili con Concessione singola (contraddistinte dal codice numerico) può ricadere la cubatura derivante dal Centro Storico, come indicato nelle schede del Centro Storico stesso. Viene fissato, come massimo incremento di quanto indicato nelle singole schede, un limite pari ad 1 pft ovvero al 10% della Superficie coperta. L'indice fondiario finale risulta così coerente con l'intorno.

E' stata dato positivo riscontro anche alle specifiche richieste fatte per le schede d'Area delle aree Bt04, Bt05, Bt09, Bt10 e Bt11.

In totale le aree **Ct – Aree di completamento**, inedificate residuali interne al tessuto edificato, sono numerate da 1 a 26 (Ct13 e Ct22 sono state stralciate a seguito delle osservazioni pervenute alla Amministrazione Comunale nel corso della pubblicazione), per un totale di superficie fondiaria pari a mq 111.117. Sono state delimitate e dotate di specifica scheda.

Sono aree di dimensioni fondiarie variabili tra i 900 e 16.000 mq. Gli indici fondiari sono quasi tutti pari a 1,70 mc/mq, tranne per l'area Ct4 in cui l'indice è limitato a 0,30 mc/mq..

Per esse valgono le indicazioni progettuali specifiche indicate cartograficamente nella Sezione 5 delle schede delle zone Bt, quali ad esempio le cortine a verde, la localizzazione di parcheggi, l'indicazione dei Bordi urbani, il rispetto degli allineamenti, ecc... A titolo esemplificativo per l'area Ct15 la sezione 5 delle schede indica la necessità di prevedere il Bordo urbano (riferito all'area Bt1 che comprende in sé lo spazio libero della Ct15).

Ogni area Ct ha una specifica identificazione nelle schede. Sono state appositamente progettate le aree Ct1, Ct2, Ct3, Ct4, impostando la viabilità interna ai lotti, l'accesso e le principali caratteristiche dell'area.

Dalle schede si deduce che nelle aree Ct può ricadere la cubatura derivante dal Centro Storico, con analoghe modalità delle aree Bt.

In particolare per l'area Ct02 era stata richiesta una valutazione/riduzione, in considerazione della sua preponderante caratteristica agricola, trasformando in residenziale i soli lotti accessibili da via Rubiana e interclusi tra gli altri lotti già edificati.

L'area, di circa 16.000 mq, si trova ai margini delle zone Bt3 e Bt4, ed è interessata dal Bordo urbano della Bt4 (valutare se il bordo urbano deve considerarsi modificato rispetto a quanto definito o se deve invece risultare coerente/uguale alla prevista area a servizi Srp77). Essa non è stata ridotta ma è stata sottoposta ad una progettazione specifica che ha attribuito la destinazione a ser-

vizi verde ecologico per la parte antistante la zona agricola (più della metà dell'area), mentre l'edificabilità viene concentrata nella parte limitrofa all'abitato già esistente. Nel contempo sono state date precise indicazioni per l'accessibilità.

Le aree Ct2 e Ct3, conservano la destinazione ad **edilizia sociale, agevolata e convenzionata**.

Per quanto riguarda le due aree **Crst – Aree a servizi pubblici con una parte di residenza** (ex Crs nel PRG del 1997), in fase controdeduttiva sono state riprogettate includendole nelle aree Bt e/o Ct, nonché definendone la parte di concentrazione dell'edificato, quella da destinare a servizi e quella per le infrastrutture viarie:

- la Crst01 è stata ripermetrata e compresa parte nella **Ct03** e parte nell'area a servizi Srp. L'area Crst02 è stata denominata Bt04 in quanto realizzata, e l'area Crst03 è stata denominata in parte Ct04 ed in parte Srp.
- L'area Crst03 (e Srp 73) ora denominata **Ct4** (con cessioni di aree a servizi SPas Servizi aree sportive e SPP Servizi pubblici parcheggi (complessivamente Srp 06), è stata rimodellata, definendo un asse viario centrale che ne semplifica la distribuzione;
- l'area Crst02 è già edificata e rientra quindi nel tessuto consolidato **Bt4**.

Relativamente alle aree **Est - Aree per edilizia sociale**, è stata semplificata la definizione delle aree stesse. La denominazione Est è stata infatti eliminata dalla legenda (era l'unica denominata con tale sigla) identificando l'area Est3 come Sre81 – Aree per attrezzature e servizi esistenti (Servizi alla residenza esistenti).

Sono state confermate le aree **Esd01 e Esd02**: quali aree Esd – Aree per edilizia sociale con riutilizzo di strutture esistenti.

Per quanto riguarda il **calcolo della CIR** nella relazione Illustrativa (in coerenza la Scheda quantitativa dei dati urbani) vengono forniti i seguenti valori:

Capacità insediativa aggiuntiva	Abitanti
Aree di transizione Bt	300
Aree di Nuovo insediamento Ct	1.455
Edifici pubblici dismessi nel CS	62
Volumetria perequativa dal CS	222
<b>TOTALE abitanti aggiuntivi</b>	<b>2.039</b>

Per quanto riguarda le **aree a servizi residenziali**, sono state chiarite le definizioni normative e le identificazioni sul territorio, sia mediante le Norme di Attuazione che con la redazione di una specifica scheda/cartografia. Nei casi più complessi, quali (a titolo esemplificativo) le aree Srp71 e Srp77, esse sono state riprogettate per definire univocamente le modalità di attuazione, cessioni a seguito dell'attuazione nonché la corretta conformazione e accessibilità delle aree stesse.

Rispetto al fabbisogno la quantità di aree a servizi per la destinazione residenziale ex art. 21.1 risulta pari a 31 mq/ab, maggiore di quanto richiesto dalla norma.

Così come era stato richiesto, per le **aree produttive** l'A.C. ha avviato e condotto il confronto con le aziende esistenti al fine di verificare l'effettiva funzionalità e utilità delle aree delimitate con la precedente variante al PRGC del 2006, senza tuttavia riuscire a ridurre in modo significativo l'impegno di suolo.

Sono comunque state apportate alcune riduzioni a favore delle aree agricole eliminando o riportando le aree alla densità esaurita.

L'area **Pt01**, localizzata a sud est del territorio comunale in un ambito maggiormente vocato all'agricoltura, è stata ridotta a favore dell'area agricola Elb.

L'area **Pt03**, che occupava parte di una zona boscata, è stata ridotta trasformandola in parte in Elc area boscata e Tc04 a destinazione terziaria, direzionale e commerciale.

L'area Pt04 è stata riconosciuta come area densa **Pd4**.

L'analisi dell'area **Pt06** ha portato al riconoscimento per una parte di essa di una zona a densità esaurita denominata Pd06.

Anche l'area **Pt08** è stata confermata in parte e in parte trasformata in Pd08, cioè considerata a densità esaurita.

Sono state confermate le aree produttive e artigianali dense Pd02, Pd03, Pd04, Pd05, Pd06, Pd07, Pd08, Pd09.

In ambito normativo sono state definite le destinazioni d'uso principali e quelle complementari nonché le loro percentuali massime ammissibili, i tipi di intervento, i parcheggi pertinenziali, i vincoli ambientali ...

Complessivamente la normativa di riferimento è stata riordinata e completata (cfr. artt 26 e seguenti per le aree Pd e Pt, e le Schede normative delle singole aree). In particolare nelle Schede d'area è stato inserito l'obbligo di applicare le prescrizioni ambientali del Titolo IX delle Norme di Attuazione, è stata data l'indicazione di migliorare l'accessibilità pubblica, dando così parziale risposta a quanto richiesto.

Si evidenzia inoltre che la densità di utilizzazione (rapporto tra la Superficie Coperta e la Superficie Fondiaria degli ambiti) delle aree dense Pd, è pari ad un valore medio complessivo del 44,08 %, mentre per le aree di transizione Pt esso è pari a 13% circa. Al fine di consentire una concreta possibilità di riorganizzare i terreni già inclusi in tale destinazione d'uso con la variante del 2006, l'A.C. ha ritenuto opportuno assumere un indice di copertura medio **Rc pari al 50%**.

Tale rapporto è stato quindi inserito nelle schede di tutte le aree quale limite massimo di copertura per l'edificabilità dei singoli lotti.

Per le aree produttive si danno i seguenti valori e dati.

Aree esistenti ricalcolate	Sup. Fondiaria mq	Sup. Coperta mq	Sup. Libera mq.	Coperta/Fondiaria
<b>Pd (01 – 09)</b>	494.532	221.382	273.151	44,08 %
<b>Pt (01 – 10)</b>	279.702	35.967	243.736	12,9 %
Aree in progetto	Sup. Fondiaria mq	Sup. Coperta mq	Sup. Libera mq.	Coperta/Fondiaria
<b>Pt + Pd</b>	1.360.119	460.357	908.505	33,8%

Anche per le **aree commerciali** sono stati effettuati approfondimenti e chiarimenti normativi nelle Norme di Attuazione e nelle Schede d'area in relazione a destinazioni d'uso, tipi di intervento, norme ambientali, ecc...

Esse hanno cambiato la denominazione: da Pct a Tc. L'area Pct13 è divenuta Tc05.

L'area **Pct11**, localizzata ad est del territorio comunale sopra la Dora, la sua attuazione era stata subordinata all'acquisizione dell'adiacente area a servizi Srp56. In relazione a ciò erano stati chiesti chiarimenti sia rispetto alla effettiva superficie territoriale dell'area, sia all'eventuale apporto di possibilità edificatoria aggiuntiva generata dall'area a servizi, sia in relazione alle modalità di organizzazione e distribuzione delle aree e della stessa cubatura.

Gli approfondimenti condotti per la fase controdeduttiva hanno chiarito quanto richiesto. L'area è stata divisa in due zone **Tc1a e Tc1b**.

Dall'area Tc1b è stata eliminata una parte di territorio che ha correttamente acquisito la destinazione Bt6, area residenziale di transizione.

Per l'area **Pct12** erano stati richiesti chiarimenti riguardo alle possibilità di ampliamento prevista. Ora la norma è stata uniformata con le prescrizioni delle aree terziario commerciali, specificandone altresì la valenza e la possibilità di applicazione.

Rispetto alle quantità di aree a servizi per il settore produttivo, dalla Scheda quantitativa dei dati urbani, si evince il sostanziale soddisfacimento di quanto richiesto dalla norma (art. 21.2). Sono infatti presenti aree a servizi pari al 22% della superficie complessiva delle aree produttive.

## 2.6 Schede normative e Norme di Attuazione

Si prende positivamente atto della complessiva revisione e riordino delle schede d'area, in cui sono state approfondite e articolate le destinazioni d'uso, i tipi di intervento, i vincoli e le fasce e zone di rispetto. Sono state altresì chiarite le modalità applicative di norme quali i bordi urbani, gli allineamenti, le possibilità e i limiti di incremento agli indici edificatori fondiari o territoriali, trattati complessivamente e coordinati sul territorio.

La denominazione delle aree è stata modificata in relazione alla **densità** ed alla **attuazione** mediante l'identificazione dei Piani urbanistici unitari, modalità attuativa che ha dato luogo a tipologie edificatorie a più piani fuori terra, realizzati attorno al centro storico negli anni precedenti. Tali aree sono considerate esaurite ed hanno assunto specifica denominazione. Per le Zone Bd sono state enucleate le aree BdA, BdB, BdC, e BdD. Per le zone Bt sono state identificate in modo analogo le Zone BtA, BtB, BtC, BtD, BtE. Per esse la possibilità edificatoria viene limitata all'esistente, definendo comunque i principali parametri.

Parallelamente sono state delimitate le aree in cui era ancora possibile prevedere l'intervento di nuova edificazione. Esse sono state sottratte alla denominazione originaria (Bd, Bt, ...) e sono state elencate e normate quali Aree di completamento Ct.

## 2.7 Valutazione Ambientale strategica e problematiche ambientali

Relativamente alle controdeduzioni comunali, il Settore Regionale OTR VAS, ha formulato specifico parere in data 13 novembre 2019, in ordine a quanto richiesto nella precedente fase istruttoria, recependo altresì la nota di Città Metropolitana precedentemente citata.

**Dal parere emerge il positivo recepimento di quanto richiesto**, fatte salve le norme di cui al D.Lgs n. 105/2015. Pur non potendo quindi ritenere la presente variante perfettamente adeguata alla norma vigente, l'inserimento delle prescrizioni fornite dagli uffici del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della C.M., consente il completamento della parte normativa. Permane la necessità, espletate le dovute analisi di settore, di adeguare anche gli elaborati cartografici del PRGC, mediante apposita variante al PRGC stesso.

Oltre a quanto sopra, il parere formulato dall'Organo Tecnico Regionale, apporta ulteriori specificazioni e integrazioni alle norme ambientali di PRGC.

A fronte della eliminazione della **ex zona FV a Parco pubblico** era stata richiesta, sulla stessa estensione di aree, l'identificazione ai sensi dell'art. 24 della LUR.

Gli ambiti di maggior fragilità e pregio naturalistico, le aree limitrofe alle zone umide ed alle acque, sono stati inseriti nella classificazione Ele, sottoposta alle specifiche norme di tutela di cui al Titolo VII delle Norme di Attuazione. Esse risultano quindi sottoposte all'art. 24 della LUR e all'art. 13 ,

comma 7 lettera a, e considerate inedificabili in quanto beni paesaggistici da salvaguardare, limitando il più possibile l'infrastrutturazione e salvaguardando la naturalità dell'ecosistema ancora conservato. In tal modo la delimitazione genericamente estesa della precedente destinazione a Parco FV, è stata articolata in specifiche zone agricole e zone di interesse naturalistico sottoposte a più stretta tutela.

Nel parere citato, si riconosce che è stata compiuta una ricognizione generale delle aree agricole, conservandone e riordinandone le normative nonché individuandole anche con stralci cartografici appositi così da facilitarne l'identificazione. Nelle zone lungo la Dora sono state eliminate le sovrapposizioni di norme, come era stato richiesto.

## 2.8 Piano per l'Assetto Idrogeologico

Il Settore Regionale Opere Pubbliche aveva espresso parere di competenza positivo condizionato in relazione all'adeguamento al PAI in data 22.06.2017 con prot. n. 29652.

E' stata quindi richiesta ai Settori regionali competenti, una verifica conclusiva ai fini dell'adeguamento al PAI.

Il parere unico formulato dalla Direzione OOPP (che si allega alla presente relazione) è pervenuto con protocollo A16000-27012 in data 25 ottobre 2019 (prot. 48509 A1813A del 25 ottobre 2019). Esso si esprime positivamente "... **ritenendo gli elaborati geologici esaminati sostanzialmente conformi ed adeguati al PAI, a condizione che vengano recepite le indicazioni prescrittive enunciate.**"

Tali richieste, puntualmente elencate e motivate nel parere stesso, saranno inserite nell'allegato A alla Delibera della Giunta Regionale di approvazione e dovranno essere integrate al presente nuovo Piano Regolatore.


Si ricorda all'Amministrazione Comunale di inviare copia conforme delle Tavole Geomorfologiche rappresentative del dissesto e delle Carte di Sintesi di pericolosità geomorfologica della presente Variante in formato digitale georeferenziato (preferibilmente files .shp o .sqlite), su supporto informatico o via Posta Elettronica Certificata, secondo le specifiche tecniche illustrate al punto 4 della parte II della DGR n. 64-7417 del 07/04/2014, al Settore Difesa del Suolo della Regione Piemonte per consentire la trasposizione del quadro del dissesto e l'aggiornamento dell'elaborato n. 2 del PAI, "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo".

## 2.9 Regolamento edilizio tipo

Con DCC n. 39 del 19 luglio 2018, l'Amministrazione ha provveduto ad adeguare il Regolamento edilizio comunale approvando il RE corretto conformemente al Regolamento Edilizio Tipo regionale approvato con Deliberazione Consiglio Regionale n. 247 -45856 del 28/11/2017.

## 3. OSSERVAZIONI

Nel complesso delle modifiche apportate al progetto definitivo della variante in coerenza con quanto osservato con la precedente relazione e con gli allegati, è emersa la necessità di alcune ulteriori integrazioni alle Norme di Attuazione, riportate nel seguito e confluite nell'Allegato A alla Delibera Regionale di approvazione del presente Strumento urbanistico generale.



### 3.1 Piano Paesaggistico Regionale

Preso atto che le previsioni della variante in oggetto non risultano, in generale, in contrasto con le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti del Piano paesaggistico regionale approvato, si riporta nel seguito il contributo del Settore Regionale Territorio e Paesaggio.

#### <<Aspetti specifici relativi alla disciplina paesaggistica

Con riferimento alla coerenza dei contenuti del PRG di Alpignano con il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato con DCR n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, si evidenzia che è stata predisposta specifica Relazione di coerenza con il Ppr sulla base dell'allegato B al Regolamento regionale 4/r del 2019, attuativo del Ppr. Si prende atto di quanto inserito in tale elaborato che, seppure in maniera molto sintetica, fornisce una lettura degli elementi che connotano il contesto paesaggistico e delle eventuali interferenze delle previsioni di piano con tali elementi.

Nel territorio comunale non sono presenti beni paesaggistici individuati ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.Lgs. 42/2004; sono presenti beni paesaggistici di cui all'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, comma 1, lett. b) c), g) e h).

Non si rilevano contrasti dei contenuti del PRG con le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti del Ppr; si riscontra inoltre la sostanziale coerenza con le altre disposizioni del Ppr, anche tenuto conto degli approfondimenti effettuati nel corso delle precedenti fasi istruttorie.

Resta fermo l'obbligo di adeguamento del Prg al Ppr secondo le modalità previste dall'art. 46 comma 2 delle NdA dello stesso Ppr, in attuazione dell'art. 145 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Occorre inoltre specificare con maggiore precisione, all'interno della normativa del PRG, alcuni aspetti della disciplina in materia paesaggistica, da aggiornare sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004 e a seguito dell'approvazione del Piano paesaggistico regionale.

#### **Art. 28.3 - Aree boscate Elc**

In coerenza con le prescrizioni di cui all'art. 16 delle NdA del Ppr "Territori coperti da foreste e da boschi", si ritiene necessario esplicitare che *"gli eventuali interventi che comportano la trasformazione delle superfici boscate devono privilegiare soluzioni che consentano un basso impatto visivo sull'immagine complessiva del paesaggio e la conservazione dei valori storico-culturali ed estetico-percettivi del contesto, tenendo conto anche della funzione di intervallo fra le colture agrarie e di contrasto all'omogeneizzazione del paesaggio rurale di pianura e di collina."*

#### **Art. 39 - Tutela e valorizzazione degli edifici e dei manufatti di interesse storico, artistico, architettonico e ambientale**

Al comma 6 la parola *"ambientale"* deve essere più opportunamente sostituita con la parola *"paesaggistica"*. Con riferimento alla vigente normativa in materia di usi civici si ritiene opportuno specificare all'interno del medesimo comma 6 che *"ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 20 novembre 2017 n. 168, recante "Norme in materia di domini collettivi", nel caso di liquidazione di un terreno gravato da uso civico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h) del D.Lgs 42/2004, il vincolo paesaggistico e la relativa autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del decreto stesso permangono"*.

#### **Art. 41 – Fasce perifluviali e corridoi di connessione ecologica**

In considerazione della presenza nel territorio comunale di laghi tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 42/2004, si ritiene necessario estendere le attenzioni previste per le fasce perifluviali anche alle aree lacuali che presentano analoghe esigenze di tutela. Si chiede quindi che nel titolo e nella prima riga del comma 1, dopo la parola *"perifluviali"* siano inserite le parole *"e perilacuali"*. In calce al comma deve inoltre essere aggiunto il riferimento ai *"territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla battigia."*

In coerenza con le prescrizioni di cui all'art. 14 delle NdA del Ppr "Sistema idrografico", si ritiene inoltre necessario esplicitare che *"le eventuali trasformazioni che ricadono nella zona fluviale interna, (costituita dalla fascia di tutela paesaggistica dei 150 metri e dalle fasce A e B del PAI), devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali caratterizzanti il corso d'acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche."*

In coerenza con le prescrizioni di cui all'art. 15 delle NdA del Ppr "Laghi e territori contermini", si chiede infine di specificare che *"nei territori contermini ai laghi gli interventi di recupero e di riqualificazione degli ambiti urbanizzati o quelli di nuova costruzione devono essere realizzati secondo criteri progettuali di coerenza dimensionale e morfologica con i caratteri tipologici del tessuto edificato storicamente consolidato e di ripristino e valorizzazione delle relazioni paesaggistiche del territorio interessato, che ne contraddistinguono la connotazione e l'identità".>>*

### 3.2 Piano per l'Assetto Idrogeologico

Sulla base del parere unico formulato dalla Direzione OOPP (prot. 27012 in data 25 ottobre 2019 ) e del Chiarimento (Direzione OOPP, prot. A16000 29155 del 18 novembre 2019) allegati alla presente relazione, si riassumono alcune delle modifiche atte a precisare e perfezionare le cartografie e le norme del PRGC. Esse sono comunque riportate nell'Allegato A alla Delibera di Approvazione regionale. In particolare si evidenzia che, per probabile mero errore materiale, le cartografie Tav. 4/G – Carta del reticolo idrografico – S.I.C.O.D., e Tav. 6/G – Carta Geomorfologica ed evento alluvionale 13-16 Ottobre 2000 – Quadro del dissesto, necessitano di integrazioni.

La Tavola 4/G deve intendersi integrata con le sigle di alcune delle nuove opere censite per le canalizzazioni del fosso di scarico del lago Sclopis, sigle già correttamente presenti nel documento Controdeduzioni al Parere Unico.

Sempre per quanto riguarda la Tav 4/G, la Legenda risulta carente di alcuni elementi già presenti nella stessa tavola adottata con DCC n. 69 del 10 dicembre 2015. Infine anche per la Tavola 6/G è necessario integrare la Legenda con i contenuti della Legenda della stessa Tavola 6/G adottata con DCC n. 69 del 10 dicembre 2015.

Le cartografie citate integrano quindi il Piano regolatore in oggetto, unicamente per le parti sopra indicate e meglio specificate nell'Allegato A alla DGR di approvazione del PRGC nonché nei pareri di competenza.

Complessivamente, sono parte integrante del PRGC le Tavole e gli allegati tecnici elencati nel Parere Unico di Direzione del 22 giugno 2017 che non sono stati modificati , quelli citati nella Relazione illustrativa di Marzo 2019, redatti dai precedenti professionisti incaricati di effettuare le analisi geologico-tecniche relative al Progetto Definitivo, nonché infine – per le sole parti richiamate sopra - quelli adottati con DCC n. 69 del 10 dicembre 2015.

### 3.3 Adeguamento al D.Lgs. 105 del 26 giugno 2015

Per quanto riguarda i rilievi formulati in ordine all'adeguamento alle norme riguardanti le industrie a rischio di incidente rilevante, si evidenzia quanto segue.

Tale criticità era già stata evidenziata nel Progetto preliminare della Variante Generale al P.R.G., adottato con D.C.C. n. 27 del 2014; esso era stato inviato alla Provincia di Torino che, con DGP n.887-47734/2014 del 22 dicembre 2014, aveva rilevato tra gli elementi di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento PTC2, la necessità di adeguamento alle norme allora vigenti

relative alle industrie a rischio di incidente rilevante. La norma non risultava essere stata corretta nel Progetto definitivo della variante pervenuto agli uffici regionali nel 2016.

In coerenza con il parere dell'OTR VAS, nell'ambito delle osservazioni regionali era quindi stato richiesto l'adeguamento alle norme RIR, in particolare per la non ottemperanza – oltre che alle norme nazionali – anche a quelle dettate dal PTC - Variante Seveso.

Rispetto a quanto presentato con l'attuale Progetto definitivo di variante, al fine di pervenire ad una valutazione di corretta e coerente con le indicazioni fornite dal Piano Territoriale provinciale, in data 19 giugno 2019 è stato richiesto specifico parere agli uffici della Città Metropolitana competenti per le materie in oggetto in relazione al PTC Seveso.

In data 4 luglio 2019 (ns. prot. n. 18259 A16000 del 15 luglio 2019) è pervenuta la nota del Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità, e della Direzione Territorio e Trasporti della Città Metropolitana, inerente le criticità viabilistiche (che risultano coerenti con il PTC2, come richiesto), con allegato il parere della Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti produttivi – Ufficio prevenzione del rischio nelle Attività Industriali, competente in materia.

In tale nota, rilevando il mancato adeguamento dello Strumento Urbanistico Comunale alla normativa vigente in materia ed in particolare alla Delibera del Consiglio Metropolitanano n. 1806 del 14 marzo 2017 (recante la Nota esplicativa n. 6 al PTC2), pur non essendo presenti sul territorio industrie che ricadono in tale fattispecie, si indica la possibilità di inserire i contenuti minimi normativi della DCM 1806/17, quali norme ex officio. Nella stesa nota della Città Metropolitana si evidenzia che tale "parziale adeguamento" è riferibile alla sola parte normativa, mancando dei contenuti grafici e ricognitivi. Si richiama quindi la necessità per l'Amministrazione Comunale di provvedere all'adeguamento in occasione della prossima variante strutturale al PRGC.

In conseguenza di quanto sopra evidenziato, dovrà essere stralciato il comma 10 dell'art. 26 delle Norme di Attuazione del PRG in oggetto e sostituito con i contenuti della nota di Città Metropolitana, che si allega alla presente relazione quale parte integrante.

### 3.4 NORME DI ATTUAZIONE

#### Coordinamento degli articoli.

L'elaborato Norme di Attuazione, per il quale era stata richiesta una generale revisione e coordinamento, è stato effettivamente rivisto nella sua articolazione e complessità, coordinando gli articoli che trattavano lo stesso argomento, nonché mettendo in atto le modifiche opportune e definendo le necessarie integrazioni.

In particolare sono state modificate le norme relative alle **Modalità attuative** (perequazione, strumenti urbanistici, indicazioni progettuali, ambientali e idrogeologiche); sono state riviste le parti inerenti i **Tipi di intervento** con particolari riferimenti alle norme vigenti; sono state integrate le definizioni delle **Destinazioni d'uso**, chiarendo la loro possibile applicazione nei diversi ambiti territoriali.

Sono state altresì integrate le parti dell'articolato riguardanti i principali vincoli da osservare nell'edificazione nonché quanto riferito alla tutela del Centro storico e di particolari aree ed edifici. Nell'elenco che segue è stata utilizzata la numerazione della nuova presente versione delle NdiA, e tra parentesi, la numerazione usata nella fase precedente.

#### (ex Art. 2) Art. 2 – Elaborati del PRGC

In risposta alla richiesta di indicare gli elaborati prescrittivi, l'articolo è stato rivisto ed adeguatamente integrato, inserendo anche il corretto elenco degli elaborati componenti il PRG.

A maggiore chiarimento di quanto sopra si evidenzia la necessità di integrare le tavole geologiche 4/G, 6/G e 8/G, come indicato nel Parere Unico della Direzione Regionale OOPP, prot. A16000-27012 del 25 ottobre 2019, e nel Chiarimento ulteriormente fornito, prot. A16000 29155 del 18 novembre 2019, in relazione alle tavole omonime adottate con DCC n. 69 del 10 dicembre 2015.

Al fine di meglio coordinare le schede d'area con le cartografie, termine dell'articolo 2 si inserisca inoltre la seguente dizione: "L'applicazione di quanto contenuto nelle Schede delle aree normative deve trovare coerenza con le Tavole di Azzonamento in scala 1:2.000."

**(ex Art. 4.1) Art. 4.1 – Perequazione urbanistica**

Nell'articolo sono state precisate le aree di decollo e atterraggio della potenzialità edificatoria, interessate all'applicazione della perequazione, in particolare l'articolo 25.3 - Aree Bt comma 14, l'art. 25.4 - aree Ct comma 11, e l'articolo 53 relativo definizione del Volume trasferibile.

**(ex Art. 5) - Art. 5 – Gli strumenti urbanistici esecutivi**

Erano state formulate richieste di chiarimento in ordine alla coerenza delle aree sottoposte a SUE con l'intorno e con le norme vigenti.

L'articolo è stato quindi complessivamente rivisto introducendo le necessarie specificazioni e i dovuti rimandi normativi. Ai fini della coerenza delle Norme è stato integrato anche il nuovo art. 10.

**(ex Art. 6) - Art. 6 – Permesso di costruire e segnalazione certificata inizio attività**

L'articolo è stato correttamente modificato in coerenza con le Norme vigenti e con la restante parte delle presenti Norme di Attuazione.

**(ex Art. 7 e Art. 7.1) - Art. 7 – Condizioni per il rilascio del permesso di costruire**

L'articolo è stato correttamente modificato in coerenza con le Norme vigenti e con la restante parte delle presenti Norme di Attuazione.

In particolare, per quanto riguarda l'ex articolo 7.1, era stata formulata una richiesta di indicare un elenco degli elementi da considerare quali mitigazioni o compensazioni a livello dell'intero territorio comunale. Il Titolo IX delle NdiA definisce (art. 57) i principi di base delle compensazioni, mentre le singole schede inseriscono prescrizioni specifiche per ogni area che possono essere considerate quali mitigazioni. A tale fine il parere dell'OTR VAS introduce alcune ulteriori indicazioni.

**TITOLO III – Tipi di intervento**

**(ex Art. 6) - Artt. 9 - 16**

Così come richiesto, è stato interamente riformulato ed integrato l'intero articolo, in coerenza con le Norme vigenti e con la restante parte delle presenti Norme di Attuazione e delle Schede d'area.

**TITOLO V – Ripartizione del territorio in ambiti normativi**

**Art. 24.** Ai fini della completezza della norma, al comma sesto è opportuno aggiungere anche il riferimento ai servizi pertinenziali stabiliti dalla legge 122 del 1989.

**All'articolo 25.** E' opportuno che si specifichi al primo comma che eventuali minime differenze di superficie derivanti da più accurati rilievi dei lotti interessati, non costituiscono varianti al PRGC.

**(ex Art. 25) - Art. 29 – Aree per servizi pubblici Sre, Srp, Spe, Spp, Stp.**

In risposta a quanto richiesto le norme relative ai servizi pubblici ex art. 21 della LUR, sono trattate nel nuovo articolo 29 per quanto riguarda la loro generale definizione entro gli ambiti normativi del territorio, all'articolo 21 comma 8 per le destinazioni specifiche, all'articolo 10 e nelle Schede delle aree per le effettive modalità di calcolo e di cessione.

All'interno di queste ultime sono altresì indicate le possibilità di monetizzazione, che rimandano a quanto consentito dalla LUR, art. 21 comma 4bis.

Ad ulteriore specificazione si aggiunga allo stesso art. 10 delle Norme di Attuazione il seguente ultimo comma: "Negli interventi di nuova edificazione per aree attuate mediante Concessione Convenzionata o PEC, non è consentito monetizzare le aree a verde e a parcheggio, di cui al comma 1 punti c) e d) dell'art. 21 della LUR."

**(ex Art. 26.1) - Art 28 – Aree agricole, boscate e umide: Ela, Elb, Elc, Eld.**

Era stato richiesto di inserire indicazioni particolari ai fini di eventuali costruzioni necessarie per l'attività agrituristica. Al termine del comma 4 dell'art. 28.1 si aggiunga quindi la seguente dizione:

"Dovranno essere rispettate le indicazioni e le norme fornite dalle leggi vigenti in materia agricola (LR 1 del 22 gennaio 2019 - Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale, in cui è presente l'articolo che riguarda anche le destinazioni agrituristiche e le specifiche indicazioni per gli allevamenti), ricettivo-turistica quali la LR n. 2 del 23 febbraio 2015 - Nuove disposizioni in materia di agriturismo ed i relativi Regolamenti n. 1 del 1 marzo 2016 e n. 5 del 13 febbraio 2017."

Per quanto riguarda inoltre i fabbricati e le aree destinate ad allevamenti animali, era stato richiesto di definire la distanza minima dagli edifici di abitazione. Al termine del comma 10 dell'art. 28.1 (Aree Ela) si aggiunga quindi la seguente dizione:

"Riguardo agli edifici residenziali circostanti, fatto salvo quanto richiesto dalle normative sanitarie (ASL) o da altri uffici/Enti competenti in materia o da norme vigenti, si richiede siano rispettate le seguenti distanze:

- per la realizzazione di nuovi allevamenti intensivi di suini, ovini, sanati, asini, o per l'ampliamento di quelli esistenti, dovranno essere rispettati mt 500
- per altri allevamenti e per allevamenti non intensivi mt. 100

Da tale norma sono esclusi le abitazioni dei proprietari, per i quali deve essere rispettato quanto stabilito dalle norme sanitarie.

Relativamente alle acque si rimanda al Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n.10/R. e s.m.i. in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 e s.m. e i."

**(ex Art. 26.5) - Art. 22 – Edifici in zona impropria**

La norma del precedente articolo 26.5 riguardava gli edifici con attività non agricole in aree a destinazione agricola. In risposta a quanto osservato nella Relazione regionale, tali edifici sono stati inseriti nel nuovo articolo 22 riguardante in generale tutti gli edifici in zona impropria, limitando gli interventi possibili in assenza di cambio di destinazione d'uso, alle sole manutenzioni ordinaria e straordinaria. Si ritiene tuttavia opportuno consentire, oltre ai tipi di intervento indicati, anche la possibilità di ampliamento funzionale.

Si aggiunga quindi al termine del comma 1 la seguente dizione: "E' altresì consentito un ampliamento funzionale di circa 25 mq di SLP, ovvero, per edifici produttivi, l'incremento della Superficie coperta pari al 15 % di quella esistente."

**(ex Art. 26.6) - Art. 39 – Tutela e valorizzazione degli edifici e dei manufatti di interesse storico, artistico, architettonico o ambientale.**

L'articolo riguardava gli edifici di valore storico/artistico/documentario in territorio agricolo. Per esso si richiedevano approfondimenti e tutele.

L'articolo è confluito nel più generale articolo 39 riguardante la tutela e valorizzazione degli edifici e dei manufatti di interesse storico, artistico, architettonico o ambientale.

**(ex Art. 27) - Art. 21 – Destinazioni d'uso principali e complementari.**

L'articolo 27 (ora numerato come 21) riguardante le destinazioni d'uso è stato riscritto e ampliato complementari. Sono stati anche modificati gli articoli 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, riguardanti la destinazione prevalente per i singoli ambiti territoriali della zonizzazione.

Per quanto riguarda le attività agricole si rimanda alla LR n. 1 del 22 gennaio 2019 – Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale, in cui all'articolo che riguarda anche le destinazioni agrituristiche e le specifiche indicazioni per gli allevamenti.

**(ex Art. 33) - Art. 43.2 – Fasce di rispetto**

Per quanto riguarda le fasce cimiteriali, è stato correttamente inserito il riferimento normativo alla Legge urbanistica regionale.

**(ex Art. 34.4) - Artt. 40, 41, 42**

Per gli edifici ricadenti in area di tutela ambientale, era previsto un incremento del 20% del volume esistente, comunque non maggiore di 25mq. Si richiedeva l'identificazione delle aree oggetto della norma e una riduzione dell'ampliamento consentito.

L'articolo è stato riformulato, specificando e trattando l'argomento nei nuovi articoli 40 – Tutela e valorizzazione di specifiche aree di interesse paesaggistico e ambientale, 41 – Fasce periferuviali e corridoi di connessione ecologica, e 42 – Sviluppi degli spazi verdi. Gli interventi consentiti sono coerenti con le diverse categorie di tutela.

**(ex Art. 35) - Art. 39 – Tutela e valorizzazione degli edifici e dei manufatti di interesse storico, artistico, architettonico e ambientale.**

Quanto è stato richiesto ha trovato risposta nel nuovo articolo 39 - Tutela e valorizzazione degli edifici e dei manufatti di interesse storico, artistico, architettonico e ambientale, che è stato riarticolato e integrato con l'inserimento della tabella contenente l'elenco degli edifici definiti Beni culturali.

Per tali edifici le possibilità di intervento risultano essere Manutenzione ordinaria, straordinaria, e restauro conservativo. Tali possibilità di intervento sono le stesse indicate per gli edifici considerati Beni culturali localizzati entro il Centro storico.

Per quanto riguarda le possibilità di ampliamento esse sono state consentite in sedi separate dall'edificio originale.

**(ex Art. 26.4) - Art. 40 – Tutela e valorizzazione di specifiche aree di interesse paesaggistico e ambientale Ele**

Per tali zone si prevede una norma attenta alla naturalità dell'area e agli aspetti del paesaggio anche edificato. Si ritiene tuttavia opportuno specificare ulteriormente i possibili usi delle aree, in particolare per quanto riguarda le zone che si estendono in vere e proprie aree agricole,

richiamando quanto già indicato nella precedente adozione di progetto definitivo della presente variante.

Dopo il comma 4, si aggiunga quindi il seguente comma 5: "Nelle zone esterne alla perimetrazione delle Zone di transizione, è consentito anche l'utilizzo agricolo purché coerente con il valore ed il pregio del territorio.

A valere per le aree Ele si richiamano i seguenti principi generali:

- miglioramento della naturalità e della qualità ambientale
- potenziamento delle dotazioni ecologiche e dei corridoi ecologici
- contrasto alla diffusione delle specie esotiche invasive
- valorizzazione e riqualificazione paesaggistica, con particolare attenzione alla tutela del sistema di segni paesaggistici storicamente esistenti
- tutela dei corridoi visuali
- mitigazione dei margini edificati

Si richiama inoltre e si applica quanto espresso all'art. 28 delle presenti norme di attuazione ai commi 3 e 4. Dovrà essere applicato altresì quanto prescritto al comma 5 dello stesso art. 28."

**(ex Art. 36.1) - Art. 43.2 – Fasce di rispetto.**

Si chiedeva di chiarire le fasce di rispetto dei pozzi idropotabili e il loro adeguamento al Regolamento regionale 15R/2006. La nota relativa a tale tematica è stata correttamente inserita nell'articolo 43.2.

**(ex Art. 37.11) – Art. 42.2 – Progettazione delle aree verdi.**

L'osservazione riguardava la richiesta di spazio permeabile all'interno del lotto edificabile.

Essa è stata recepita inserendo all'art. 42.2 – Progettazione delle aree verdi, riducendo la richiesta ad un valore di circa il 30% di aree permeabili. Inoltre all'art. 57.1 è stata inserita la prescrizione di rispetto del principio di invarianza idraulica.

Al termine del comma 3 si aggiunga: "L'area permeabile dovrà essere piantumata almeno in parte con alberi ad alto fusto."

**(ex Art. 37.1.3) - Art. 42.4 - Orti in ambiti urbani destinati all'autoconsumo.**

Si chiedeva di specificarne la localizzazione e di valutarne il coordinamento con i Bordi urbani. La normativa relativa agli Orti è stata quindi inserita nell'articolo 42 – Sviluppo degli spazi verdi, articolo che coordina e giustifica la tutela di spazi verdi urbani. Gli orti sono definiti come aree pubbliche che la P.A. dà in assegnazione/affitto mediante avviso pubblico.

Si ritiene che parte della norma inserita possa essere ricondotta ad un apposito regolamento. Devono quindi essere stralciati i commi 2, 3 e 4, dalle parole "l'assegnazione avverrà tramite ..." fino a "...avviso pubblico da parte della P.A..".

**(ex Art. 39) - Art. 49 – Prescrizioni per l'installazione e localizzazione di impianti a fotovoltaico.**

L'osservazione indicava l'osservanza di norme, nonché di cautele per il Centro storico.

L'articolo è stato correttamente integrato.

**(ex Art. 51.1) - Art. 26 –Aree a prevalente destinazione produttiva e artigianale Pd e Pt.**

Era stato chiesto un approfondimento rispetto alle nuove norme vigenti riguardanti le aree a Rischio di incidenti rilevanti. Si rimanda a quanto evidenziato precedentemente al punto 3.2 della presente relazione.

### 3.5 SCHEDE NORMATIVE

L'elaborato Schede normative è stato integrato come richiesto e coordinato con le Norme di Attuazione. Sono state aggiunte le schede riguardanti le aree agricole di tutela particolare. Oltre agli estratti cartografici sia generali che specifici delle singole aree di zonizzazione del territorio, sono ora presenti i necessari rimandi normativi e vincolistici puntualmente riferiti alle Norme di Attuazione ed alle cartografie aggiornate. Sono stati altresì eliminate le prescrizioni riferibili alle norme del Piano regolatore precedente che contrastavano con le norme attuali.

In generale, a tutte le aree Terziario commerciali Tc è opportuno aggiungere tra le modalità attuative quella del SUE.

### 3.6 ERRORI MATERIALI

#### Art. 28

Al comma 4, dopo le parole "solo quando ne sia oggettivamente dimostrata" aggiungere la dizione: "la indispensabilità (limitandola a quanto strettamente necessario)".

#### Art. 29

Eliminare il comma 2 che recita "Trattasi di zona urbana classificabile come zona di tipo F (art. 2 del DM 1444/68), in quanto non congruente con le tematiche dell'articolo stesso.

#### Art. 29

Alla penultima riga del comma 1, la sigla (Spe) deve essere sostituita dalla corretta sigla Ste, evidente riferimento alle attività terziarie, direzionali e commerciali esistenti di cui si tratta.

#### Tavola 12QC – Aree a servizi pubblici esistenti e in progetto cartografate.

Si rileva che per mero errore materiale la cartografia cartacea citata non è stata colorata correttamente in quanto al retino di colore azzurro non corrisponde una colorazione uguale nella carta, che risulta invece colorata di giallo.

Al fine di una corretta identificazione, alla legenda della tavola 12QC si aggiunga quindi la seguente dizione: "Le aree colorate in giallo corrispondono alla identificazione azzurra nella presente cartografia."

## 4. CONCLUSIONI

Sulla base di quanto riportato nei precedenti punti della presente relazione, questa Direzione Regionale è del parere che il P.R.G.C. del Comune di ALPIGNANO, adottato con DCC n. 16 del 26 marzo 2019, sia meritevole di approvazione ai sensi del 11° comma dell'art. 15 della L.R. 56/77 e s.m. e i., a condizione che vengano apportate "ex officio" agli elaborati di progetto le modificazioni e le integrazioni illustrate ai punti precedenti e puntualmente elencate nell'"Allegato A" facente parte del presente parere.

Si segnala che con l'approvazione della presente variante al PRG vigente, il Comune di Alpignano risulterà dotato di strumento urbanistico adeguato alla normativa del settore commerciale, nonché alle indicazioni del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con DPCM del 24.5.2001.

Si segnala altresì che il presente PRGC non risulta adeguato al Piano paesaggistico regionale.  
Si fa inoltre presente che, come previsto con DGR n. 31-3749 del 6.8.2001, a seguito dell'approvazione della Variante in oggetto, l'Amministrazione dovrà trasmettere tutti gli elaborati geologici redatti a supporto dello strumento urbanistico, completi ed aggiornati, al fine della trasposizione del quadro del dissesto e della pericolosità del territorio del Comune di Alpignano nell'ambito del PAI.

Il Funzionario istruttore arch. Paola BISIO

Il Dirigente del Settore  
**ing. Salvatore SCIFO**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs 82/2005





Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio  
Settore Copianificazione Urbanistica Area Nord-Ovest

[territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it](mailto:territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it)  
[copianificazioneurbanistica.arenordovest@regione.piemonte.it](mailto:copianificazioneurbanistica.arenordovest@regione.piemonte.it)

Data (\*)

Protocollo (\*)

(\*) *segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui ACTA*

Classificazione: 11.60.10 PRGC - B50547

Alla Direzione Ambiente, Governo e  
Tutela del Territorio (A16000)

Ai funzionari  
Lorella Barbagallo, Ivo Ceresa,  
Giovanna Palmieri

Comune di **ALPIGNANO (To)**  
Nuovo piano regolatore generale comunale  
Deliberazioni del C.C. n. 16 del 26 marzo 2019  
Adozione progetto definitivo ai sensi dell'art. 15, c. 15, L.R. 56/77  
**Nota integrativa**  
**Pratica n. B50547 - CD alla pratica n. B50547**

A integrazione della nota prot. 31167 del 10 dicembre 2019 con cui è stata trasmessa la Relazione d'esame relativa alla pratica in oggetto, si evidenzia che, per mero errore materiale, nell'Elenco elaborati della stessa viene riportato per due volte l'elaborato "Tav. 12/QC – Quadro conoscitivo – Aree a servizi - sc. 1:5.000", elencato alla pagina 19.


Si fa presente che l'elaborato da ritenersi valido è quello adottato dall'A.C. con DCC n. 16 del 26 marzo 2019.

Il Dirigente del Settore  
**ing. Salvatore SCIFO**

Il presente documento è sottoscritto con firma  
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs 82/2005

Ref. arch. Paola Bisio





**Elenco atti ed elaborati**

**ATTI**

- DCC n. 54 del 29 novembre 2018 di integrazione al progetto definitivo e approvazione delle controdeduzioni alle Osservazioni formulate dalla regione Piemonte ai sensi dell'articolo 15, comma 15, della LR 56/77 e s.m.e i..
- DCC n. 16 del 26 marzo 2019 di approvazione delle controdeduzioni .... adozione progetto definitivo.
- Certificazione iter di formazione dello Strumento urbanistico parzialmente rielaborato a norma dell'art. 15, comma 15, LR 56/77 e s.m.e i.
- Nota di trasmissione elaborati prot. n. 9883 del 12 aprile 2019, rif. comune di Alpignano prot. 10398 del 12 aprile 2019.

- FASCICOLO CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI

- MAPPATURA DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

**NUOVI ELABORATI PREDISPOSTI PER ADOZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI PRGC**

**depositati agli atti il 21 marzo 2019 riportati nella dcc n. 16 del 26 marzo 2019**

- a) Confronto aree normative tra Progetto definitivo e Controdeduzioni
- a1) Lettura facilitata delle controdeduzioni alle osservazioni della Regione Piemonte
- b) Verifica di conformità alle prescrizioni e di coerenza con le direttive o indirizzi del Piano Paesaggistico regionale
- c) Rapporto ambientale, Sintesi non tecnica, Piano di monitoraggio
- d) Fascicolo controdeduzioni alle osservazioni del OTR VAS
- e) Valutazione di compatibilità con il vigente Piano di classificazione acustica
- f) Tav. 12/QC – Quadro conoscitivo – Aree a servizi - sc. 1:5.000
- g) Tav. 15/QC – Quadro conoscitivo – Consumo di suolo - sc. 1:5.000
- h) Relazione Illustrativa
- i) Norme di Attuazione
- j) Testo comparato delle Norme di Attuazione
- l) Schede normative
- m) Elaborati grafici del progetto urbanistico:
  - Tav. 1/A – Assetto urbanistico - sc. 1:5.000
  - Tav. 1/A.1 – Assetto urbanistico – Quadrante 1 - sc. 1:2.000
  - Tav. 1/A.2 – Assetto urbanistico – Quadrante 2 - sc. 1:2.000
  - Tav. 1/A.3 – Assetto urbanistico – Quadrante 3 - sc. 1:2.000
  - Tav. 1/A.4 – Assetto urbanistico – Quadrante 4 - sc. 1:2.000
  - Tav. 1/A.5 – Assetto urbanistico – Quadrante 5 - sc. 1:2.000
  - Tav. 1/B – Carta dei vincoli paesaggistico ambientali - sc. 1:5.000
  - Tav. 1/C – Carta di sintesi della pericolosità su base catastale- sc. 1:5.000
  - Tav. 3/A – Planimetria sintetica - Mosaicatura PRGC - sc. 1:5.000
- n) Scheda quantitativa dei dati urbani
- o) Tav. 1/A\* – Zonizzazione PRGC - Localizzazioni e addensamenti commerciali - sc. 1:5.000
- p) Tav. 1/A\*\* – Assetto urbanistico – Usi civici - sc. 1:5.000
- w) Tav. 2F – Capacità d'uso dei suoli

**Elaborati geologici**

- t) Tav. 4/G – Carta del reticolo idrografico SICOD – sc. 1:5.000
- u) Tav. 6/G – Carta geomorfologia ed evento ottobre 2000 – Quadro del dissesto – sc. 1:5.000
- v) Tav. 8/G – Carta di sintesi della pericolosità – sc. 1:5.000

**ELABORATI GEOLOGICI DA CONSIDERARE VIGENTI ESCLUSIVAMENTE PER LE PARTI INDICATE NEL PARERE UNICO DELLA DIREZIONE REGIONALE OOPP PROT. N. 48509 DEL 25 ottobre 2019, ADOTTATI CON DCC N. 69 DEL 10 DICEMBRE 2015.**

- Tav. 4/G – Carta del reticolo idrografico SICOD – sc. 1:5.000
- Tav. 6/G – Carta geomorfologia ed evento ottobre 2000 – Quadro del dissesto – sc. 1:5.000
- Tav. 8/G – Carta di sintesi della pericolosità – sc. 1:5.000

**ELABORATI Già ADOTTATI CON DCC N. 69 DEL 10 DICEMBRE 2015 E NON MODIFICATI**

**QUADRO CONOSCITIVO**

- Tav. 01/QC – Quadro conoscitivo – Strumentazione urbanistica vigente - sc. 1:5.000
- Tav. 02/QC – Quadro conoscitivo – Edificato - sc. 1:5.000
- Tav. 03/QC – Quadro conoscitivo – Rete acquedotto e pozzi di captazione - sc. 1:5.000
- Tav. 04/QC – Quadro conoscitivo – Rete fognaria - sc. 1:5.000
- Tav. 05/QC – Quadro conoscitivo – Rete metano - sc. 1:5.000
- Tav. 06/QC – Quadro conoscitivo – Rete elettrodotti - sc. 1:5.000
- Tav. 07/QC – Quadro conoscitivo – Impianti reti cellulari e telecomunicazioni - sc. 1:5.000
- Tav. 08/QC – Quadro conoscitivo – Infrastrutture mobilità - sc. 1:5.000
- Tav. 09/QC – Quadro conoscitivo – Aree soggette a vincolo - sc. 1:5.000
- Tav. 10a/QC – Quadro conoscitivo – Beni architettonici e vincoli - sc. 1:1.000
- Tav. 10b/QC – Quadro conoscitivo – Beni architettonici e vincoli - sc. 1:1.000
- Tav. 11/QC – Quadro conoscitivo – edifici di interesse pubblico - sc. 1:5.000
- Tav. 12/QC – Quadro conoscitivo – Aree a servizi - sc. 1:5.000
- Tav. 13a/QC – Quadro conoscitivo – Centro Storico - Stato di conservazione - sc. 1:1.000
- Tav. 13b/QC – Quadro conoscitivo – Centro Storico - Cortili - sc. 1:1.000
- Tav. 14/QC – Quadro conoscitivo – Mosaicatura PRGC - sc. 1:25.000

**OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI**

Sintesi osservazioni e controdeduzioni

Progetto preliminare, localizzazione osservazioni

Progetto preliminare, localizzazione osservazioni, Centro storico

**PROGETTO URBANISTICO**

Schede normative Centro Storico, Destra Dora

Schede normative Centro Storico, Sinistra Dora

Tav. 2/A – Centro Storico

**ALLEGATI GEOLOGICI**

- Relazione illustrativa (geologica) e relativi allegati
- Relazione geologico- tecnica
- Tav. 1/G – Carta geologica – sc. 1:5.000
- Tav. 2/G – Carta geologico-tecnica e delle indagini– sc. 1:5.000
- Tav. 3/G – Carta idrogeologica – sc. 1:5.000
- Tav. 5/G – Carta dell’acclività – sc. 1:5.000
- Tav. 7/G – Carta microzone omogenee in prospettiva sismica– sc. 1:5.000

**ALLEGATI AGRONOMICI – FORESTALI**

- Relazione illustrativa sugli aspetti agronomico forestali
- Tav. 1/F – Carta dell’uso attuale del suolo – sc 1:5.000
- Tav. 3/F – Carta delle aziende agricole operanti sul territorio – sc 1:5.000
- Tav. 4/F – Identificazione geografica dei terreni afferenti alle aziende agricole – sc 1:5.000

**ALLEGATI ACUSTICI**

- Piano di classificazione acustica – Adeguamento alla variante generale del PRGC 2014 – Verifica preliminare.

**VARI**

- Relazione su aspetti VAS che evidenzi e descriva come il processo valutativo abbia influito sulla formazione della Variante.
- Integrazione al documento “verifica preliminare di compatibilità acustica” che certifichi l’assenza di accostamenti critici ed esamini tutte le aree di nuova previsione e quelle confermate, con stralci cartografici di raffronto del Piano di Classificazione acustica.



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste,  
Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino

e-mail: [tecnico.regionale.to@regione.piemonte.it](mailto:tecnico.regionale.to@regione.piemonte.it) - pec: [tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it](mailto:tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it)

Data,

Prot. n.

(\*)/A1813A

Class: 11.60.10 – STRGEN20/A18000 – 1006/2016C/A18000 – 3 - 6

(\*) Riportato nei metadati Doqui

Al Settore Copianificazione Urbanistica  
Area Nord-Ovest – A1606A  
Direzione Ambiente, Governo e  
Tutela del Territorio  
Regione Piemonte  
C.so Bolzano, 44 – 10121 – Torino

e p.c. al Settore Difesa del Suolo  
Direzione Opere Pubbliche, Difesa  
Suolo, Montagna, Foreste, Protezione  
Civile, Trasporti e Logistica.  
Regione Piemonte  
Corso Stati Uniti, 21 – 10128 – Torino

Settore Geologico  
Direzione Opere Pubbliche, Difesa  
Suolo, Montagna, Foreste, Protezione  
Civile, Trasporti e Logistica.  
Regione Piemonte  
C.so Bolzano, 44 – 10121 – Torino

Riferimento prot. n. 28793/A1813A del 21/06/2019; DQ n. 60205/C

Oggetto: Variante Generale al PRGC del Comune di Alpignano (To), LR 56/77 e s.m.i., ante LR 03/2013.

Trasmissione parere unico ai sensi della DGR 64-7417 del 07/04/2014.


### Premessa

A seguito della richiesta del Settore Copianificazione Urbanistica - Area Nord-Ovest (prot. n. 28793 del 21/06/2019), si invia il Parere Unico della Direzione A18 redatto ai sensi della DGR 64-7417 del 07/04/2014 (Parere "Geologico" l.s.).

Per la redazione della presente relazione ci si è avvalsi degli elaborati progettuali messi a disposizione in formato digitale dal Settore Copianificazione Urbanistica - Area Nord-Ovest nel disco di rete condiviso, adottati con DCC n. 16 del 26/03/2019:

- Elaborati urbanistici (redatti dall'Arch. M. Sorbo, datati Marzo 2019):
  - Norme Tecniche di attuazione;
  - Tav. 1/C – Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (base catastale) a scala 1:5.000;

Corso Bolzano, 44  
10121 TORINO  
Tel. 0114321405  
Fax 0114322826



- Elaborati geologici, idrogeologici ed idraulici (redatti dal Dott. Geol. G. Rodina, datati Marzo 2019):
  - Relazione Illustrativa;
  - Relazione Geologico-Tecnica;
  - Controdeduzioni al Parere Unico;
  - TAV. 4/G Carta del reticolo idrografico, S.I.C.O.D. a scala 1:5.000;
  - TAV 6/G – Carta Geomorfologica ed evento alluvionale 13-16 Ottobre 2000 – Quadro del dissesto a scala 1:5.000;
  - Tav. 8/G - Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica a scala 1.5000.

Le Tavole e gli allegati tecnici così come elencati nel Parere Unico di Direzione del 22/06/2017 (prot. n. 29652) che non sono stati modificati e che non sono stati oggetto di consegna in questa fase dell'iter istruttorio (quantunque risultanti adottati, così come indicato nella DCC n. 54 del 29/11/2018 e nella DCC n.16 del 26/03/2019), devono essere considerati parte integrante del PRGC, compresi quelli citati nella Relazione illustrativa di Marzo 2019, redatti dai precedenti professionisti incaricati di effettuare le analisi geologico-tecniche relative al Progetto Definitivo.

L'attività istruttorio in questa fase è consistita prevalentemente nella verifica dell'accoglimento e nella valutazione delle argomentazioni alle osservazioni o richieste chiarimenti avanzate con il Parere Unico di Direzione del 22/06/2017 sopra citato, nell'ambito dell'analisi della documentazione del Progetto Definitivo, e secondariamente nella verifica dell'aggiornamento legislativo in materia (anche in relazione ad eventuali atti normativi emessi successivamente alla data di emanazione del Parere Unico di Direzione citato), oltre che nella valutazione di aspetti eventualmente emersi in fase di sopralluogo ispettivo, realizzato a campione, condotto il 20/09/2019.

Gran parte delle osservazioni o richieste di chiarimenti formulate nel Parere Unico di Direzione del 22/06/2017 (prot. n. 29652) sono state accolte o opportunamente argomentate, talora con l'ausilio di integrazioni o correzioni. Si ritiene tuttavia necessario integrare la documentazione con alcune modifiche e precisazioni di seguito descritte aventi carattere prescrittivo:

- a) in merito al punto 2, si segnala un refuso grafico relativo alla sigle delle nuove opere censite riferite alle canalizzazioni del fosso di scarico del lago Sclopis, indicate nello stralcio cartografico dell'elaborato Controdeduzioni al parere Unico, ma non riportate nella TAV. 4/G – Carta del Reticolo Idrografico – S.I.C.O.D.. L'elaborato TAV. 4/G deve intendersi integrato con le sigle CA3, CA4, CA5 e CA6 delle opere di canalizzazione già indicate nello stralcio cartografico dell'elaborato Controdeduzioni al parere Unico. Si segnala inoltre che nella TAV. 4/G – Carta del Reticolo Idrografico – S.I.C.O.D., consegnata e adottata con DCC n.16 del 26/03/2019 non è riportata la legenda in modo completo. La legenda si intende integrata con gli elementi grafici mancanti riportati nella omonima TAV. 4/G adottata con DCC n. 54 del 29/11/2018 relativi agli interventi di cui alle sigle sopra indicate CA3, CA4, CA5 e CA6.

Si rileva che continuano a mancare le caratteristiche dimensionali della maggior parte dei tratti intubati dei vari canali che scorrono nel territorio comunale. Si ritiene opportuno che nella prossima Variante al PRGC siano completate per tali manufatti le relative schede S.I.C.O.D.;

- b) Si segnala che nella TAV. 6/G – Carta Geomorfologica ed evento alluvionale 13-16 Ottobre 2000 – Quadro del dissesto, consegnata e adottata con DCC n.16 del 26/03/2019 non è riportata la legenda. La TAV. 6/G deve essere integrata con la legenda riportata nell'omonima Tavola adottata con DCC n. 54 del 29/11/2018;
- c) in relazione ai punti 5 e 6, sono state apportate le modifiche richieste relativamente all'abrogazione dell'art. 31 della LR 56/77, e alle specificazioni inerenti le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili. Nel merito si segnala un mero refuso testuale nelle Norme


di Attuazione del PRG (pag. 103) e nella Relazione Illustrativa (pag. 38) nelle quali il riferimento all'art. 381 delle Norme di Attuazione del PAI deve essere sostituito con il riferimento all'art. 38. Si segnalano inoltre refusi testuali all'art. 60 delle NTA del PRGC riferiti alla dicitura NTC08 da sostituirsi con NTC18;

- d) in relazione al punto 7, relativamente alla località Bruere, è stato previsto uno specifico Cronoprogramma. Per gli edifici in classe IIIb2 di Borgo Malpensata è necessario invece fare riferimento per alcuni edifici ad entrambi i Cronoprogrammi A (ambiti afferenti alle fasce di rispetto dei corsi d'acqua) e B (ambiti a ridosso di terrazzi naturali dei quali è necessario preventivamente valutarne la stabilità). Per tale aspetto, in calce al punto 7.8 Cronoprogrammi della Relazione Illustrativa si chiede di aggiungere la frase: "In caso gli edifici in classe IIIb facciano riferimento a più ambiti di applicazione è necessario fare riferimento ai diversi Cronoprogrammi relativi".

Facendo inoltre riferimento sia alla definizione del Cronoprogramma B, specifico per gli ambiti IIIb ubicati nei pressi dei terrazzi naturali, e sia alle condizioni di pericolosità elevata o molto elevata connesse alla presenza di scarpate e pendii ad acclività medio elevata, si è riscontrato, in sede di sopralluogo, un ambito edificato in classe IIa, più correttamente ascrivibile alla classe IIIb. Ciò anche in analogia con altri settori edificati del territorio comunale ubicati nei pressi dei cigli e delle scarpate acclivi di terrazzi ed individuati per tali fattori in ambito IIIb. Nello specifico, l'area compresa tra Strada Antica di Rivoli, Via della Costa il "terrazzo principale e scarpata morfologica" indicato nella TAV. 6/G fino all'edificio indicato dal civico 6b, si estende al piede o sulla scarpata di un terrazzo; l'ambito indicato è caratterizzato da una scarpata di una ventina di metri di altezza ad acclività-medio elevata e per tale aspetto e sulla base della definizione sopra riportata, da considerarsi a pericolosità elevata. Si è inoltre osservato che su tale scarpata sono stati realizzati nel passato sbancamenti verosimilmente contestualmente alla costruzione degli edifici con le relative opere di stabilizzazione (muri cellulari). Per tali aspetti, si chiede di classificare in classe IIIb2 gli edifici e le pertinenze riferite all'area su indicata.

Conseguentemente è necessario fare riferimento per tali edifici al Cronoprogramma di tipo B. Come indicato al punto 7.6 della NTE/99 alla CPGR/7LAP/96 spetta all'Amministrazione Comunale stabilire se eventuali opere esistenti siano in grado di mitigare il rischio o siano necessari ulteriori interventi. Sia per le opere già esistenti, che per quelle di possibile nuova realizzazione, è necessario prevedere il programma di manutenzione ordinaria e straordinaria necessario al loro mantenimento in efficienza;

- e) in relazione al punto 8, il Cronoprogramma è stato integrato con le nuove aree IIIb previste. Si sottolinea solo un refuso testuale nell'elaborato Controdeduzioni al Parere Unico a pag. 4 dove la Cascina Bonafous (punto 4/a dell'elaborato Controdeduzioni) è indicata in classe IIIb2 deve invece intendersi IIIb3 così come correttamente indicato nelle cartografie;
- f) al paragrafo 7.8 della Relazione Illustrativa il riferimento all'art. 60 delle NTA del PRGC deve essere aggiornato con il riferimento all'art. 59;
- g) al paragrafo 7.8.1 della Relazione Illustrativa la frase "Il cronoprogramma di tipo A si applica a tutte le aree edificate in Classe IIIb2 e IIIb3 in quanto ricadenti nelle fasce di rispetto lungo reticolo idrografico minore" deve essere sostituita dalla frase "Il cronoprogramma di tipo A si applica a tutte le aree edificate in Classe IIIb2 e IIIb3 afferenti o ricadenti nelle fasce di rispetto lungo il reticolo idrografico minore";
- h) con riferimento al punto 9, è stato riportato sulla TAV.8/G - Carta di Sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica il dissesto così come richiesto (e come previsto dalla CPGR 7/LP/96 e NTE/99). Si evidenzia tuttavia che sulla TAV. 8/G consegnata,



esaminata e adottata con DCC n.16 del 26/03/2019, similmente alla TAV. 6/G, non è riportata la legenda. Si chiede quindi di integrare la TAV. 8/G con tale elemento grafico facendo riferimento alla legenda riportata nell'omonima Tavola adottata con DCC n. 54 del 29/11/2018:

- i) il punto 14 è stato discusso e positivamente controdedotto. Si ritiene tuttavia che nelle Norme di Attuazione l'art. 60 debba essere integrato con la seguente dizione: le aree delimitate con le sigle UIDe e CSN2e nella TAV. 1/G – Carta Geologica dovranno essere considerate alla stregua delle "Aree con caratteristiche geotecniche scadenti (Depositi lacustri)" indicate nella TAV. 8/G in quanto presentano analoghe caratteristiche;
- j) h- In merito al punto 15, si accetta la controdeduzione relativa al Cronoprogramma D;
- k) in relazione al punto 17, presso Cascina Bonafous, si è constatata in sede di istruttoria una discrepanza geometrica tra la perimetrazione della classe IIIb3 indicata nell'elaborato Tav. 8/G – Carta di sintesi e della pericolosità geomorfologica con quella indicata nella Tav. 1/C – Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (base catastale). In mancanza di ulteriori indicazioni si ritiene valida la perimetrazione più cautelativa indicata nella Tav. 1C; tale indicazione dovrà essere inserita nelle Norme di Attuazione.
- l) Nella Relazione Geologico-Tecnica, la scheda "tmd02 tmt02" è stata rinominata e sostituita dalla scheda "Tc03". Le osservazioni sono state accolte. Conseguentemente alla modifiche apportate alle NTA del PRGC, si chiede di modificare le frasi "Per la parte ineditata ricadente nella fascia di rispetto dei canali vale quanto previsto per la Classe IIIa (Art. 60 punto 3 della N.T.A)" e "Per la parte edificata ricadente nella fascia di rispetto dei canali vale quanto previsto per la Classe IIIb3 (Art. 60 punto 4 della N.T.A)" sostituendole con le frasi rispettivamente "Per la parte ineditata ricadente nella fascia di rispetto dei canali vale quanto previsto per la Classe IIIa (Art. 59 punto 3 e Art. 60 c. 2 delle N.T.A)" e "Per la parte edificata ricadente nella fascia di rispetto dei canali vale quanto previsto per la Classe IIIb3 (Art. 59 punto 4 e Art.60 c. 2 delle N.T.A)".
- m) Il Cronoprogramma A si riferisce ad ambiti ricadenti nelle fasce di rispetto del reticolo idrografico minore, come le aree in classe IIIb2 della scheda, mentre il Cronoprogramma B si riferisce ad ambiti ricadenti a ridosso o nelle vicinanze delle scarpate della Dora Riparia, lungo la Forra di Alpignano o nei pressi di cigli di terrazzi naturali, come nel caso delle aree nella sottoclasse IIIb3 della scheda. Alla luce di quanto detto, nel paragrafo "Fattibilità" della scheda si chiede di sostituire la dicitura "cronoprogramma B" riferito alla sottoclasse IIIb2 con la dicitura "cronoprogramma A" e, viceversa, la dicitura "cronoprogramma A" riferita alla classe IIIb3 con la dicitura "cronoprogramma B";
- n) Nella Relazione Geologico-Tecnica, la scheda in cui è individuata l'area "Pct11" è stata rinominata e sostituita dalla scheda "Tc01a, Tc01b, Tc02" e l'osservazione è stata accolta. Conseguentemente alla modifiche apportate alle NTA del PRGC, è necessario sostituire il riferimento all'art. 61 delle NTA con il riferimento all'art. 60 delle NTA;
- o) Nella Relazione Geologico-Tecnica, la scheda in cui è ubicata l'area "Pct13" è stata rinominata e sostituita dalla scheda "Tc05", e l'osservazione è stata controdedotta. Conseguentemente alla modifiche apportate alle NTA del PRGC, è necessario sostituire, come al punto precedente, il riferimento all'art. 61 delle NTA con il riferimento all'art. 60 delle NTA;
- p) la Relazione Geologico-Tecnica consegnata (elaborato relativo alle schede di III fase prevista dalla CPGR 7/LAP/96 e NTE/99), riporta unicamente le tre schede riferite alle aree sulle quali sono state avanzate osservazioni in sede di analisi del Progetto Definitivo. Le restanti schede analizzate nella precedente fase dell'iter istruttorio ('Ct01', 'Ct02', 'Crst01', 'Crst02 e Srp73', 'Crst03', 'Trt01', 'Pt01', 'Pt03', 'Pt05 e Pt06', 'Pt04', 'RFI'), non oggetto di osservazioni o di richiesta approfondimenti, non sono presenti nell'elaborato "Relazione Geologico-Tecnica"



consegnato; in assenza di specificazioni, si considerano tali aree confermate ed immutate così come descritte nell'omonimo elaborato Relazione Geologico-Tecnica adottato con DCC n. 69 del 10/12/2015. In definitiva, la Relazione Geologico-Tecnica è quindi da intendersi costituita dall'elaborato adottato con DCC 69 del 10/12/2015 integrato e modificato dalle schede "Tc03", "Tc01a Tc01b Tc02" e "Tc05" dell'omonimo elaborato adottato con DCC n. 16 del 26/03/2019 in sostituzione rispettivamente delle precedenti schede "Tmd02 e Tmt02", "Pct11 e Pct12" e "Pct1":

- q) aggiungere all'Art. 60 - Aspetti prescrittivi - il riferimento al rispetto dei principi generali elencati al punto 3.10 della CPGR 7/LAP/96.

#### Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)

Facendo riferimento anche al contributo tecnico inviato dal Settore Difesa del Suolo della Regione Piemonte (prot. n. 9030/2017 del 22/02/2017), il quadro del dissesto rappresentato negli elaborati di progetto risulta verificato in termini di coerenza rispetto al PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni – recepimento della Direttiva 2007/60/CE - "Direttiva Alluvioni").

#### Conclusioni

La presente istruttoria è finalizzata a verificare la conformità della documentazione geologica agli standard di lavoro vigenti, confrontare le informazioni contenute nello studio con i dati geologici disponibili, verificare le situazioni più problematiche dal punto di vista geologico per le scelte urbanistiche e non sostituisce quindi il lavoro del professionista estensore degli studi che ha piena responsabilità del lavoro svolto ed effettua analisi ragionate delle singole problematiche.

Sulla base della normativa vigente e con particolare riferimento all'art. 15, c. 3 bis, della L. 225/1992 e s.m.i., si ricorda all'Amministrazione Comunale che il quadro della pericolosità ed i conseguenti elementi di rischio per la pubblica incolumità individuati nell'ambito della pianificazione territoriale devono essere recepiti anche nel Piano di Protezione Civile Comunale, che dovrà essere contestualmente aggiornato, sia nella definizione degli scenari di rischio che delle procedure d'emergenza da attuarsi per fronteggiare eventi calamitosi, in particolare per le aree attribuite alle classi di pericolosità IIIb e nello specifico per gli edifici ubicati internamente all'area di laminazione della Dora Riparia. Inoltre, per quanto riguarda il sottopasso ferroviario della SP 178 con i connessi fenomeni di allagamento, si prende atto delle controdeduzioni del professionista in merito alla classe di sintesi relativa al tratto viario in questione, e si raccomanda la pronta attuazione di misure di protezione civile in caso di eventi meteorologici eccezionali o intensi, in attesa di interventi risolutivi della problematica.

Si ricorda che i Comuni, sulla base dell'art. 18 c.7 delle NdA del PAI, sono tenuti ad informare i soggetti attuatori delle previsioni dello strumento urbanistico sulle limitazioni e sugli interventi previsti nei territori delimitati come aree in dissesto idraulico o idrogeologico, e che dovranno inserire nel certificato di destinazione urbanistica anche la classificazione di Sintesi relativa (par. 1 Parte I Allegato A alla DGR 64-7417 del 07/04/2014).

Sulla base dell'iter istruttorio, e di quanto sopra esposto, e sulla base degli ambiti di competenza, si esprime parere favorevole alla Variante in oggetto, ritenendo gli elaborati geologici esaminati sostanzialmente conformi ed adeguati al PAI, a condizione che vengano recepite le indicazioni prescrittive enunciate.

Si richiama infine l'esigenza che l'Amministrazione Comunale invii copia conforme delle Tavole Geomorfologiche rappresentative del dissesto e delle Carte di Sintesi di pericolosità geomorfologica dalla presente Variante in formato digitale georeferenziato (preferibilmente files .shp o .sqlite), su supporto informatico o via Posta Elettronica Certificata, secondo le specifiche tecniche illustrate al punto 4 della parte II della DGR n. 64-7417 del 07/04/2014, al Settore Difesa





del Suolo della Regione Piemonte<sup>1</sup> per consentire la trasposizione del quadro del dissesto e l'aggiornamento dell'elaborato n.2 del PAI, "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Elio dott. for. PULZONI  
(firmato digitalmente)

Referenti:

dott. Geol. Ernes Fusetti

ing. Alberto Piazza



<sup>1</sup> Settore Difesa del Suolo della Regione Piemonte (C.so Stati Uniti 21, 10128 Torino - [difesasuolo@cert.regione.piemonte.it](mailto:difesasuolo@cert.regione.piemonte.it)).

All bis



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste,  
Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino

e-mail: [tecnico.regionale.to@regione.piemonte.it](mailto:tecnico.regionale.to@regione.piemonte.it) - pec: [tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it](mailto:tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it)

Data,

Prot. n.

(\*)/A1813A

Class: 11.60.10 – STRGEN20/A18000 – 1006/2016C/A18000 – 3 - 7

(\*) Riportato nei metadati Doqui

Al Settore Copianificazione Urbanistica  
Area Nord-Ovest – A1606A  
Direzione Ambiente, Governo e  
Tutela del Territorio  
Regione Piemonte  
C.so Bolzano, 44 – 10121 – Torino

Riferimento prot. n. 28793/A1813A del 21/06/2019; DQ n. 60205/C

Oggetto: Variante Generale al PRGC del Comune di Alpignano (To), LR 56/77 e s.m.i., ante LR 03/2013.

Errata corrige

In riferimento al Parere Unico di Direzione (“Parere geologico” l.s.) inviato al Settore in indirizzo il 25/10/2019 (prot. n. 48509) si comunica che, a seguito di errore materiale è necessario sostituire ai paragrafi a), b) ed h) del suddetto Parere Unico la locuzione “DCC n. 54 del 29/11/2018” con la locuzione “DCC n. 69 del 10/12/2015”.

Cordiali saluti


IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Elio dott. for. PULZONI  
(firmato digitalmente)

Referenti:

dott. Geol. Emes Fusetti

Corso Bolzano, 44  
10121 TORINO  
Tel. 0114321405  
Fax 0114322826







Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio  
 Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate  
 territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it  
 valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it

Classificazione 13.200.60 VASCOM 027/COM/2012 A1600

**Al Settore Copianificazione  
 Urbanistica area Nord-Ovest**

OGGETTO: Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (d.lgs. n. 152/2006, l.r. 40/1998, d.g.r. n. 12-8931/2008) – Comune di ALPIGNANO (TO) – Variante generale al PRGC – CD alla pratica n. B50547

**Contributo per l'esame delle controdeduzioni adottate con d.c.c. n. 16 del 26.03.2019**

Esaminata la documentazione della Variante generale al PRGC del Comune di Alpignano, controdedotta e adottata con d.c.c. n. 16 del 26.03.2019, si comunica quanto segue, in esito al confronto con codesto Settore e con l'Amministrazione comunale, con riferimento a quanto evidenziato nel Parere Motivato dell'Organo tecnico regionale (OTR), espresso con Determina Dirigenziale n. 286 del 23.06.2017 e pubblicato sul supplemento ordinario n. 1 al BUR n. 26 del 29.06.2017, ai fini delle opportune revisioni di cui all'art. 15, comma 2, del d.lgs. 152/2006.

#### **ASPETTI AMBIENTALI, TERRITORIALI E PAESAGGISTICI**

Il Parere Motivato dell'OTR aveva posto l'attenzione su aspetti inerenti le ricadute del nuovo strumento di pianificazione sullo stato qualitativo di diverse componenti ambientali e paesaggistiche, con particolare attenzione alle criticità potenzialmente determinate dalla previsione di alcune aree di completamento.

L'elaborato "Fascicolo di controdeduzioni alle osservazioni dell'Organo tecnico regionale VAS" evidenzia le scelte effettuate dall'Amministrazione comunale quale risposta alle criticità rilevate in fase di istruttoria del Progetto definitivo, riportando alcune modifiche e integrazioni apportate al Rapporto Ambientale (RA), alle Norme tecniche di attuazione (NdA) e al Piano di monitoraggio alla luce delle osservazioni dell'OTR.

Più nel dettaglio, l'analisi di tale elaborato e della documentazione di piano ha messo in luce quanto segue:

- è stato perfezionato ed integrato l'apparato normativo della Variante, inserendo specifiche schede degli interventi che includono indicazioni mitigative, compensative e la rappresentazione grafica dei bordi urbani;
- è stato inserito nelle NdA della Variante uno specifico titolo (Titolo IX "Indicazioni progettuali di carattere ambientale", artt. 57, 57.1, 57.2, 57.3 e 58) e sono state apportate puntuali modifiche a singoli articoli al fine di recepire le indicazioni fornite in sede di Parere Motivato in materia di risparmio idrico e riutilizzo delle acque meteoriche, salvaguardia della rete irrigua, smaltimento dei rifiuti,



protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici, compatibilità delle previsioni rispetto alla zonizzazione acustica, utilizzo di pavimentazioni permeabili, sostenibilità energetica degli interventi, tutela delle aree di interesse paesaggistico-ambientale e delle connessioni ecologiche, sviluppo delle aree verdi urbane, corretto inserimento paesaggistico e compensazioni ambientali;

- è stato integrato il RA con la verifica di coerenza rispetto agli artt. 24, 26 e 31 del Piano Territoriale regionale (PTR), sono state confermate le previsioni di incremento dimostrando che si attestano sotto la soglia del 3% ed è stata proposta una specifica carta tematica (Tavola 2/F "Capacità d'uso dei suoli"), relativa alla capacità d'uso dei suoli e volta a sostituire integralmente la Tavola 2F allegata al Progetto definitivo della Variante;
- sono stati rivalutati gli ambiti a destinazione agricola, ampliando le aree Ele "Aree di interesse paesaggistico e ambientale";
- è stato modificato il Programma di monitoraggio per quanto attiene ai tempi, alle modalità di attuazione e al set di indicatori selezionati, accogliendo quasi completamente i rilievi dell'OTR.

### **Prescrizioni normative**

Con riferimento esclusivo alle tematiche ambientali e paesaggistiche oggetto del contributo dell'OTR del 2017 per le quali permane la necessità di alcuni aggiornamenti, specificazioni ed integrazioni, si evidenziano le modifiche da apportare in sede di approvazione regionale all'elaborato "Norme tecniche di attuazione", al fine di facilitare l'applicazione delle disposizioni normative dello strumento urbanistico, rendendole pienamente coerenti con la normativa vigente e con la pianificazione sovraordinata, in particolare con i contenuti del Piano Paesaggistico regionale, approvato con DCR n. 233-35836 del 03.10.2017.

### **Scheda normativa area Tc04**

L'area si estende a ridosso del tratto della Strada Statale 24 nei pressi di Caselette e Grangiotto. Il Piano Paesaggistico regionale (PPR) identifica tale tratto viario come percorso panoramico, dal quale si gode di visuali su paesaggi di pregio, fruibile dal pubblico e lo regola all'art. 30 "Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico" delle Norme di Attuazione.

Tenuto conto della presenza del percorso panoramico si ritiene necessario prevedere specifiche attenzioni progettuali per il corretto inserimento paesaggistico degli interventi.

Si richiede pertanto di integrare la sezione 3 "Indicazioni progettuali di carattere ambientale" della scheda normativa di Piano dell'area Tc04 inserendo in calce al primo punto la seguente prescrizione:

*Considerato che il margine meridionale dell'area è segnato da un percorso panoramico normato ai sensi dell'art. 30 delle NdA del Piano Paesaggistico regionale (Strada Statale 24 del Monginevro nei pressi di Caselette e Grangiotto - via Caselette), dovrà essere prevista lungo tale tratto viario un'adeguata schematura verde finalizzata a mitigare gli interventi edificatori previsti e a salvaguardare le visuali panoramiche fruibili.*

### **Scheda normativa area Ct02**

Esaminata la cartografia progettuale proposta nelle schede normative di Piano, si ritiene utile una contenuta revisione del disegno delle opere viarie, affinché la rotatoria



non interferisca con le aree a servizi pubblici (aree a verde ecologico).

Si chiede pertanto di integrare la sezione "Ct "2" - Particolari progettuali: sezione stradale" con la seguente precisazione:

*La rotatoria in progetto dovrà essere contenuta entro il margine delle aree individuate come Superficie Fondiaria (SF) e non dovrà interferire con le aree a Servizi Pubblici (SP).*

### **Scheda normativa area Ct03**

Alla luce della cartografia di progetto contenuta nelle schede normative di Piano si ritiene opportuno, oltre al mantenimento della vegetazione arboreo-arbustiva esistente, il potenziamento delle piantumazioni lungo la prevista viabilità pubblica a senso unico al fine di ottenere una schermatura verde con funzione di filtro visivo ed acustico tra l'edificato e l'asse viario stesso.

La sezione "Ct "3" - Particolari progettuali: sezione stradale e realizzazione parcheggi" della scheda normativa di Piano dovrà pertanto essere ridefinita come "Ct "3" - Particolari progettuali: sezione stradale, realizzazione parcheggi e piantumazioni", integrando in calce alle prescrizioni relative alle superfici a parcheggio la seguente prescrizione:

*Per quanto attiene alle opere a verde, si rende necessario sia salvaguardare il più possibile la vegetazione esistente, sia prevedere lungo la viabilità interna al lotto la piantumazione di specie arboreo-arbustive autoctone con funzione di filtro visivo ed acustico tra i nuovi volumi edificati e l'asse viario stesso.*

### **Art. 28.3 – aree boscate Elc**

Al fine di aggiornare i riferimenti normativi in materia di aree boscate il comma 1 dell'articolo 28.3 dovrà essere integrato come segue (parti in grassetto):

*[1] Si definiscono aree boscate tutte le superfici che rispondono alla definizione data nell'art. 3 della L.R. 4/09 e negli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 34/2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali". Gli interventi selvicolturali in queste aree [...] vincolo paesaggistico (art. 142 del D.Lgs. 42/04).*

### **Art. 42.2 – Progettazione delle aree verdi**

Al fine di assicurare la contestualità dell'attuazione delle previsioni di Piano e delle aree a verde, l'articolo 42.2 dovrà inoltre essere integrato inserendo un nuovo comma 1bis che disponga quanto segue:

*[1bis] Per quanto attiene al disegno del verde, le fasi di progettazione e realizzazione del verde dovranno svilupparsi contestualmente a quelle di edificazione e di realizzazione delle aree a servizi.*

### **Art. 42.5 – Nuove piantumazioni**

Si prende atto positivamente dell'attenzione riservata nel presente articolo e in altre disposizioni delle NdA al potenziamento delle piantumazioni, finalizzate alla valorizzazione del paesaggio locale e all'aumento della biodiversità e della connettività ecologica.



In quest'ottica, ove possibile, si ritiene essenziale estendere a tutte le tipologie di strade, non solo a quelle campestri, le nuove piantumazioni. L'ultimo punto dell'elenco in calce all'articolo dovrà pertanto essere sostituito dal testo che segue:

*lungo le strade, incluse quelle campestri.*

#### **Art. 57.1 – Indicazioni e prescrizioni progettuali di mitigazione ambientale**

Nel condividere le misure mitigative e compensative indicate nel testo normativo proposto, si formulano di seguito alcune integrazioni o precisazioni puntuali al fine di rendere le azioni correttive più efficaci e aggiornate al quadro normativo attualmente in vigore, concorrendo in tal modo ad incrementare la sostenibilità dei futuri interventi assentiti dalla presente Variante generale.

Più nel dettaglio, quanto alla componente **acqua** si segnala che in attuazione dell'art. 24, comma 4, delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque (PTA) è stata adottata la d.d. n. 268 del 21.07.2016, pubblicata sul BUR n. 41 del 13.10.2016, con la quale sono stati approvati i criteri e la delimitazione a scala 1:250.000 delle aree di ricarica degli acquiferi profondi sull'intero territorio piemontese. La disciplina di tali aree è stata normata attraverso la d.g.r. n. 12-6441 del 02.02.2018 "Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con d.c.r. n. 117-10731 del 13 marzo 2017", pubblicata sul BUR n. 6 del 08.02.2018.

La d.g.r. 12-6441/2018 ha definito i vincoli e le misure relative a specifici settori di attività, destinazioni d'uso ed opere che potenzialmente possono avere un impatto negativo sulla qualità delle falde profonde (attività agricole connesse all'utilizzo di fitosanitari, attività estrattive e di recupero ambientale, attività che comportano la detenzione o l'impiego di sostanze a ricaduta ambientale, insediamenti produttivi, discariche per rifiuti, serbatoi interrati).

Dalle verifiche cartografiche effettuate si evince che l'intero comune di Alpignano ricade all'interno delle aree designate come "aree di potenziale ricarica – anfiteatri morenici", più nel dettaglio nell'anfiteatro morenico di Rivoli.

I Comuni il cui territorio è compreso all'interno delle delle "aree di potenziale ricarica – anfiteatri morenici", come nel caso in esame, sono tenuti a recepire e rappresentare, in occasione della prima variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4 della l.r. n. 56 del 05.12.1977 (Tutela e uso del suolo), le delimitazioni delle aree di ricarica in coerenza e nei limiti definiti nella Parte III della suddetta d.g.r. ("Cartografia delle aree di ricarica degli acquiferi profondi della pianura piemontese di cui alla determinazione n. 268 del 21 luglio 2016 ed elenco dei comuni totalmente o parzialmente ricompresi all'interno della delimitazione delle aree di ricarica"), dove vengono illustrati i criteri per inserire tale perimetrazione negli strumenti di pianificazione ai diversi livelli di governo del territorio.

Nel caso specifico la perimetrazione, così come rappresentata nella cartografia delle aree di ricarica degli acquiferi profondi della pianura piemontese di cui alla d.d. 268/2016, non risulta modificabile.

La perimetrazione oggetto della determinazione sopra citata è stata trasposta sulla base cartografica informatizzata della BDTRE regionale (edizione 2017), affinché sia fruibile per gli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e settoriale.

Al fine di garantire l'introduzione del tema di cui sopra nella Variante generale al PRGC, si dispongono d'ufficio:

- il recepimento della vigente perimetrazione delle aree di ricarica delle falde profonde relativa al Comune di Alpignano, così come rappresentata nell'estratto cartografico in calce al presente contributo, tratto dalla Cartografia delle aree di

ricarica degli acquiferi profondi della pianura piemontese di cui alla determinazione dirigenziale n. 268 del 21.07.2016, pubblicata sul BUR n. 41 del 13.10.2016, e reperibile all'indirizzo <http://www.geoportale.piemonte.it/cms/>.

- l'introduzione nelle NTA di un nuovo punto, in calce al comma 2 "Acqua" dell'art. 57.1 "Indicazioni e prescrizioni progettuali di mitigazione ambientale", così formulato:

*Per quanto attiene alle aree di ricarica delle falde profonde si richiamano i disposti della d.g.r. n. 12-6441 del 02.02.2018 "Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con d.c.r. n. 117-10731 del 13 marzo 2017", pubblicata sul BUR n. 6 del 08.02.2018, e di eventuali successive modifiche e integrazioni.*

A titolo collaborativo, si ricorda, infine, che il Comune è tenuto a recepire nel Regolamento Edilizio la disciplina individuata al paragrafo 6 "Aspetti realizzativi di particolari opere interrato" della d.g.r. 12-6441/2018, al fine di tutelare la risorsa idrica sotterranea. In particolare il paragrafo 6 prevede l'inserimento nel regolamento comunale di appropriate indicazioni costruttive in merito alla realizzazione di serbatoi interrati (punti 1, 2 e 3), di pozzi per la derivazione di acque sotterranee (punto 4) e per le sonde geotermiche a circuito chiuso (punto 5).

Per quanto attiene al tema dell'**illuminazione**, in calce al comma 9 "Illuminazione" del citato articolo 57.1 dovrà essere riportato il testo sotto riportato:

*In linea generale sarà necessario prevedere impianti di illuminazione che si inseriscano correttamente nel contesto, soprattutto negli ambiti di pregio paesaggistico, e che risultino idonei a contenere l'inquinamento luminoso in un'ottica di risparmio energetico (utilizzo di led, scelta di tonalità luminose ambientalmente compatibili, limitazione della dispersione di flusso luminoso mediante l'utilizzo di lampade ad alta efficienza, ...).*

#### **Art. 57.2 – Indicazioni progettuali di inserimento paesaggistico**

In merito alla componente **paesaggio** si chiede di modificare il comma 13 "Paesaggio" dell'articolo 57.2 inserendo un ultimo punto in calce, così formulato:


*(Prescrizione) Al fine di mitigare l'inserimento paesaggistico dei volumi edificati, che dovranno risultare efficacemente schermati dal verde dal punto di vista percettivo e da quello acustico, si prevedano, ove possibile, adeguate piantumazioni lungo gli assi viabilistici ai margini e/o all'interno dei lotti di intervento.*

*In base alle caratteristiche dei siti si potrà ricorrere a siepi mono o plurifilare e/o a filari alberati che includano alberi ad alto fusto. Tali specie dovranno raggiungere, una volta a regime, un'altezza media superiore a quella delle nuove costruzioni.*

Per quanto concerne le superfici a verde si ritiene utile precisare nell'apparato normativo il significato delle "**aree verdi ecologiche**".

Si prescrive pertanto di integrare l'art. 57.2 specificando in calce al comma 15 "Realizzazione superfici naturali" la funzione di tali spazi:

*(Prescrizione) Nell'ambito delle aree a servizi dovranno essere previste anche aree a verde ecologico, ossia aree destinate a verde che non comportano l'impermeabilizzazione del suolo. Rientrano in tali tipologie di aree, a titolo esemplificativo e non esaustivo: aiuole, viali alberati, orti urbani, giardini, parchi urbani,*



### **Art. 57.3 – Indicazioni progettuali di compensazione ambientale**

Al fine di fornire maggiori indicazioni sulle possibili opere compensative e di assicurarne l'efficace applicazione l'articolo 57.3 dovrà essere modificato secondo le indicazioni riportate di seguito.

In calce al comma 16, dopo i termini "aree di pregio naturalistico", si dovrà integrare il testo che segue:

*, di contenimento di specie vegetali esotiche e infestanti, nonché in interventi volti alla sistemazione geologico-idrogeologica e alla riqualificazione e valorizzazione dell'assetto paesaggistico comunale (demolizione/mascheramento di elementi detrattori del paesaggio quali antenne, ripetitori, tralicci dismessi, recupero/riqualificazione dei nuclei di matrice storica e dei loro elementi connotativi e/o di ambiti degradati del tessuto delle periferie, recupero della rete sentieristica, ...).*

Il successivo comma 19 dell'art. 57.3 dovrà essere così modificato (parti eliminate in carattere barrato, integrazioni in grassetto):

*[19] (Prescrizione) La superficie, la localizzazione e lo sviluppo progettuale delle compensazioni ambientali sono obbligatoriamente da concordare con la Pubblica Amministrazione, prevalentemente in sede di **definizione delle convenzioni attuative o, eventualmente, in sede di rilascio del permesso di costruire.***

### **Rischio di Incidente Rilevante**

Dall'esame della documentazione pervenuta si rileva che non è stato dato riscontro alle osservazioni formulate in fase di Parere Motivato, dove si richiedeva di conformare il Progetto definitivo di Piano alla Variante Seveso al PTC2.

Tale richiesta era già stata avanzata dalla Provincia di Torino in sede di Progetto preliminare.

Nel merito è stato richiesto un contributo ai rappresentanti della Città Metropolitana competenti in materia di RIR, a seguito di un incontro tra gli stessi, il Settore scrivente e il Settore di Copianificazione urbanistica area nord-ovest .

Si richiede pertanto il completo recepimento del parere del Dipartimento Ambiente e Vigilanza ambientale – Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza siti produttivi – Ufficio Prevenzione del rischio nelle attività industriali della Città Metropolitana (nota prot. n. 57164 del 02.07.2019, pervenuta agli uffici regionali con prot. n. 18259/A16000 del 15.07.2019), condiviso con il Settore Emissioni e Rischi ambientali della Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del territorio.

Distinti saluti


Il Direttore  
(dott. Roberto RONCO)

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

Il Funzionario istruttore:  
arch. R. Delmastro  
tel. 011.4325228







Prot. n. 00058306  
Stru. - UA2

Torino, 04/07/2019


Alla Regione Piemonte  
Sezione Copianificazione Urbanistica  
Area Nord-Ovest  
Ing. Salvatore SCIFO  
Arch. Paola BISO  
territorio-ambiente@ert.regione.piemonte.it

e p.c. Comune di Alpignano  
Assessorato Urbanistica  
Dot.ssa Tamara DEL BEL BELLUZ  
protocollo.alpignano@legalmail.it

Oggetto: Variante Generale al PRGC del Comune di Alpignano – pratica B50547.

Con riferimento alla lettera pervenuta a mezzo PEC dagli uffici regionali, prot. n. 15967/19 (ns. prot. n. 53582/2019 del 19/06/2019), con la quale si chiede, sulla scorta del parere della Provincia di Torino sul progetto preliminare della Variante Generale in oggetto (D.G.P. n. 887-47735/2014 del 22/12/2014 e D.D. n. 33/48649/2014 del 23/12/2014), di fornire il nostro contributo per consentire l'approvazione della Variante Generale del Comune di Alpignano, anche se, alla luce della particolare fase della medesima (ante L.R. 3/2013 – Progetto definitivo), ai sensi della L.U.R., sono consentite solo modifiche ex-officio (di competenza regionale) e non è prevista l'espressione del parere della Città metropolitana sulla compatibilità con PTC2 e Variante "Seveso". Ne consegue pertanto che la Direzione scrivente potrà fornire alcuni suggerimenti sui temi richiesti anche sulla scorta degli Acti messi a disposizione. Nello specifico:

- il collegamento Tangenziale-AutoFrejus-S.S. 24 che interessa marginalmente la zona nord/ovest del territorio comunale, ricompreso nel più complesso "corridoio anulare esterno"/"corridoio pedemontano" e la "variante sud-est di Alpignano", interamente ricompresa nel territorio comunale e suddivisa in due tralce, la prima collegante la S.P. n. 178 con via Collegno e la seconda che connette via Collegno alla S.P. n. 24, trovano sostanzialmente indicazione nelle cartografie della Variante in oggetto in linea con le previsioni del PTC2;
- con nota prot. n. 55516 del 26/06/2019 la Direzione scrivente ha chiesto la collaborazione della Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, in quanto competenti in materia di adeguamento alla Variante al PTC2 Seveso e in




data 03/07/2019 prot. n. 57164 è pervenuto il contributo richiesto che si allega alla presente.

Sulla scorta di quanto indicato dalla Direzione competente in materia di R.I.R., si ribadisce, in conformità alla D.C.M. del 14/03/2017 prot. n. 1806 che il Piano Regolatore Generale Comunale di Alpignano dovrà completare l'adeguamento alla Variante al PTC2 con la prossima Variante strutturale adottata dal Comune (contenuti grafici e ricognitivi).

Distinti saluti.

Il Dirigente della Direzione  
Territorio e Trasporti  
(Ing. Giannicola Marengo)  
F.to digitalmente

Referente  
arch. Nadio Turchetto  
tel. 011/8616701



Prot. n. 57164 /2019/TA 1/FN – Tit.: 10.4.1

Torino, 02/07/2019

Trasmesso via Doqui

Alla Direzione Territorio e Trasporti  
Corso Inghilterra 7/9  
10138 TORINO  
c.a. arch. Nadio TURCHETTO

Anticipato via mail

nadio.turche&o@i&ametropolitana.torino.it

giannicola.marengo@i&ametropolitana.torino.it

All'Ufficio VAS

p.c. c.a. arch. Marta PETRUZZELLI

Inviato via Doqui

OGGETTO: Variante Generale al PRG del Comune di ALPIGNANO – Contributo richiesto dalla Direzione Territorio e Trasporti sulle norme e contenuti tecnici, rispe&o alla Variante “Seveso” al Piano Territoriale di Coordinamento (PTC).

Parere del Servizio scrivente per gli aspe&i di competenza

Relativamente al quesito proposto dalla Direzione Territorio e Trasporti con nota prot. 55516 del 26 giugno 2019, si specifica a titolo collaborativo quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 20 della Variante “Seveso” al Piano Territoriale di Coordinamento (ado&ata con D.C.P. n. 198-332467 del 22 maggio 2007 e approvata dalla Regione con D.C.R. n. 23-4501 del 12 o&obre 2010, recepita e fa&a propria dal PTC2 ai sensi dell'art. 7 delle relative N.d.A.) la presente Variante generale deve comprendere l'adeguamento del piano regolatore alla sudde&a Variante.

Il Comune di Alpignano non ospita stabilimenti a r.i.r. sul territorio comunale né subisce gli effe&i di stabilimenti situati nei comuni contermini.

Come stabilito dalla Delibera del Consiglio Metropolitano prot. n.1806 del 14/3/2017, recante Nota Esplicativa n.6 al PTC2, in armonia con le Linee Guida Regionali per la valutazione del rischio industriale, la Variante Generale del comune di Alpignano non può essere considerata adeguata qualora non contenga quanto previsto dalla citata DCM. Pertanto di ritiene che l'Ente richiedente il parere debba darne a&o nella propria valutazione.

Si suggerisce però che, potendosi tale Ente avvalere dello strumento delle modifiche ex offi cio, a tutela dell'interesse pubblico, mediante tale strumento siano inseriti i contenuti minimi delle norme di a&uazione presenti in tale DCM e di seguito riportati per comodità.

1. Nelle aree ad altissima vulnerabilità ambientale di cui all'articolo 13.1 della Variante “Seveso” al PTC e di seguito riportate\*, non è ammesso l'insediamento di stabilimenti sogge i al d.lgs.105/2015 né quello di stabilimenti di cui all'articolo 19, le erec) ed) della Variante “Seveso” al PTC.

Analogo divieto si applica alla modifica o trasformazione di a-ività esistenti che per effe- o delle variazioni ricadono nei casi di cui al comma precedente\*\*

FN\_ALPIGNANO\_lug2019\_parere\_Direzione\_Rifiuti\_bonifiche\_sicurezza\_siti\_produttivi.doc

\* Riportare elenco puntato ex articolo 13.1 della variante "Seveso".

\*\* Sono escluse da tale divieto le attività che ricadono nei casi di cui al/i comma/i precedente/i esclusivamente a seguito di modifiche normative (ad es. variazione della classificazione delle sostanze, etc.)

2. Nelle aree a rilevante vulnerabilità ambientale di cui all'articolo 13.2 della variante "Seveso" al PTC, punti 3, 4, 8, 11, 12 e 13, di seguito riportate\*\*\*, si applicano i seguenti divieti di insediamento di stabilimenti soggetti al d.lgs.105/2015\*\*\*\*:

\*\*\* Riportare elenco puntato ex articolo 13.2 della variante "Seveso", punti 3, 4, 8, 11, 12, 13.

\*\*\*\* Riportare articolo 15.2 terzo comma della Variante "Seveso", punti I, II, III.

3. Nelle rimanenti aree del territorio comunale (aree a rilevante vulnerabilità ambientale non ricadenti nel comma precedente e aree a ridotta vulnerabilità ambientale), per l'insediamento di stabilimenti soggetti al d.lgs.105/2015 o di stabilimenti di cui all'articolo 19, le-ere c) e d) della Variante "Seveso" al PTC si applicano le procedure di cui agli articoli 15 e 19 della Variante "Seveso" al PTC.

4. Non è ammesso l'insediamento di uno stabilimento soggetto al d.lgs.105/2015 qualora nell'area di esclusione da esso generata siano presenti o previsti dal piano regolatore elementi territoriali vulnerabili di categoria A o B di cui al d.m. 09/05/2001.

5. Non è ammesso l'insediamento di uno stabilimento di cui all'articolo 19 le-ere a) della Variante "Seveso" al PTC qualora entro una distanza pari a 200 m misurata dal perimetro\*\*\*\*\* siano presenti o previsti dal piano regolatore elementi territoriali vulnerabili di categoria A o B di cui al d.m. 09/05/2001.

\*\*\*\*\* Per la nozione di stabilimento, e quindi del suo perimetro, è opportuno fare riferimento alla definizione riportata nell'articolo 3 del d.lgs.105/2015.

6. Non è ammesso l'insediamento di uno stabilimento di cui all'articolo 19 le-ere b) o c) della Variante "Seveso" al PTC qualora entro una distanza pari a 100 m misurata dal perimetro\*\*\*\*\* siano presenti o previsti dal piano regolatore elementi territoriali vulnerabili di categoria A o B di cui al d.m. 09/05/2001.

\*\*\*\*\* Per la nozione di stabilimento, e quindi del suo perimetro, è opportuno fare riferimento alla definizione riportata nell'articolo 3 del d.lgs.105/2015.

7. Analogo divieto si applica alla modifica o trasformazione di attività esistenti che per effetto delle variazioni ricadono nei casi di cui ai commi precedenti.\*\*

\*\* Sono escluse da tale divieto le attività che ricadono nei casi di cui al/i comma/i precedente/i esclusivamente a seguito di modifiche normative (ad es. variazione della classificazione delle sostanze, etc.)

8. Nelle rimanenti aree del territorio comunale, per l'insediamento di stabilimenti soggetti al d.lgs.105/2015 o di stabilimenti di cui all'articolo 19, le-ere a), b), c) della Variante "Seveso" al PTC si applicano le procedure di cui agli articoli 10 e 19 della Variante "Seveso" al PTC.

In tal modo il comune di Alpignano potrebbe essere considerato "parzialmente adeguato" alla Variante "Seveso" al PTC, con riferimento alla sola parte normativa. Si ritiene che tale adeguamento completo, comprensivo dei contenuti grafici e ricognitivi, debba comunque essere perseguito nella prima Variante utile.



FN

Il Funzionario referente  
Ing. Francesco NANNETTI  
(copia cartacea firmata in originale disponibile  
agli a- i)

Il Dirigente  
Dott. Guglielmo FILIPPINI  
(scrittura o con firma digitale)

referente: Francesco NANNETTI  
tel. +39011 861.6797  
Ufficio Prevenzione del rischio nelle Attività Industriali  
email: francesco.nannetti@ci-ametropolitana.torino.it  
www.ci-ametropolitana.torino.it/cms/ambiente/rischioindustriale



FN\_ALPIGNANO\_lug2019\_parere\_Direzione\_Rifiuti\_bonifiche\_sicurezza\_siti\_produttivi.doc

